

XIX LEGISLATURA

# BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

---

## INDICE

---

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE .....	<i>Pag.</i>	3
GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI .....	»	6
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I) .....	»	9
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III) .....	»	29
DIFESA (IV) .....	»	30
FINANZE (VI) .....	»	31
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII) .....	»	34
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII) .....	»	45
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX) .....	»	60
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI) .....	»	64
AFFARI SOCIALI (XII) .....	»	69
AGRICOLTURA (XIII) .....	»	74
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV) .....	»	75
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE .....	»	90

---

**N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Fratelli d'Italia: FdI; Partito Democratico - Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Lega - Salvini Premier: Lega; MoVimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE: FI-PPE; Azione - Popolari europei riformatori - Renew Europe: AZ-PER-RE; Alleanza Verdi e Sinistra: AVS; Noi Moderati (Noi con L'Italia, Coraggio Italia, UDC e Italia al Centro) - MAIE; NM(N-C-U-I)-M; Italia Viva - il Centro - Renew Europe: IV-C-RE; Misto: Misto; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.; Misto++ Europa: Misto++E.**

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ALTRI ILLECITI AM- BIENTALI E AGROALIMENTARI .....	<i>Pag.</i>	92
<i>INDICE GENERALE</i> .....	<i>Pag.</i>	94

## COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

### S O M M A R I O

#### ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 febbraio 2024, n. 10, recante disposizioni urgenti sulla <i>governance</i> e sugli interventi di competenza della Società « Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A ». C. 1790 Governo, approvato dal Senato (Parere alla Commissione VIII) ( <i>Esame e conclusione – Parere con osservazione</i> ) .....	3
<b>ERRATA CORRIGE</b> .....	5

#### ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO

*Giovedì 21 marzo 2024. – Presidenza del presidente Bruno TABACCI.*

#### La seduta comincia alle 15.

**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 febbraio 2024, n. 10, recante disposizioni urgenti sulla *governance* e sugli interventi di competenza della Società « Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A ». C. 1790 Governo, approvato dal Senato.** (Parere alla Commissione VIII).

*(Esame e conclusione – Parere con osservazione).*

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Silvio LAI, *relatore*, dopo aver illustrato sinteticamente i profili di interesse del provvedimento per il Comitato, formula la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 1790 e rilevato che:

*sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto previsti dalla legislazione vigente:*

il provvedimento, originariamente composto da 5 articoli per un totale di 9

commi, risulta incrementato, a seguito dell'esame del Senato, a 6 articoli, per un totale di 21 commi; esso appare riconducibile, anche sulla base del preambolo, alla *ratio* unitaria di adottare misure per assicurare lo svolgimento dei XXV Giochi olimpici invernali e XIV Giochi paraolimpici invernali "Milano Cortina 2026";

con riferimento al rispetto del requisito dell'immediata applicazione delle misure previste dai decreti-legge, di cui all'articolo 15 comma 3 della legge n. 400 del 1988, si segnala che dei 21 commi, 6 richiedono l'adozione di provvedimenti attuativi; in particolare è prevista l'adozione di un decreto ministeriale e di 5 provvedimenti di altra natura;

*sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:*

plurime disposizioni del decreto-legge appaiono di natura "provvedimentale"; in particolare, l'articolo 1, al comma 1, individua ANAS S.p.a. quale soggetto attuatore degli interventi di cui all'Allegato A, specificando che tale soggetto subentra nei relativi rapporti giuridici attivi e passivi nonché nei procedimenti amministrativi pendenti alla Società che era stata indivi-

duata come soggetto attuatore delle opere complementari in ambito stradale connesse allo svolgimento delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026; il comma 1-*bis* del medesimo articolo, a sua volta, prevede che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame, R.F.I. S.p.a. è incaricata dell'attuazione degli interventi di cui all'Allegato A-*bis*, subentrando in tutti i rapporti giuridici, tanto quelli attivi quanto quelli passivi, nonché procedurali in sede amministrativa, alla Società precedentemente incaricata; ancora, il comma 1-*ter* del medesimo articolo prevede che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la società FERROVIENORD S.p.A. è individuata quale soggetto attuatore dell'intervento "Sede T2 MXP – Collegamento alla rete ferroviaria nazionale" relativo all'aeroporto di Malpensa e subentra nei relativi rapporti giuridici attivi e passivi, nonché nei procedimenti amministrativi pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alla Società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.a., introducendo, al contempo, una clausola di salvaguardia degli atti adottati e dei rapporti giuridici sorti antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto; in proposito si ricorda che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 116 del 2020 ha affermato, in materia di "leggi-provvedimento", che l'elevazione a livello legislativo di disciplina tradizionalmente riservata all'azione amministrativa non risulta di per sé incostituzionale ma soggiace ad un rigoroso scrutinio di costituzionalità, sotto i profili della non arbitrarietà e della non irragionevolezza della scelta del legislatore e si impone in ogni caso la necessità di valutare "il rispetto di regole che trovano la loro naturale applicazione nel procedimento amministrativo", con particolare riferimento al ruolo svolto ordinariamente dal procedimento amministrativo, come "luogo elettivo di composizione degli interessi": interessi che non possono essere interamente sacrificati nella "successiva scelta legislativa, pur tipicamente discre-

zionale, di un intervento normativo diretto"; la formulazione delle disposizioni citate potrebbe quindi essere approfondita alla luce del principio richiamato dalla Corte;

L'articolo 3, al comma 1, stabilisce che l'amministratore delegato *pro tempore* di ANAS S.p.a. subentri quale commissario straordinario per la realizzazione dell'intervento relativo alla SS 36 – Messa in sicurezza della tratta Giussano-Civate; il medesimo articolo, al comma 2-*bis*, prevede invece che l'amministratore delegato *pro tempore* di R.F.I. S.p.A. subentri quale commissario straordinario per la realizzazione degli interventi di rimozione di passaggi a livello presenti sulla S.S. 38; entrambi i soggetti operano con i poteri previsti all'articolo 4 del decreto-legge n. 32 del 2019, secondo cui per l'esecuzione degli interventi, i Commissari straordinari possono essere abilitati ad assumere direttamente le funzioni di stazione appaltante e operano in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici (decreto legislativo n. 36 del 2023), fatto salvo il rispetto dei principi comuni previsti nell'ambito delle modalità di affidamento delle opere pubbliche (di cui ai previgenti articoli 30, 34 e 42 del decreto legislativo n. 50 del 2016), nonché delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione (decreto legislativo n. 159 del 2011), e dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea; in proposito, si ricorda che in più occasioni il Comitato ha segnalato l'opportunità di circoscrivere meglio i poteri dei Commissari straordinari (si veda da ultimo l'osservazione contenuta nel parere reso nella seduta del 13 marzo 2024 sul disegno di legge C. 1752 di conversione del decreto-legge n. 19 del 2024, relativo all'attuazione del PNRR);

il testo originario del provvedimento non risulta corredato né di analisi tecnico-normativa (ATN) né di analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

formula, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, la seguente osservazione:

*sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:*

valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire la formulazione dell'articolo 1, commi 1, 1-bis e 1-ter e l'articolo 3, commi 1 e 2-bis. ».

Il Comitato approva la proposta di parere.

**La seduta termina alle 15.05.**

*ERRATA CORRIGE*

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 268 del 13 marzo 2024, a pagina 3, prima colonna, alla sedicesima riga, dopo la parola: « *raccomandazione* » aggiungere le parole: « *e opinione dissenziente* ».

## GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

### S O M M A R I O

GIUNTA PLENARIA .....	6
AUTORIZZAZIONI AD ACTA:	
Domanda di autorizzazione al sequestro di corrispondenza concernente i deputati Bonifazi e Boschi nonché Luca Lotti, deputato all'epoca dei fatti, proveniente dal GUP presso il Tribunale di Firenze (proc. penale n. 1227/22 RG NR – n. 777/22 RG GIP – Doc. IV, n. 2) (Seguito dell'esame e conclusione) .....	6
AVVERTENZA .....	8

#### GIUNTA PLENARIA

*Giovedì 21 marzo 2024. — Presidenza del presidente Enrico COSTA.*

**La seduta comincia alle 14.05.**

#### AUTORIZZAZIONI AD ACTA

**Domanda di autorizzazione al sequestro di corrispondenza concernente i deputati Bonifazi e Boschi nonché Luca Lotti, deputato all'epoca dei fatti, proveniente dal GUP presso il Tribunale di Firenze (proc. penale n. 1227/22 RG NR – n. 777/22 RG GIP – Doc. IV, n. 2).**

*(Seguito dell'esame e conclusione).*

La Giunta riprende l'esame della richiesta in titolo, rinviato da ultimo il 14 marzo 2024.

Enrico COSTA, *presidente e relatore*, ricorda che l'ordine del giorno reca il seguito dell'esame di una domanda di autorizzazione al sequestro di corrispondenza concernente i deputati Francesco Bonifazi e Maria Elena Boschi nonché Luca Lotti, deputato cessato dal mandato (Doc. IV, n. 2). Tale domanda – formulata dal GUP

presso il Tribunale di Firenze con ordinanza del 20 novembre 2023, pervenuta alla Camera il successivo 23 novembre – trae origine da un procedimento penale in corso presso il medesimo Tribunale nei confronti, tra gli altri, degli on. Boschi e Lotti (procedimento n. 1227/22 RG NR – 777/22 RGGIP).

Rammenta, inoltre, di aver proposto alla Giunta, nella precedente riunione del 14 marzo scorso – in qualità di relatore – di negare l'autorizzazione al sequestro in esame. Nell'evidenziare che la seduta di oggi è dedicata alla votazione su tale proposta, chiede quindi ai colleghi se intendono intervenire per dichiarazioni di voto.

Enrica ALIFANO (M5S), partendo dalla considerazione che il nucleo fondamentale della vicenda all'esame della Giunta consiste nel verificare se i messaggi di testo inviati tramite *whatsapp*, *e-mail* o anche immagini costituiscano « corrispondenza », sottolinea che la procura di Firenze ha in un primo tempo acquisito direttamente tali messaggi in quanto, sulla scorta della giurisprudenza consolidata in materia, li qualificava come semplici « documenti ». A suo avviso, dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 170 del 2023 – che invece ha qualificato come « corrispondenza » i mes-

saggi di testo inviati mediante dispositivi elettronici e letti dal destinatario – la medesima procura si è adeguata ai principi stabiliti dalla Consulta e ha chiesto alla Camera l'autorizzazione al sequestro prevista dall'articolo 4 della legge n. 140 del 2003. D'altra parte, ritiene doveroso sottolineare che i messaggi in esame potrebbero contenere anche prove a favore del terzo non parlamentare: le sembrerebbe quindi ingiusto privare il procedimento di tali fonti di prova, tanto più che le prerogative a favore dei parlamentari sono di stretta interpretazione. Nel concludere, anticipa quindi che il proprio Gruppo è favorevole al rilascio dell'autorizzazione al sequestro richiesta dal GUP del Tribunale di Firenze.

Marco LACARRA (PD-IDP), a nome del Gruppo *Partito Democratico* sottolinea di condividere la relazione del Presidente nella parte in cui essa evidenzia la necessità che la richiesta di autorizzazione al sequestro proveniente dall'Autorità giudiziaria di Firenze dovesse essere preventiva e non successiva, come invece è accaduto nei fatti. Né, d'altra parte, gli appare possibile il rilascio di un'autorizzazione in sanatoria, che contrasterebbe con quanto previsto dall'articolo 4 della legge n. 140 del 2003 e con quanto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 170 del 2023. Pur non condividendo totalmente, invece, l'idea che vi sia stato un intento persecutorio, anticipa che il suo Gruppo voterà a favore della proposta del Presidente di negare l'autorizzazione al sequestro richiesta dal GUP di Firenze.

Devis DORI (AVS), nel sottolineare l'importanza e la delicatezza del voto della seduta odierna evidenzia, per un verso, che la procura di Firenze ha in un primo tempo acquisito la corrispondenza dei parlamentari sulla base della giurisprudenza allora prevalente, ma, per altro verso, che – allo stato – occorre invece sicuramente applicare i principi contenuti nella sentenza della Corte costituzionale n. 170 del 2023, che impongono chiaramente alla Autorità giudiziaria di inviare alla Camera la richiesta di autorizzazione di cui all'arti-

colo 4 della legge n. 140 del 2003 prima di eseguire il sequestro di corrispondenza dei parlamentari. Nel caso di specie, invece, si comprende palesemente dalla documentazione inviata come tale corrispondenza sia stata già acquisita dalla magistratura inquirente e trasmessa al Giudice dell'udienza preliminare assieme alla richiesta di rinvio a giudizio. Pur non trovando invece convincenti le argomentazioni sul *fumus persecutionis*, ritiene che la richiesta di autorizzazione del GUP del Tribunale di Firenze vada respinta.

Dario IAIA (FDI) rileva in primo luogo che analoghi sequestri disposti dalla procura di Firenze nell'ambito della stessa inchiesta da cui trae origine la richiesta all'esame della Giunta sono stati ripetutamente annullati dalla Corte di cassazione, che ha riconosciuto insussistente il *fumus commissi delicti*. A suo avviso, inoltre, anche la corrispondenza di cui si chiede oggi il sequestro – che peraltro risulta già detenuta dall'autorità giudiziaria precedente – avrebbe dovuto essere restituita ai titolari a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 170 del 2023. In secondo luogo, sottolinea la sproporzione immotivata della misura richiesta dall'autorità giudiziaria precedente, che chiede di poter sequestrare circa 4.200 comunicazioni riguardanti parlamentari, intercorse tra il 2011 e il 2019, mentre i reati contestati si sarebbero consumati tra il 2014 e il 2018. Si tratta, a suo avviso, di anomalie così lampanti e di così grande evidenza da far insorgere notevoli dubbi in merito al procedimento penale in questione; dubbi peraltro avvalorati dalle sentenze di annullamento dei sequestri della Cassazione che prima ha evocato. In terzo luogo, condivide quanto hanno anticipato gli altri colleghi in merito al fatto che l'autorizzazione richiesta dal GUP del Tribunale di Firenze non è stata chiesta prima dell'esecuzione del sequestro della corrispondenza, bensì a sequestro già avvenuto; ciò che però contrasta con quanto chiaramente statuito dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 170 del 2023. D'altronde, a suo avviso non va dimenticato che l'articolo 4, comma 2, della legge n. 140 del 2003 prevede espres-

mente che, in attesa dell'autorizzazione parlamentare, l'esecuzione del sequestro rimane sospesa. Da ultimo, ritiene doveroso sottolineare, quanto al *fumus*, che la Corte di cassazione ha ripetutamente evidenziato come, nell'inchiesta condotta dalla procura di Firenze, non fosse dimostrata la sussistenza degli elementi costitutivi del reato di illecito finanziamento ai partiti contestato agli imputati. Per questi motivi anticipa il voto favorevole del Gruppo *Fratelli d'Italia* alla proposta del relatore di negare l'autorizzazione richiesta dal GUP del Tribunale di Firenze.

Pietro PITTALIS (FI) nel congratularsi col Presidente Costa per l'accuratezza e la completezza della relazione fornita alla Giunta, ritiene doveroso sottolineare la scorrettezza dell'operato della magistratura inquirente di Firenze che, anche prima della sentenza della Corte costituzionale n. 170 del 2023, avrebbe dovuto interpretare in maniera costituzionalmente orientata le norme che riguardano il sequestro di corrispondenza dei parlamentari e chiedere preventivamente l'autorizzazione alle Camere. Al riguardo, precisa peraltro che, anche se il GUP ha provato successivamente a rimediare agli errori dei pubblici ministeri inviando la richiesta di autorizzazione a questo ramo del Parlamento, la Giunta non può che prendere atto della tardività della richiesta medesima. Evidenzia quindi che l'istanza proveniente dal GUP del Tribunale di Firenze non risulta adeguatamente motivata in termini di necessità dell'atto ai fini della prosecuzione delle indagini e che, in ogni caso, la richiesta gli appare sproporzionata in considerazione dell'enorme numero delle comunicazioni che si intende sequestrare e del lungo intervallo di tempo cui esse si riferiscono. Infine, anticipa che il voto del Gruppo di *Forza Italia* sarà favorevole alla proposta del Presidente di negare l'autorizzazione richiesta dal GUP del Tribunale di Firenze.

Laura CAVANDOLI (LEGA) nel comprendere la posizione espressa dall'on. Alfano circa la portata fortemente innovativa della sentenza della Corte costituzionale n. 170 del 2023, sottolinea tuttavia, in generale, come le sentenze della Consulta abbiano valore retroattivo, senza considerare il fatto che ai medesimi esiti interpretativi, nel caso concreto, poteva pervenirsi anche prima mediante una interpretazione costituzionalmente orientata delle norme. Il *revirement* della Corte, inoltre, va a suo avviso letto alla luce dell'esigenza – più volte sottolineata dalla medesima Consulta – del sacrificio minimo indispensabile della funzione parlamentare che, nella specie, non le sembra rispettato. La richiesta in questione, dunque, non le sembra rispettosa del quadro dei principi stabiliti dalla Corte costituzionale e va, a suo avviso, rigettata. Anticipa quindi che il voto del Gruppo della *Lega* sarà a favore della proposta del Presidente di negare la richiesta di autorizzazione al sequestro.

Enrico COSTA, *presidente e relatore*, non essendovi altri interventi, pone in votazione la sua proposta di negare l'autorizzazione al sequestro della corrispondenza concernente i deputati Bonifazi, Boschi e Luca Lotti, deputato all'epoca dei fatti, richiesta dal GUP presso Tribunale di Firenze con ordinanza del 20 novembre 2023, pervenuta alla Camera il 23 novembre 2023.

*La Giunta approva la proposta del Presidente e relatore, dandogli mandato di predisporre la relazione per l'Assemblea.*

**La seduta termina alle 14.45.**

#### AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI



## I COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

#### S O M M A R I O

##### COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

DL 10/2024: Disposizioni urgenti sulla <i>governance</i> e sugli interventi di competenza della Società « Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A. ». C. 1790 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	9
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	21

##### SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di conflitti di interessi e delega al Governo per l'adeguamento della disciplina relativa ai titolari delle cariche di governo locali e ai componenti delle autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione, nonché disposizioni concernenti il divieto di percezione di erogazioni provenienti da Stati esteri da parte dei titolari di cariche pubbliche. C. 304 Conte ( <i>Seguito dell'esame e conclusione</i> ) .....	14
ALLEGATO 2 ( <i>Emendamento 1.6 del Relatore e relativi subemendamenti</i> ) .....	23
ALLEGATO 3 ( <i>Proposta emendativa e relativi subemendamenti approvati</i> ) .....	26
ALLEGATO 4 ( <i>Correzione di forma approvata</i> ) .....	28

##### COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Giovedì 21 marzo 2024. — Presidenza del presidente Luca SBARDELLA.

##### La seduta comincia alle 13.45.

**DL 10/2024: Disposizioni urgenti sulla *governance* e sugli interventi di competenza della Società « Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A. ».**

**C. 1790 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alla VIII Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Luca SBARDELLA, *presidente e relatore*, dà conto delle sostituzioni. In qualità di relatore, rammenta che il Comitato pareri

avvia oggi l'esame, ai fini dell'espressione del prescritto parere alla VIII Commissione, del disegno di legge C. 1790, già approvato dal Senato, recante « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 febbraio 2024, n. 10, recante disposizioni urgenti sulla *governance* e sugli interventi di competenza della Società "Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A." ». Sottolinea, anzitutto, che il decreto-legge n. 10 del 2024, nel suo testo originario, in vigore dal 6 febbraio 2024, è composto da 5 articoli e dagli allegati A e B; a seguito delle modifiche introdotte dal Senato, il testo al nostro esame si compone invece di 6 articoli e tre allegati, essendo stato aggiunto l'allegato A-bis. Passando alla sintetica descrizione dei contenuti del provvedimento, segnala che l'articolo 1, comma 1, individua a decorrere dal 6 febbraio 2024 la società ANAS S.p.A. quale soggetto attuatore delle opere elencate nel-

l'Allegato A del decreto-legge, e prevede che essa subentri alla Società « Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A. », nei relativi rapporti giuridici attivi e passivi, nonché nei procedimenti amministrativi pendenti. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti antecedentemente alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, la Società « Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A. » trasmette ad ANAS S.p.A. una relazione circa lo stato di attuazione degli interventi e degli impegni finanziari assunti nell'espletamento delle relative attività. Durante l'esame al Senato sono stati introdotti nell'articolo 1 due ulteriori commi: il comma 1-*bis* individua RFI S.p.A. quale soggetto attuatore degli interventi indicati all'Allegato A-*bis* – contestualmente introdotto nel decreto-legge – stabilendo che RFI subentri nei relativi rapporti giuridici attivi e passivi, nonché nei procedimenti amministrativi pendenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, alla Società « Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A. ». Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, la Società deve trasmettere a RFI S.p.A. una relazione circa lo stato di attuazione degli interventi di cui al primo periodo e degli impegni finanziari assunti nell'espletamento delle relative attività. Il comma 1-*ter* individua invece FERROVIENORD S.p.A. quale soggetto attuatore dell'intervento « Sede T2 MPX – Collegamento alla rete ferroviaria nazionale », subentrante nei relativi rapporti giuridici attivi e passivi, nonché nei procedimenti amministrativi pendenti alla Società « Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A. ». Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Entro quindici giorni dalla

data di entrata in vigore della presente disposizione, la Società trasmette a FERROVIENORD S.p.A. una relazione circa lo stato di attuazione dell'intervento e degli impegni finanziari assunti nell'espletamento delle relative attività. L'articolo 2 apporta alcune modifiche all'articolo 3 del decreto-legge n. 16 del 2020, al fine di modificare la *governance* della Società « Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A. ». In particolare, la nuova composizione dell'organo di amministrazione della citata Società prevede che, dei 3 membri designati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e l'Autorità di Governo competente in materia di sport, uno assuma le funzioni di Presidente, uno quelle di amministratore delegato, e uno quelle di consigliere. In particolare, all'amministratore delegato della Società restano attribuite le funzioni di commissario straordinario per la realizzazione degli interventi stradali (e non anche di quelli ferroviari, in conseguenza della modifica introdotta dal Senato) indicati all'Allegato B del provvedimento (aggiunto come Allegato 1 al decreto-legge n. 16 del 2020), nonché le funzioni di commissario straordinario per gli interventi di adeguamento della pista di bob e slittino « Eugenio Monti » di Cortina e per quelli di riqualificazione dell'impianto olimpico per il pattinaggio di velocità « Ice rink Oval » di Baselga di Piné, previste dall'articolo 16, comma 3-*bis*, del decreto-legge n. 121 del 2021; al consigliere designato sono invece assegnate le deleghe in materia di monitoraggio e coordinamento delle attività di *internal auditing* e rendicontazione. Sulle funzioni delegate, l'organo di amministrazione può, in qualunque momento, impartire direttive e avocare a sé operazioni rientranti nella delega. Vengono modificate, inoltre, le modalità di individuazione dei due componenti dell'organo di amministrazione designati dalle regioni; in particolare, per la disciplina previgente i due componenti dovevano essere nominati congiuntamente dalle regioni Lombardia e Veneto e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, mentre ora si prevede che uno sia designato dalla sola regione Lom-

bardia e l'altro congiuntamente dalla regione Veneto e dalle province autonome. Si stabilisce, poi, che sia i componenti dell'organo di amministrazione sia quelli del collegio sindacale vengono « designati » e non « nominati », al fine di passare da un sistema di nomine da parte delle amministrazioni centrali e regionali a un modello in cui la nomina è affidata all'assemblea dei soci. Durante l'esame al Senato, è stato previsto che l'intervento pubblico per il completamento delle opere necessarie allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano-Cortina 2026 debba tener conto delle esigenze degli atleti e delle persone con disabilità e che, nel caso in cui l'organo di amministrazione decida di procedere, conformemente allo Statuto, alla nomina del direttore generale della Società, l'incarico è conferito all'amministratore delegato. L'articolo 3 prevede, al comma 1, che l'amministratore delegato della società ANAS S.p.A. subentri quale commissario straordinario per la realizzazione dell'intervento relativo alla strada statale SS 36 – Messa in sicurezza della tratta Giussano-Civate (intervento precedentemente attribuito alla Società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.) con i poteri previsti all'articolo 4 del decreto-legge n. 32 del 2019 (cd. « sblocca cantieri »). Il commissario straordinario può nominare fino a un massimo di due sub-commissari, scelti tra il personale di ANAS. Al commissario straordinario e agli eventuali sub-commissari non spettano compensi, gettoni di presenza e indennità, comunque denominati. Gli eventuali rimborsi spese sono posti a carico del quadro economico dell'intervento nel limite massimo di 50.000 euro annui. In base al comma 2, per lo svolgimento delle funzioni il commissario straordinario può avvalersi delle strutture di ANAS, delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e degli altri enti territoriali, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente (comma 2). Durante l'esame al Senato sono stati introdotti

due ulteriori commi: il comma 2-bis dispone che l'amministratore delegato di RFI S.p.A. subentri quale commissario straordinario per la realizzazione degli interventi di soppressione passaggi a livello insistenti sulla strada statale 38 (che vengono espunti dall'allegato B e inclusi tra gli interventi previsti ora dall'allegato A-bis), con i citati poteri previsti dal decreto Sblocca cantieri, potendo nominare fino a un massimo di due sub-commissari, scelti tra il personale di RFI S.p.A. Al Commissario straordinario e agli eventuali sub-commissari nominati non spettano compensi, gettoni di presenza e indennità, comunque denominati. Gli eventuali rimborsi spese sono posti a carico dei quadri economici degli interventi di cui al primo periodo nel limite complessivo massimo di 50.000 euro annui. Il comma 2-ter stabilisce che per lo svolgimento delle suddette funzioni commissariali l'amministratore delegato di RFI S.p.A. possa avvalersi delle strutture della medesima società, delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e degli altri enti territoriali, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'articolo 3-bis, introdotto dal Senato, prevede ed incentiva l'intervento delle amministrazioni territoriali interessate a favorire ed implementare il settore paesaggistico ed ambientale con iniziative pianificate ad hoc; vengono poi previsti interventi di revisione dei contratti pubblici che interessano le parti coinvolte nella realizzazione delle Olimpiadi e paralimpiadi invernali del 2026, nonché misure riguardanti la redistribuzione delle economie conseguite. L'articolo 4 reca una serie di disposizioni transitorie e finanziarie, tra cui rilevano, al comma 1, l'adeguamento della convenzione tra la società « Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A. » e la società ANAS S.p.A. (comma 1) e, al comma 3, la previsione di spesa di 17,73 milioni di euro per l'anno 2032 e di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2033 e 2034 per ANAS S.p.A., per la copertura degli oneri connessi alla manutenzione e messa in sicurezza della rete stradale, anche al fine di garantire l'accessibilità complessiva dei territori interessati dagli eventi sportivi dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Mi-

lano Cortina 2026 (comma 3). Durante l'esame al Senato sono stati aggiunti cinque ulteriori commi. Il comma 3-*bis* stabilisce che per la realizzazione delle opere del piano approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge n. 16 del 2020), per le quali la Società « Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A. » intende avvalersi di ANAS S.p.A. per la fase di affidamento ed esecuzione delle opere, la copertura dei costi per le attività svolte da quest'ultima avviene mediante corresponsione di contributi da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a valere sul quadro economico delle relative opere. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, la Società provvede, per ciascuno degli interventi, alla sottoscrizione di apposita convenzione con ANAS S.p.A. per la definizione degli interventi alla stessa affidati e dei relativi oneri finanziari in coerenza con le disposizioni di cui al presente comma, dandone comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Gli interventi affidati ad ANAS S.p.A. ai sensi della presente disposizione sono recepiti in sede di aggiornamento del contratto di programma sottoscritto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con ANAS S.p.A.. Il comma 3-*ter* prevede che per gli interventi indicati all'Allegato A-*bis*, in relazione alle attività già svolte dalla Società « Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A. », nonché per quelle di monitoraggio, le somme previste all'articolo 3, comma 11, primo periodo, del decreto-legge 16 del 2020, sono determinate nella misura dell'1,5 per cento dei relativi quadri economici, entro i limiti delle risorse allo stato disponibili sugli stessi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il comma 3-*quater* dispone che per l'intervento previsto al richiamato articolo 1, comma 1-*ter*, in relazione alle attività già svolte dalla Società « Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A. », nonché per quelle di monitoraggio, le somme previste sono determinate nella misura dell'1,5 per cento dei relativi quadri economici, entro i limiti delle risorse allo stato disponibili sugli stessi, senza nuovi o

maggiori a carico della finanza pubblica. Il comma 3-*quinqüies* stabilisce che l'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali provvede all'aggiornamento degli strumenti di pianificazione per il contrasto al dissesto idrogeologico nel territorio di competenza. L'aggiornamento del piano è approvato anche in più stralci funzionali, in coerenza con le modalità previste. Il primo stralcio funzionale, riguardante il territorio del comune di Cortina, dovrà essere adottato entro trenta giorni dall'entrata in vigore della disposizione. Il piano individua le misure strutturali e non strutturali funzionali alla mitigazione e gestione del rischio ed è corredato da norme di attuazione. Il successivo comma 3-*sexies* autorizza la suddetta Autorità di bacino a reclutare, nel biennio 2024-2025, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, un determinato contingente di personale al fine di potenziare le attività finalizzate a mitigare il rischio idrogeologico e gli effetti del cambiamento climatico, anche con specifico riferimento al necessario governo del rischio idrogeologico per lo svolgimento delle Olimpiadi Milano Cortina. L'articolo 5 dispone che il decreto-legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*. Il provvedimento in esame è dunque vigente dal 6 febbraio 2024. L'Allegato A, di cui all'articolo 1, comma 1, prevede l'elenco delle opere complementari in ambito stradale connesse allo svolgimento dell'evento Milano-Cortina 2026 affidate ad ANAS S.p.a. come soggetto attuatore. L'Allegato B, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b*), modificato dal Senato, che introduce l'Allegato 1 al decreto-legge n. 16 del 2020, prevede l'elenco delle opere complementari in ambito stradale già oggetto di commissariamento, per cui è disposta la nomina dell'amministratore delegato della Società « Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A. » quale commissario straordinario. Il Senato ha previsto che interventi di soppressione passaggi a livello insistenti sulla strada statale 38 vengano espunti dall'allegato B e inclusi tra gli interventi previsti

ora dall'allegato A-bis. L'Allegato A-bis, introdotto dal Senato, elenca infine le opere complementari in ambito ferroviario connesse allo svolgimento dell'evento Milano-Cortina 2026 affidate a RFI S.p.A. come soggetto attuatore. Per quanto attiene ai presupposti di necessità e urgenza, evidenzia che il decreto-legge è volto a consentire lo svolgimento dei XXV Giochi olimpici invernali e XIV Giochi paralimpici invernali « Milano Cortina 2026 » a tal fine intervenendo sulla realizzazione e il completamento straordinario e urgente di azioni e interventi essenziali e connessi, relativi anche alla mobilità, all'accessibilità e alla sostenibilità ambientale, finanziaria e sociale. La necessità e urgenza sono altresì motivate con riferimento all'esigenza indifferibile di procedere con urgenza ad una revisione della *governance* della società « Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A. », al fine di assicurare un'efficiente ed efficace gestione della stessa, distinguendo compiti, funzioni, attività e responsabilità all'interno degli organi sociali. Per quanto riguarda i profili di competenza della Commissione Affari costituzionali, rilevo che quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, vengono in rilievo prevalentemente i temi degli interventi infrastrutturali e dei contratti pubblici. Ricorda che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 16 del 2010, ha chiarito che il settore delle infrastrutture non appare riconducibile a una specifica materia prevista dall'articolo 117 della Costituzione, in quanto per infrastrutture devono intendersi le opere finalizzate alla realizzazione di complessi costruttivi destinati ad uso pubblico, nei campi più diversi, che incidono su materie di competenza legislativa concorrente – come governo del territorio, porti e aeroporti civili, grandi reti di trasporto e di navigazione, produzione trasporto e distribuzione nazionale dell'energia, coordinamento della finanza pubblica ai fini del reperimento e dell'impiego delle risorse – ma coinvolgono anche materie di competenza esclusiva dello Stato, come l'ambiente, la sicurezza e la perequazione delle risorse finanziarie. Con riferimento all'attività contrattuale della

pubblica amministrazione, con la sentenza n. 401 del 2007 la Corte costituzionale ha precisato che, essendo funzionalizzata al perseguimento dell'interesse pubblico, essa si caratterizza per la esistenza di una struttura bifasica: al momento tipicamente procedimentale di evidenza pubblica, ascrivibile alla materia tutela della concorrenza, segue un momento negoziale riconducibile alla materia ordinamento civile, entrambe di competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere e) e l) della Costituzione. Ai fini del coinvolgimento delle autonomie territoriali, necessario alla luce di tale concorso di competenze, il decreto-legge in esame, oltre a prevedere all'articolo 2 che due dei componenti dell'organo di amministrazione della Società « Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A. » siano designati uno dalla regione Lombardia e un altro, congiuntamente, dalla regione Veneto e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, all'articolo 3-bis stabilisce che: – gli enti territoriali interessati dai Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 possono concorrere a finanziare e svolgere attività inerenti ai Giochi e finalizzate a favorire l'impatto positivo sul territorio di rispettiva competenza dal punto di vista sociale, ambientale ed economico (comma 1); – gli enti concedenti degli impianti sportivi connessi allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 sono autorizzati a procedere alla revisione del relativo contratto al fine di regolare gli effetti della mancata fruizione dei medesimi impianti da parte dei concessionari (comma 2); – le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e i comuni interessati dai Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 possono disporre, con ordinanza, l'occupazione temporanea di aree attigue a quelle destinate alla realizzazione delle opere di impiantistica sportiva e infrastrutturali se ciò risulti necessario ad assicurare la fruibilità e funzionalità degli impianti e delle infrastrutture nonché lo svolgimento dell'evento (comma 3); – le disponibilità derivanti dalle economie conseguite sono destinate, qualora non necessarie al com-

pletamento delle opere del Piano, alle finalità definite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e, per le relative parti di competenza, di concerto con il Ministro per lo sport e i giovani, previa intesa con le regioni Lombardia e Veneto e le province autonome di Trento e di Bolzano (comma 4).

Nessuno chiedendo di intervenire, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Alfonso COLUCCI (M5S) chiede come si possa esprimere il parere, considerato che in Commissione di merito è fissato alle ore 16 di oggi il termine per la presentazione delle proposte emendative.

Luca SBARDELLA, *presidente e relatore*, fa presente che, anche nei casi di esame di precedenti decreti-legge, la Commissione Affari costituzionali si è espressa sul testo originario del provvedimento.

Il Comitato approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

**La seduta termina alle 13.50.**

#### SEDE REFERENTE

*Giovedì 21 marzo 2024. — Presidenza del presidente Nazario PAGANO. — Interviene la sottosegretaria di Stato ai rapporti con il Parlamento, Giuseppina Castiello.*

**La seduta comincia alle 14.05.**

**Disposizioni in materia di conflitti di interessi e delega al Governo per l'adeguamento della disciplina relativa ai titolari delle cariche di governo locali e ai componenti delle autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione, nonché disposizioni concernenti il divieto di percezione di erogazioni provenienti da Stati esteri da parte dei titolari di cariche pubbliche.**

**C. 304 Conte.**

*(Seguito dell'esame e conclusione).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 19 marzo 2024.

Nazario PAGANO, *presidente*, ricorda che nella giornata di ieri il relatore, onorevole Paolo Emilio Russo, ha presentato l'emendamento 1.6 e che alle 11 della giornata odierna è scaduto il termine per la presentazione di subemendamenti: ne sono stati presentati 4 (*vedi allegato 2*).

Paolo Emilio RUSSO (FI-PPE), *relatore*, esprime parere favorevole sui subemendamenti Urzì 0.1.6.2 e Iezzi 0.1.6.3; esprime parere favorevole sul subemendamento Schullian 0.1.6.1 purché riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*). Esprime parere contrario sul subemendamento Alfonso Colucci 0.1.6.4, raccomandando l'approvazione dell'emendamento 1.6 del relatore. Invita infine al ritiro di tutte le restanti proposte emendative, esprimendo altrimenti parere contrario.

La Sottosegretaria Giuseppina CASTIELLO esprime parere conforme a quello del relatore, esprimendo parere favorevole sull'emendamento 1.6 del relatore.

Nazario PAGANO, *presidente*, dà conto delle sostituzioni.

Alfonso COLUCCI (M5S) prima di svolgere il proprio intervento, chiede al presidente di consentire l'attivazione del circuito chiuso.

Nazario PAGANO, *presidente*, in assenza di obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Alfonso COLUCCI (M5S) fa presente che il nucleo essenziale della questione è rappresentato dalla scelta della maggioranza di presentare, a mezzo del relatore, un emendamento che svuota completamente di contenuto la proposta di legge C.304 presentata dal Presidente Conte e affida la delega al Governo. Ritiene che si tratti di un fatto molto grave per diverse ragioni. Ricorda in primo luogo che la proposta di legge è stata oggetto di un esame appro-

fondito, avviato il 2 marzo 2023, e caratterizzato da un ampio ciclo di audizioni che si sono svolte tra aprile e settembre dell'anno scorso e che hanno consentito di chiarire molti aspetti sia con riguardo al tema del conflitto d'interessi, sia relativamente al contenuto specifico della proposta. Rammenta inoltre che, a conclusione della fase istruttoria, la maggioranza ha ritenuto di presentare ben 17 emendamenti, alcuni dei quali anche a firma congiunta tra più gruppi del centro destra, che, pur allargando le maglie dei limiti posti dalla proposta Conte tra pubblica funzione e interesse privato di chi tale funzione ricopre, si inserivano comunque nel rigoroso impianto e nella *ratio* primaria del provvedimento originale. Pur manifestando la propria contrarietà a tali emendamenti, ritiene che con tali proposte la maggioranza manifestasse una condivisione dell'esigenza di intervenire sulla materia e anche dell'impianto normativo della proposta. Fa presente che, invece di consentire l'esame nel merito di tali proposte emendative, improvvisamente e all'ultimo momento, il relatore ha presentato un emendamento con cui si delega il Governo a riformare la disciplina del conflitto d'interesse, tra l'altro scopiazzando malamente il contenuto della proposta Conte e travisandone il senso, a dimostrazione della distanza siderale in materia di etica pubblica tra la maggioranza e il Movimento 5 Stelle. Aggiunge che si tratta di una delega da esercitare in 24 mesi, il che equivale a dire che il Governo non farà nulla, ritenendo evidentemente che la moralità nella vita pubblica possa aspettare. Reputa ancor più grave il fatto che a intervenire sul conflitto di interessi sia proprio il Governo che, per la sua natura di organo esecutivo, sarebbe il più interessato dalla materia. Fa inoltre presente che la delega, per quanto formalmente ineccepibile, è inopportuna e inappropriata dal punto di vista della sensibilità normativa, giuridica e politica ed è inoltre assai carente, non contenendo per esempio quanto previsto dal subemendamento a sua prima firma 0.1.6.4. Sottolinea la gravità di tale carenza del testo, segnalando che, in ragione del colpo di mano della maggio-

ranza e del Governo, ci saranno titolari di cariche pubbliche che potranno percepire erogazioni da Stati esteri, quali a titolo esemplificativo il Qatar, con ciò dimostrando che l'esperienza del Parlamento europeo non ha insegnato nulla alla maggioranza. Rileva inoltre che il provvedimento è iscritto nel calendario dell'Assemblea in quota opposizione e quindi la sensibilità politica, di cui evidentemente la maggioranza è mancante, avrebbe dovuto suggerire di esaminarlo nel merito invece di trasferire la potestà legislativa dal Parlamento al Governo. Ci tiene a sottolineare che, al pari del decreto-legge, la legge di delegazione è uno strumento straordinario, perché straordinari sono i casi in cui, nell'ambito della logica costituzionale dei rapporti tra Parlamento e Governo, a quest'ultimo viene attribuita la potestà legislativa. Fa presente che al contrario questa maggioranza vi fa ricorso liberamente, ed anzi ne abusa, espropriando non soltanto la I Commissione, ma anche l'Assemblea delle loro attribuzioni e trasferendo ad un organo esecutivo la disciplina della materia. Sottolinea che di tale abuso è stata già fatta esperienza, dal momento che il medesimo « scippo parlamentare » è stato effettuato nei confronti della proposta di legge in materia di salario minimo, sempre a prima firma del presidente Conte. Nel ritenere degno di riflessione il fatto che a due provvedimenti del presidente Conte sia stato applicato lo stesso « protocollo di furto », ricorda che, nel caso del salario minimo, la maggioranza, dopo una serie di pressioni affinché il Movimento 5 Stelle accedesse alla richiesta di rinvio dell'esame in Assemblea, fece approvare, a ridosso della pausa estiva, una sospensione dell'esame formalmente motivata dalla necessità di acquisire il parere del CNEL. A tale proposito rileva come tale parere non fosse in alcun modo necessario dal momento che i vertici dell'organo erano stati già auditi dalla Commissione Lavoro, tant'è vero che, alla scadenza del termine, il CNEL depositò un parere il cui contenuto era del tutto analogo alle considerazioni già svolte in audizione. Ricorda ancora che, una volta acquisito il parere del CNEL, fu presentato

dalla maggioranza un emendamento volto a sopprimere l'intero articolato della proposta e a sostituirlo con una delega al Governo. A distanza di mesi, non essendo stata esercitata tale delega, il risultato è stato quello di privare del salario minimo 3 milioni 600 mila lavoratori che, nonostante siano regolarmente assunti, non ricevono una retribuzione in linea con il principio costituzionale della dignità del lavoro, dettato dall'articolo 36 della Costituzione. Fa presente, quindi, che il Governo ha sbattuto loro la porta in faccia, oltretutto in un momento difficile determinato dalla crescita del prezzo dei beni di consumo a causa dell'incremento dell'inflazione dall'aumento delle rate dei mutui in conseguenza dell'incremento dei tassi d'interesse. Segnala a tale proposito che, in conseguenza di tale difficile condizione, molti di questi lavoratori sono impossibilitati a versare le rate dei mutui, come dimostra l'incremento del tasso di insoluti, e sono pertanto esposti alle azioni esecutive delle banche per il recupero del credito. Deduce quindi che anche in questo caso il Governo sfrutterà la delega per non dare risposta al problema del conflitto d'interessi e rileva come la maggioranza si sia appropriata del tema non avendo nemmeno avuto il coraggio di presentare emendamenti totalmente soppressivi della proposta di legge e di esprimere quindi esplicitamente il proprio « no » alla disciplina del conflitto d'interesse. Si dichiara convinto che la partita sul conflitto d'interessi non sarà mai giocata o sarà giocata male, come lascia intendere il contenuto dell'emendamento del relatore, che presenta criteri e principi direttivi incoerenti e non condivisibili.

Nazario PAGANO, *presidente*, fa presente all'onorevole Alfonso Colucci di avergli consentito di continuare a parlare nonostante il suo intervento sia durato ben oltre il tempo regolamentare. Lo invita quindi a formulare la propria indicazione di voto sul subemendamento Urzì 0.1.6.2.

Alfonso COLUCCI (M5S), nel ringraziare il presidente per avergli concesso di parlare, dichiara di aver concluso l'intervento.

Simona BONAFÈ (PD-IDP) desidera manifestare la contrarietà del suo gruppo circa il metodo utilizzato dalla maggioranza per esaminare un provvedimento che, come ricordato dal collega Colucci, figura in quota opposizione nel calendario dei lavori dell'Assemblea. Sottolinea inoltre come non sia la prima volta che i gruppi di opposizione sono costretti ad assistere ad operazioni di insabbiamento delle loro iniziative poste in essere dai colleghi di maggioranza.

Ritiene evidente che – dopo un lungo ciclo di audizioni e la formulazione delle proposte emendative – la presentazione da parte del relatore di un emendamento che trasforma il testo in una delega al Governo, leda le prerogative delle minoranze.

Rileva inoltre come il termine di 24 mesi previsto dall'emendamento del relatore per l'esercizio della delega sia eccessivamente lungo, e pertanto prende atto che in questa legislatura non sarà possibile addivenire all'approvazione di una legge moderna sul tema, che invece è assolutamente necessaria.

Carmela AURIEMMA (M5S), richiamando le osservazioni già espresse dal collega Colucci, sottolinea come la maggioranza di fatto abbia perpetrato uno scippo ai danni dell'opposizione su una materia sulla quale la Commissione ha impegnato la propria attività da oltre un anno.

Ritiene altresì inopportuno il ricorso allo strumento della delegazione sulla materia oggetto del provvedimento, evidenziando come il Parlamento, delegando l'organo esecutivo a decidere sulla materia del conflitto d'interesse crei, a sua volta, un conflitto d'interesse.

A suo avviso, la credibilità delle istituzioni dovrebbe essere ricostruita proprio dal Parlamento, che deve assicurare la trasparenza. Ricorda che la normativa in materia di conflitto d'interesse risale al 2004 e sottolinea come la stessa, in ragione dell'evoluzione dei soggetti interessati, necessiti di interventi di aggiornamento.

Prende invece atto con rammarico che la maggioranza ha scelto di non cogliere la possibilità di lavorare insieme alle opposizioni per predisporre una normativa che consenta ai cittadini di ritrovare la fiducia



nei confronti delle istituzioni. Si tratta di un brutto segnale che gli elettori interpreteranno come la rinuncia della maggioranza a trattare una materia così delicata.

Alessandro URZÌ (FDI) osserva come gli interventi svolti dai colleghi siano tesi a garantire un esito positivo sul tema del conflitto d'interessi. Ritiene di poterli rassicurare circa tale esito, sottolineando come anche l'emendamento del relatore 1.6 vada nella medesima direzione. Rileva, inoltre, che l'attività conoscitiva già svolta dalla Commissione costituirà un presupposto importante che sarà validamente utilizzato durante il lavoro di merito che si svolgerà per esaminare lo schema di decreto legislativo che il Governo necessariamente sottoporrà all'esame della Commissione.

Ritiene, pertanto, che l'emendamento del relatore manifesti la volontà della maggioranza di intervenire, con una modalità chiara, sulla materia e che pertanto vada sostenuto.

Sottolinea, in fine, che il subemendamento a sua firma 0.1.6.2 è volto semplicemente ad integrare il contenuto della proposta emendativa del relatore, riconoscendo, tra le cariche di governo delle province autonome di Trento e di Bolzano, il presidente della provincia e i componenti della giunta provinciale.

La Commissione, con distinte votazioni, approva i subemendamenti Urzì 0.1.6.2 e Iezzi 0.1.6.3 (*vedi allegato 3*).

Alessandro URZÌ (FDI) accetta la riformulazione del subemendamento Schullian 0.1.6.1, del quale è cofirmatario.

La Commissione approva il subemendamento Schullian 0.1.6.1 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato 3*) e respinge il subemendamento Alfonso Colucci 0.1.6.4.

Alfonso COLUCCI (M5S) desidera che rimanga agli atti che il deputato Giachetti ha votato in senso contrario sul subemendamento a sua firma 0.1.6.4. Prende pertanto atto che il gruppo di Italia Viva è contrario al divieto di percezione di erogazioni

provenienti da Stati esteri da parte dei titolari di cariche pubbliche.

Richiamandosi alle considerazioni già espresse ieri in Assemblea, sottolinea come una legge che separi chiaramente gli interessi personali di chi esercita funzioni pubbliche dai doveri che attengono all'esercizio della carica pubblica non sia un'esigenza posta soltanto dal presidente Conte, avendo tradizioni culturali antichissime. In proposito, richiama Platone che, ripartendo la società in tre classi, sottolineava come ciascuna di esse dovesse curare l'interesse del gruppo di appartenenza. Fa quindi cenno all'Etica Nicomachea di Aristotele che faceva distinzione tra il bene personale e quello comune e richiama il *De Officiis* di Cicerone nel quale viene scolpita la distinzione tra vita pubblica e vita privata. Ricorda, inoltre, la filosofia stoica di Seneca e l'imperativo categorico di Immanuel Kant.

Evidenzia quindi che una separazione netta tra i doveri pubblici e gli interessi personali sia un concetto insito nella nostra cultura che attiene ad una ordinata vita pubblica e che dovrebbe essere avvertito come urgente da parte dei soggetti che sono chiamati a rivestire ruoli pubblici. Ritiene invece che, con la previsione di un termine di ventiquattro mesi per l'esercizio della delega, la maggioranza intenda rinnegare questa nobile tradizione culturale.

La Commissione approva l'emendamento 1.6 del relatore (*vedi allegato 3*).

Nazario PAGANO, *presidente*, avverte che, a seguito dell'approvazione dell'emendamento 1.6 del relatore, le restanti proposte emendative risultano precluse e pertanto non saranno poste in votazione.

Avverte quindi che, essendosi concluso l'esame delle proposte emendative e subemendative, il testo del provvedimento, come modificato dalla proposta emendativa del relatore e relativi subemendamenti approvati, sarà trasmesso alle Commissioni competenti in sede consultiva ai fini del prescritto parere.

Sospende, quindi, la seduta al fine di acquisire i pareri delle Commissioni competenti in sede consultiva.

**La seduta, sospesa alle 14.45, è ripresa alle 15.50.**

Nazario PAGANO, *presidente*, avverte che sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni VI e VIII, mentre il Comitato per la legislazione e la V Commissione esprimeranno il parere ai fini della discussione in Assemblea. Avverte altresì che le Commissioni II, III, VII, IX, X, XI, XIV e la Commissione parlamentare per le questioni regionali hanno comunicato di non esprimersi sul provvedimento in esame.

Comunica altresì che è stata presentata una proposta di correzione di forma volta solamente a modificare il titolo del provvedimento a seguito delle modifiche introdotte.

La Commissione approva la proposta di correzione di forma (*allegato 4*).

Gianni CUPERLO (PD-IDP) dichiara di voler svolgere una breve dichiarazione di voto sul conferimento del mandato al relatore, avendo già esposto il collega Alfonso Colucci e la collega Bonafè le ragioni per cui si ritiene che si stia per compiere un ennesimo strappo dal punto di vista del metodo che dovrebbe caratterizzare l'ordinato svolgimento dei lavori della Commissione. Dichiarando di aver ascoltato con attenzione le considerazioni legittime del collega Urzì a sostegno della scelta di procedere a mezzo di delega al Governo, fa tuttavia presente che rimane un dato politico sostanziale. Rileva quindi come si tratti del secondo episodio, dopo quello relativo al salario minimo, in cui la maggioranza sequestra una proposta dell'opposizione per trasferirla in capo al Governo. Precisa che il richiamato strappo in realtà allude a una questione sostanziale, perché nella dialettica parlamentare storicamente intesa si consente alle opposizioni di portare nelle aule parlamentari attraverso proprie proposte le istanze e le urgenze di una parte del Paese. Nel sottolineare che tali casi hanno visto la maggioranza aperta al dialogo e al confronto, benché naturalmente in una logica emendativa, che tenesse conto della volontà espressa dalla forza delle po-

sizioni, considera il duplice colpo di mano, compiuto oltretutto su due materie significative e simboliche, un precedente sbagliato per diverse ragioni che attengono anche alla storia migliore della dialettica parlamentare del nostro Paese. Dichiarando quindi che, se dovesse indicare ad un ragazzo il decennio più significativo quanto a capacità riformatrice dell'Italia e delle sue istituzioni, farebbe riferimento agli anni settanta, per quanto segnati dalla violenza politica, dallo stragismo e dal terrorismo brigatista, eversivo e fascista. Fa infatti presente che tra il 1970 e il 1978 si è sperimentato il più formidabile volume di riforme che hanno modificato la Costituzione materiale del Paese, richiamando a tale proposito lo statuto dei lavoratori, lo spostamento della maggiore età da 21 a 18 anni, la modifica del diritto di famiglia, con il riconoscimento dei figli nati fuori dal matrimonio, la legge sul divorzio, la riforma della RAI e le nuove norme in materia di diritto penale a tutela dell'imputato. Ricorda in particolare il grandioso e tragico 1978, in cui tre importanti leggi portarono a compimento la parabola riformatrice, vale a dire la legge n. 194 sull'interruzione volontaria di gravidanza, l'istituzione del Servizio sanitario nazionale e la legge n. 180, cosiddetta Basaglia, licenziata il 13 maggio dalla Commissione di merito, a pochi giorni dalla scoperta del cadavere di Aldo Moro, per volontà dell'esponente della Democrazia cristiana ed ex staffetta partigiana Tina Anselmi. Evidenzia che tali importanti riforme sono accomunate dal fatto di essere state approvate con una maggioranza parlamentare ben più ampia della maggioranza politica che sosteneva il Governo dell'epoca, non certamente per il *bon ton* dell'epoca ma perché esse riflettevano esigenze ed urgenze che una parte significativa del Paese imponeva alle istituzioni di recepire. Ritiene quindi grave l'atteggiamento della maggioranza che ha certamente la forza dei numeri ma a cui manca un'attenzione più rigorosa verso la storia migliore del nostro Paese e la ricchezza che il dibattito parlamentare può portare. Ritiene che, se su salario minimo e conflitto d'interessi la maggioranza si

fosse applicata a una discussione di merito, ciò avrebbe consentito a entrambe le parti di arricchire reciprocamente le proprie visioni sull'argomento: invece a breve la maggioranza alzerà la mano e sequestrerà una proposta dell'opposizione per trasformarla in una delega, che forse vedrà la luce o forse no. Si rivolge in particolare al collega Urzi, precisando di considerare tale aspetto persino secondario. Parafrasando quindi la formidabile battuta di Jep Gambardella nel film *La grande bellezza* di Paolo Sorrentino, si potrebbe dire che la maggioranza « non vuole soltanto partecipare al processo legislativo, vuole anche avere il potere di farlo fallire ». In conclusione, a nome del Partito democratico, preannuncia il voto contrario sul conferimento del mandato al relatore.

Filiberto ZARATTI (AVS) si unisce alle considerazioni del collega Cuperlo, il cui ragionamento dimostra in modo affascinante il *vulnus* inferto alla democrazia dalla decisione della maggioranza di sottrarre con la forza dei numeri alle opposizioni il diritto, previsto peraltro anche dal Regolamento, di discutere nel merito le proprie proposte, vedendosele certamente anche emendate, perché ciò è nella potestà del Parlamento. Considera quindi particolarmente odioso che, con il salario minimo e con il conflitto di interessi, la maggioranza con un proprio emendamento svuoti di contenuto le proposte originarie e conferisca una delega al Governo. Ritiene ancor di più discutibile che ciò accada proprio in una materia così delicata come il conflitto di interessi, in cui il Parlamento dovrebbe essere autonomo dal potere esecutivo e in cui il Governo non dovrebbe intervenire. Nel ricordare che, quando per la prima volta l'onorevole Tremaglia avanzò la proposta sul voto degli italiani all'estero, tale proposta fu discussa, modificata e infine approvata dall'allora maggioranza, rileva come vi sia quindi un altro modo di esercitare le funzioni che gli elettori hanno garantito a chi ha vinto. Considera ancor più grave la scelta della maggioranza, dal momento che allo strumento della proposta in quota opposizione si è fatto ricorso con molta prudenza e limitatamente a grandi questioni. Aggiunge che in materia di con-

flitti di interessi vi sarebbe un gran bisogno di intervenire e che se il Governo avesse avuto la necessaria sensibilità, invece di dedicarsi al decreto Cutro e a tutti quelli che lo hanno seguito, avrebbe dedicato una parte del tempo a predisporre una propria proposta. Esprime quindi un'amarezza di fondo, considerato che, sminuendo le opposizioni, si sminuisce il ruolo del Parlamento e la funzione di ogni singolo parlamentare e quindi il mandato costituzionale di parlare a nome della nazione. Manifesta inoltre la propria preoccupazione per l'errata interpretazione che la maggioranza sembra dare al concetto di democrazia, che non significa certamente che chi ha un voto in più prende tutto. Precisa che in democrazia certamente la maggioranza ha tutto il diritto di governare, mentre l'opposizione svolge la propria funzione, e tuttavia non si può privare per ciò una parte fondamentale del Paese, nel caso specifico forse anche maggioritaria, della possibilità di far valere le proprie istanze. Preannuncia in conclusione il voto contrario del suo gruppo e la prosecuzione della battaglia su questa vicenda.

Alfonso COLUCCI (M5S) per le ragioni già ampiamente espresse in precedenza rileva che il voto che la Commissione si appresta ad esprimere si qualifica come una pessima pagina di vita parlamentare. Richiamando le motivazioni magistralmente illustrate dai deputati Cuperlo e Zaratti, in cui si riconosce totalmente, evidenzia che in tutte le brutte occasioni si possono rinvenire elementi positivi e che, pertanto, pur sconfitto politicamente, ricava grande soddisfazione dalla piena condivisione con i richiamati colleghi quanto al fondamentale concetto di democrazia. Considera tale soddisfazione riparatoria del danno che la maggioranza produce in questo momento e, rivolgendosi ai colleghi Cuperlo e Zaratti, dichiara di aver apprezzato gli emendamenti legittimi, correttivi e migliorativi presentati dai rispettivi gruppi al testo originario, emendamenti che confermano comunque l'adesione al solido impianto teso a introdurre una rigorosa normativa sul conflitto di interessi. Nel sottolineare che anche ciò rappresenta un indice del buon

funzionamento della democrazia ed è un segno di credibilità della politica nei confronti dei cittadini, fa presente che il Movimento 5 Stelle si sarebbe accinto a un esame scevro da qualsiasi chiusura ideologica, a dimostrazione del fatto che la proposta di legge fosse aperta a tutti gli interventi migliorativi. Sottolineando che al contrario si è trovato di fronte un muro di muta e insensata ideologia, nel ribadire che il seme della condivisione con i colleghi Cuperlo e Zaratti sui principi fondamentali della Costituzione costituisce motivo di grande soddisfazione, preannuncia il convinto voto contrario del suo gruppo sul conferimento del mandato al relatore.

Alessandro URZÌ (FDI), evitando di ribadire quanto già detto in precedenza, fa presente che di fatto si è comunque avviato un percorso che porterà inevitabilmente la Commissione Affari costituzionali a esaminare un testo in materia di conflitto di interessi, prendendo atto che la minoranza politica oggi non intende riconoscere a se stessa parte del merito. Con riguardo alle considerazioni appena svolte dai colleghi, chiede ai colleghi, che possono eventualmente rispondere anche per le vie brevi dopo la seduta, quali proposte di legge di

iniziativa dell'allora minoranza di Fratelli d'Italia siano state approvate nella scorsa legislatura. Nel far presente che, al di là delle parole, è necessaria una coerenza nell'azione che dia sostanza alle posizioni espresse, dichiara di non ricordare da parte delle tre forze politiche intervenute approccio analogamente positivo rispetto al valore del contributo che la sua parte politica avrebbe potuto fornire all'epoca. Preannuncia infine il voto favorevole del suo gruppo sul conferimento del mandato al relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire il mandato al relatore, onorevole Paolo Emilio Russo, a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame come modificato a seguito dell'approvazione della proposta emendativa del relatore e dei relativi subemendamenti. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Nazario PAGANO, *presidente*, avverte che la Presidenza si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

**La seduta termina alle 16.10.**

## ALLEGATO 1

**DL 10/2024: Disposizioni urgenti sulla *governance* e sugli interventi di competenza della Società « Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A. ». C. 1790 Governo, approvato dal Senato.**

**PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 1790, approvato dal Senato, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 febbraio 2024, n. 10, recante « *Disposizioni urgenti sulla governance e sugli interventi di competenza della società "Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 s.p.a."* »;

*rilevato che:*

il decreto-legge è volto ad accelerare la realizzazione delle opere necessarie allo svolgimento degli eventi sportivi previsti dai XXV Giochi olimpici invernali e dai XIV Giochi paralimpici invernali « Milano Cortina 2026 », diversificando i soggetti attuatori e assicurando al contempo l'attuazione degli interventi da parte di soggetti che possiedono le competenze tecniche specifiche per tale categoria di opere, nonché a procedere ad una revisione della *governance* della società « Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A. », al fine di assicurare un'efficiente ed efficace gestione della stessa, distinguendo compiti, funzioni, attività e responsabilità all'interno degli organi sociali;

in particolare, a seguito dell'esame del disegno di legge di conversione da parte del Senato, l'articolo 1 del decreto-legge individua a decorrere dal 6 febbraio 2024 la società ANAS S.p.A. quale soggetto attuatore delle opere elencate nell'Allegato A del decreto-legge, prevedendo che essa subentri alla Società « Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A. » nonché RFI S.p.A. quale soggetto attuatore degli interventi indicati all'Allegato A-bis e FERROVIENORD S.p.A. quale soggetto attuatore dell'intervento « Sede T2 MPX – Collegamento alla rete ferroviaria nazionale »;

l'articolo 2 modifica la *governance* della Società « Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A. » con riferimento alle funzioni del presidente, dell'amministratore delegato e del consigliere, attribuendo all'amministratore delegato le funzioni di commissario straordinario per la realizzazione degli interventi stradali indicati all'Allegato B nonché per gli interventi di adeguamento di alcuni specifici impianti sportivi e stabilisce che i due componenti dell'organo di amministrazione designati dalle regioni debbano essere designati uno dalla regione Lombardia e l'altro congiuntamente dalla regione Veneto e dalle province autonome di Trento e Bolzano;

l'articolo 3 stabilisce che l'amministratore delegato della società ANAS S.p.A. subentri quale commissario straordinario per la realizzazione dell'intervento relativo alla strada statale SS 36 – Messa in sicurezza della tratta Giussano-Civate, che l'amministratore delegato di RFI S.p.A. subentri quale commissario straordinario per la realizzazione degli interventi di soppressione passaggi a livello insistenti sulla strada statale 38, potendo avvalersi delle strutture della medesima società oltre che delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e degli altri enti territoriali;

l'articolo 3-bis prevede ed incentiva l'intervento delle amministrazioni territoriali interessate a favorire ed implementare il settore paesaggistico ed ambientale con iniziative pianificate *ad hoc*. In particolare, la disposizione introdotta dal Senato stabilisce che gli enti territoriali interessati dai Giochi olimpici e paralimpici invernali possano concorrere a finanziare e svolgere attività inerenti ai Giochi e finalizzate a favorire l'impatto positivo sul territorio di

rispettiva competenza dal punto di vista sociale, ambientale ed economico, che gli enti concedenti degli impianti sportivi sono autorizzati a procedere alla revisione del relativo contratto al fine di regolare gli effetti della mancata fruizione dei medesimi impianti da parte dei concessionari, che le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e i comuni interessati dai Giochi olimpici possono disporre l'occupazione temporanea di aree attigue a quelle destinate alla realizzazione delle opere di impiantistica sportiva e infrastrutturali se ciò risulti necessario ad assicurare la fruibilità e funzionalità degli impianti e delle infrastrutture nonché lo svolgimento dell'evento e che le disponibilità derivanti dalle economie conseguite sono destinate alle finalità definite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e, per le relative parti di competenza, di concerto con il Ministro per lo sport e i giovani, previa intesa con le regioni Lombardia e Veneto e le province autonome di Trento e di Bolzano;

L'articolo 4 reca una serie di disposizioni transitorie e finanziarie nonché, a seguito dell'esame in Senato, disposizioni sull'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali finalizzate al contrasto al dissesto idrogeologico, e l'articolo 5 dispone sull'entrata in vigore del decreto-legge;

L'Allegato A prevede l'elenco delle opere complementari in ambito stradale connesse allo svolgimento dell'evento Milano-Cortina 2026 affidate ad ANAS S.p.a. come soggetto attuatore; l'Allegato B prevede l'elenco delle opere complementari in ambito stradale per cui è disposta la nomina dell'amministratore delegato della Società « Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A. » quale commissario straordinario mentre l'Allegato A-bis elenca le opere complementari in ambito ferroviario connesse allo svolgimento dell'evento Milano-Cortina 2026 affidate a RFI S.p.A. come soggetto attuatore;

*ritenuto che:*

*per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite:*

vengono in rilievo prevalentemente i temi degli interventi infrastrutturali e dei contratti pubblici;

la Corte costituzionale, con la sentenza n. 16 del 2010, ha chiarito che il settore delle infrastrutture non appare riconducibile a una specifica materia prevista dall'articolo 117 della Costituzione, in quanto per infrastrutture devono intendersi le opere finalizzate alla realizzazione di complessi costruttivi destinati ad uso pubblico, nei campi più diversi, che incidono su materie di competenza legislativa concorrente ma coinvolgono anche materie di competenza esclusiva dello Stato;

con riferimento all'attività contrattuale della pubblica amministrazione, con la sentenza n. 401 del 2007 la Corte costituzionale ha precisato che, essendo funzionalizzata al perseguimento dell'interesse pubblico, essa si caratterizza sia per un momento tipicamente procedimentale di evidenza pubblica, ascrivibile alla materia tutela della concorrenza, sia per un momento negoziale riconducibile alla materia ordinamento civile, entrambe di competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere e) e l) della Costituzione;

ai fini del coinvolgimento delle autonomie territoriali, necessario alla luce di tale concorso di competenze, il decreto-legge, oltre a prevedere all'articolo 2 che due dei componenti dell'organo di amministrazione della Società « Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A. » siano designati uno dalla regione Lombardia e un altro, congiuntamente, dalla regione Veneto e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, prevede ulteriori forme di coinvolgimento all'articolo 3-bis,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

## ALLEGATO 2

**Disposizioni in materia di conflitti di interessi e delega al Governo per l'adeguamento della disciplina relativa ai titolari delle cariche di governo locali e ai componenti delle autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione, nonché disposizioni concernenti il divieto di percezione di erogazioni provenienti da Stati esteri da parte dei titolari di cariche pubbliche. C. 304 Conte.**

**EMENDAMENTO 1.6 DEL RELATORE E RELATIVI SUBEMENDAMENTI**

**ART. 1.**

*All'emendamento 1.6 del relatore, al comma 1, alinea, dopo le parole: statali, regionali aggiungere le seguenti: e delle province autonome di Trento e Bolzano*

*Conseguentemente, al medesimo comma, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

c) per titolari di cariche di governo delle province autonome di Trento e di Bolzano si intendono il presidente della provincia e i componenti della giunta provinciale.

**0.1.6.2.** Urzì.

*All'emendamento 1.6 del relatore, comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il decreto legislativo di cui al comma 1 tiene conto di quanto previsto dall'articolo 29-bis della legge 28 dicembre 2005, n. 262.*

**0.1.6.3.** Iezzi, Bordonali, Ravetto, Stefani, Ziello.

*All'emendamento 1.6 del relatore, dopo il comma 4, inserire il seguente:*

4-bis. Le disposizioni della presente legge e quelle dei decreti legislativi emanati in attuazione della stessa sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di

Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

**0.1.6.1.** Schullian, Urzì, Gebhard, Steger, Manes.

*All'emendamento 1.6 del relatore, parte consequenziale, sostituire le parole: sopprimere gli articoli dal 2 a 18 con le seguenti: sopprimere gli articoli da 2 a 14 e da 16 a 18.*

*Conseguentemente, al medesimo articolo, alla rubrica, premettere le parole seguenti: « Disposizioni concernenti il divieto di percezione di erogazioni provenienti da Stati esteri da parte dei titolari di cariche pubbliche e ».*

**0.1.6.4.** Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

*Sostituirlo con il seguente:*

**Art. 1.**

*(Delega al Governo per riforma della disciplina in materia di conflitto di interessi per i titolari di cariche di governo statali, regionali e per i presidenti e i componenti delle autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un

decreto legislativo di riforma della disciplina in materia di conflitto di interessi per i titolari di cariche di governo statali, regionali e per i presidenti e i componenti delle autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione. Ai fini della presente legge:

*a)* per titolari di cariche di governo statali si intendono il Presidente del Consiglio dei ministri; i Vicepresidenti del Consiglio dei ministri, i Ministri, i Viceministri, i Sottosegretari di Stato e i Commissari straordinari del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

*b)* per titolari di cariche di governo regionali si intendono il presidente della regione e i componenti della giunta regionale.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

*a)* individuazione di una situazione di conflitto di interessi quando uno dei soggetti di cui al comma 1 partecipa all'adozione di un atto o omette l'adozione di un atto dovuto trovandosi in una delle situazioni di incompatibilità individuate dalle lettere da *b)* a *f)*;

*b)* individuazione delle situazioni di incompatibilità tra la titolarità degli incarichi di cui al comma 1 e l'assunzione di cariche, uffici, funzioni, con previsione che tra tali cariche, uffici e funzioni rientrino quelle in enti di diritto pubblico, anche economici, in imprese pubbliche o private, in organismi di diritto pubblico, consorzi, nonché aziende speciali e istituzioni previste dall'articolo 114 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

*c)* individuazione delle situazioni di incompatibilità tra la titolarità degli incarichi di cui al comma 1 e lo svolgimento di attività professionali od lavoro autonomo, in forma associata o societaria, di consulenza o arbitrale, svolte in favore di soggetti pubblici o privati;

*d)* disciplina delle situazioni di incompatibilità di cui alla lettera *b)* e *c)* con previsione di un termine temporale per la rimozione di tali situazioni;

*e)* individuazione di un'ulteriore situazione di incompatibilità, per i soggetti di cui al comma 1, con la proprietà, il possesso o la disponibilità di partecipazioni superiori al 50 per cento del capitale sociale di un'impresa che svolge la propria attività in regime di concessione rilasciata dallo Stato o dalle regioni, di un'impresa che sia titolare di diritti esclusivi o che operi in regime di monopolio;

*f)* disciplina delle situazioni di incompatibilità di cui alla lettera *e)* con previsione di un termine temporale per l'opzione tra il mantenimento delle cariche di cui al comma 1 e il conferimento delle partecipazioni a una società fiduciaria autorizzata a operare ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966;

*g)* previsione di obblighi di dichiarazione, per i soggetti di cui al comma 1, al momento dell'assunzione della carica ai fini dell'accertamento della presenza delle situazioni di incompatibilità di cui alle lettere *b)*, *c)* e *d)*;

*h)* previsione, per i soggetti di cui al comma 1, dell'obbligo di astenersi dal partecipare a qualsiasi decisione che possa determinare situazioni di conflitto di interessi ai sensi della lettera *a)*;

*i)* previsione delle modalità con le quali la situazione di conflitto di interessi può essere rimossa;

*l)* attribuzione di poteri di vigilanza, di accertamento e di eventuale sanzione delle violazioni all'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) e, con riferimento alle violazioni imputabili al presidente e ai componenti dell'AGCM, all'Autorità nazionale anticorruzione.

3. Lo schema di decreto legislativo di cui al comma 1 è trasmesso, almeno sessanta giorni prima della scadenza del termine previsto per la sua adozione, alla Camera dei deputati e al Senato della



Repubblica per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia, da rendere entro trenta giorni dalla trasmissione, decorsi i quali il decreto legislativo può essere comunque adottato.

4. La legge 20 luglio 2004, n. 215, è abrogata a decorrere dalla data di entrata

in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1.

*Conseguentemente, sopprimere gli articoli da 2 a 18.*

**1.6.** Il Relatore.

## ALLEGATO 3

**Disposizioni in materia di conflitti di interessi e delega al Governo per l'adeguamento della disciplina relativa ai titolari delle cariche di governo locali e ai componenti delle autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione, nonché disposizioni concernenti il divieto di percezione di erogazioni provenienti da Stati esteri da parte dei titolari di cariche pubbliche. C. 304 Conte.**

**PROPOSTA EMENDATIVA E RELATIVI SUBEMENDAMENTI APPROVATI**

## ART. 1.

*All'emendamento 1.6 del relatore, al comma 1, dopo le parole: statali e regionali aggiungere le seguenti: e delle province autonome di Trento e di Bolzano.*

*Conseguentemente, al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

c) per titolari di cariche di governo delle province autonome di Trento e di Bolzano si intendono il presidente della provincia e i componenti della giunta provinciale:.

**0.1.6.2.** Urzì.

*All'emendamento 1.6 del relatore, comma 3, aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

m) prevedere che si tenga conto di quanto disposto dall'articolo 29-bis della legge 28 dicembre 2005, n. 262.

**0.1.6.3.** Iezzi, Bordonali, Ravetto, Stefani, Ziello.

*All'emendamento 1.6 del relatore, dopo il comma 5, inserire il seguente:*

6. Le disposizioni della presente legge costituiscono principi fondamentali per le regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione. Le medesime disposizioni e quelle dei decreti legislativi emanati in attuazione della stessa sono applicabili nelle

regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

**0.1.6.1.** *(Nuova formulazione)* Schullian, Urzì, Gebhard, Steger, Manes.

*Sostituirlo con il seguente:*

## Art. 1.

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la riforma della disciplina in materia di conflitti di interessi dei titolari di cariche di governo statali e regionali nonché dei presidenti e componenti delle autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione.

2. Ai fini della presente legge:

a) per titolari di cariche di governo statali si intendono il Presidente del Consiglio dei ministri, i Vicepresidenti del Consiglio dei ministri, i Ministri, i Viceministri, i Sottosegretari di Stato e i Commissari straordinari del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

b) per titolari di cariche di governo regionali si intendono il presidente della regione e i componenti della giunta regionale.

3. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) individuare una situazione di conflitto di interessi quando uno dei soggetti di cui al comma 2 partecipa all'adozione di un atto od omette l'adozione di un atto dovuto trovandosi in una delle situazioni di incompatibilità indicate alle lettere b), c) ed e) del presente comma;

b) prevedere che vi sia incompatibilità tra la titolarità delle cariche di cui al comma 2 e l'assunzione di cariche, uffici e funzioni, tra cui rientrano quelli in enti di diritto pubblico, anche economici, in organismi di diritto pubblico, in imprese pubbliche o private, in consorzi nonché nelle aziende speciali e nelle istituzioni previste dall'articolo 114 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

c) prevedere che vi sia incompatibilità tra la titolarità delle cariche di cui al comma 2 e lo svolgimento di attività professionali o di lavoro autonomo, in forma associata o societaria, di consulenza o arbitrali, svolte in favore di soggetti pubblici o privati;

d) prevedere un termine per la rimozione delle situazioni di incompatibilità di cui alle lettere b) e c);

e) prevedere che vi sia incompatibilità tra la titolarità delle cariche di cui al comma 2 e la proprietà, il possesso o la disponibilità di partecipazioni superiori al 50 per cento del capitale sociale di un'impresa che svolga la propria attività in regime di concessione rilasciata dallo Stato o dalle regioni o di un'impresa che sia titolare di diritti esclusivi o che operi in regime di monopolio;

f) previsione di un termine per esercitare l'opzione tra il mantenimento delle

cariche di cui al comma 2 e il conferimento delle partecipazioni a una società fiduciaria autorizzata a operare ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966;

g) prevedere obblighi di dichiarazione, per i soggetti di cui al comma 2, al momento dell'assunzione della carica, ai fini dell'accertamento dell'esistenza delle situazioni di incompatibilità di cui alle lettere b) e c) del presente comma;

h) prevedere, per i soggetti di cui al comma 2, l'obbligo di astenersi dal partecipare a qualsiasi decisione che possa determinare situazioni di conflitto di interessi ai sensi della lettera a);

i) disciplinare le modalità con le quali la situazione di conflitto di interessi può essere rimossa;

l) attribuire i poteri di vigilanza, di accertamento e di sanzione delle violazioni all'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) e, con riferimento alle situazioni di incompatibilità riguardanti il presidente e i componenti dell'AGCM, all'Autorità nazionale anticorruzione.

4. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 è trasmesso, almeno sessanta giorni prima della scadenza del termine previsto per la sua adozione, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia, da rendere entro trenta giorni dalla trasmissione, decorsi i quali il decreto legislativo può essere comunque adottato.

5. La legge 20 luglio 2004, n. 215, è abrogata a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1.

*Conseguentemente, sopprimere gli articoli da 2 a 18.*

**1.6.** Il Relatore.

## ALLEGATO 4

**Disposizioni in materia di conflitti di interessi e delega al Governo per l'adeguamento della disciplina relativa ai titolari delle cariche di governo locali e ai componenti delle autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione, nonché disposizioni concernenti il divieto di percezione di erogazioni provenienti da Stati esteri da parte dei titolari di cariche pubbliche. C. 304 Conte.**

**CORREZIONE DI FORMA APPROVATA**

Il titolo è sostituito dal seguente: « De- | e delle province autonome di Trento e di  
lega al Governo per riforma della disciplina | Bolzano nonché dei presidenti e compo-  
in materia di conflitti di interessi dei tito- | nenti delle autorità indipendenti di garan-  
lari di cariche di governo statali e regionali | zia, vigilanza e regolazione ».

## III COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari esteri e comunitari)

#### S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE SULLA POLITICA ESTERA PER L'INDO-PACIFICO.

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulle tematiche relative alla proiezione dell'Italia e dei Paesi europei nell'Indo-pacifico  
(Svolgimento e conclusione) ..... 29

#### COMITATO PERMANENTE SULLA POLITICA ESTERA PER L'INDO-PACIFICO

##### INDAGINE CONOSCITIVA

*Giovedì 21 marzo 2024. — Presidenza del  
presidente Paolo FORMENTINI.*

#### **La seduta comincia alle 8.30.**

**Sulle tematiche relative alla proiezione dell'Italia e  
dei Paesi europei nell'Indo-pacifico.**

*(Svolgimento e conclusione).*

Paolo FORMENTINI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati. Introduce, quindi, l'audizione.

Axel BERKOFISKY, *professore associato presso il Dipartimento di Scienze Politiche e*

*Sociali dell'Università di Pavia*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'indagine conoscitiva.

Intervengono, quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni Lia QUARTAPELLE PROCOPIO (PD-IDP), in videoconferenza, Franco TIRELLI (NM(N-C-U-I)-M) e, a più riprese, Paolo FORMENTINI, *presidente*.

Axel BERKOFISKY, *professore associato presso il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell'Università di Pavia*, risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Paolo FORMENTINI, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

#### **La seduta termina alle 9.**

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

## IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

---

### S O M M A R I O

#### INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulla difesa cibernetica: nuovi profili e criticità.

Audizione del Direttore dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, Bruno Frattasi (*Svolgimento e conclusione*) ..... 30

#### INDAGINE CONOSCITIVA

*Giovedì 21 marzo 2024. — Presidenza della presidente Antonino MINARDO.*

#### **La seduta comincia alle 8.30.**

**Indagine conoscitiva sulla difesa cibernetica: nuovi profili e criticità.**

**Audizione del Direttore dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, Bruno Frattasi.**

*(Svolgimento e conclusione).*

Antonino MINARDO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione.

Bruno FRATTASI, *Direttore dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'indagine conoscitiva.

Intervengono, quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Giorgio MULÈ (FI-PPE), Anastasio CARRÀ (LEGA) e Mauro MALAGUTI (FDI), ai quali replica Bruno FRATTASI, *Direttore dell'Agenzia per la cybersicurezza*.

Antonino MINARDO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, ringrazia tutti gli ospiti presenti e dichiara quindi conclusa l'audizione.

#### **La seduta termina alle 9.20.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

## VI COMMISSIONE PERMANENTE

### (Finanze)

#### S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	31
SEDE CONSULTIVA:	
Disposizioni in materia di conflitti di interessi e delega al Governo per l'adeguamento della disciplina relativa ai titolari delle cariche di governo locali e ai componenti delle autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione, nonché disposizioni concernenti il divieto di percezione di erogazioni provenienti da Stati esteri da parte dei titolari di cariche pubbliche. C. 304 Conte (Parere alla I Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	31
ALLEGATO ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	33

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Giovedì 21 marzo 2024.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.50 alle 14.

#### SEDE CONSULTIVA

*Giovedì 21 marzo 2024. — Presidenza del presidente Marco OSNATO.*

#### La seduta comincia alle 15.

**Disposizioni in materia di conflitti di interessi e delega al Governo per l'adeguamento della disciplina relativa ai titolari delle cariche di governo locali e ai componenti delle autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione, nonché disposizioni concernenti il divieto di percezione di erogazioni provenienti da Stati esteri da parte dei titolari di cariche pubbliche.**

**C. 304 Conte.**

(Parere alla I Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Marco OSNATO, *presidente*, invita il relatore, onorevole Centemero, a illustrare il provvedimento in esame.

Giulio CENTEMERO (LEGA), *relatore*, preliminarmente ricorda che il relatore del provvedimento presso la I Commissione Affari Costituzionali ha depositato un emendamento integralmente sostitutivo del contenuto del provvedimento e che la proposta emendativa, con alcuni subemendamenti, è stata approvata. A seguito dell'approvazione degli emendamenti in Commissione il testo si compone di un solo articolo, che introduce una delega al Governo per la riforma della disciplina in materia di conflitto di interessi.

Il comma 1 dell'articolo unico reca le definizioni rilevanti; il comma 2 introduce i principi e i criteri direttivi per l'esercizio della delega.

Il comma 3 individua le procedure per l'esercizio della delega, segnatamente disponendo che sugli schemi di decreto legi-

slativo sia espresso il parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari. Il comma 4 dispone la conseguente abrogazione della vigente disciplina del conflitto di interessi, contenuta nella legge n. 215 del 2004, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di riforma.

Per quanto riguarda i profili di competenza della Commissione Finanze, segnala che l'articolo 1, comma 2, lettera *f*) delega l'Esecutivo a disciplinare specifiche situazioni di incompatibilità, prevedendo un termine temporale per l'opzione tra il mantenimento delle cariche e il conferimento della partecipazione ad una società fiduciaria autorizzata ad operare ai sensi della legge n. 1966 del 1939. Inoltre, l'articolo 1, comma 3, come integrato durante l'esame in sede referente, chiarisce che il decreto legislativo di riforma deve tenere conto di quanto previsto dalla legge sul risparmio – articolo 29-*bis* della legge 28 dicembre 2005, n. 262 – in tema di incompatibilità per i componenti e i dirigenti della CONSOB e della Banca d'Italia cessati dall'incarico.

Rammenta che il richiamato articolo 29-*bis* prevede che i componenti degli organi di vertice e i dirigenti della Commissione nazionale per le società e la borsa, nei due anni successivi alla cessazione dell'incarico, non possono intrattenere, direttamente o indirettamente, rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con i soggetti regolati né con società controllate da questi ultimi; dispone la nullità dei contratti conclusi in violazione di tale prescrizione. Le disposizioni predette non si applicano ai dirigenti che negli ultimi due anni di servizio sono stati responsabili esclusivamente di uffici di supporto. Esse si applicano anche ai componenti degli organi di vertice e ai dirigenti della Banca d'Italia e dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni per un periodo, non superiore a due anni, stabilito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare previo parere della Banca centrale europea, che viene richiesto entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della

presente disposizione. In attuazione di tale prescrizione è stato emanato il D.P.C.M. 20 gennaio 2015, che definisce il regime delle incompatibilità per i componenti degli organi di vertice e per i dirigenti della Banca d'Italia e dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) cessati dall'incarico.

Formula, in conclusione, una proposta di parere favorevole (*vedi allegato*).

Emiliano FENU (M5S) stigmatizza l'atteggiamento del Governo sul provvedimento in esame. Evidenzia infatti che l'Esecutivo, come già avvenuto nel recente passato, a fronte di una proposta di legge dell'opposizione che presenta profili di interesse per tutte le forze politiche toglie spazio al Parlamento, sostituendo il testo originario con una norma di delega.

Auspica un reale interesse dell'Esecutivo nell'approvazione e nell'implementazione del provvedimento, trattandosi di una tematica di rilevanza generale. Si rischia altrimenti, a suo parere, di generare situazioni pericolose per la collettività intera, rammentando, al di là del merito della proposta, che essa investe ogni livello di governo del Paese, ivi comprese le più alte cariche di Governo.

In una condizione di vuoto normativo i principali attori politici, quotidianamente posti in condizione di prendere delicate e fondamentali decisioni per l'economia del Paese – tra cui, a titolo di esempio, quelle relative alla gestione del debito pubblico – una volta cessati dall'incarico ben potrebbero essere assunti, a vario titolo, dai medesimi soggetti che sono stati beneficiati da tali decisioni. Ritiene che una siffatta condotta potrebbe qualificarsi, non giuridicamente ma perlomeno politicamente, quale alto tradimento nei confronti dello Stato.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

**La seduta termina alle 15.10.**



ALLEGATO

**Disposizioni in materia di conflitti di interessi e delega al Governo per l'adeguamento della disciplina relativa ai titolari delle cariche di governo locali e ai componenti delle autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione, nonché disposizioni concernenti il divieto di percezione di erogazioni provenienti da Stati esteri da parte dei titolari di cariche pubbliche. C. 304 Conte.**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La VI Commissione,  
esaminato il testo, come risultante dagli emendamenti approvati in sede referente, della proposta di legge C. 304 Conte, recante: « Disposizioni in materia di conflitti di interessi e delega al Governo per l'adeguamento della disciplina relativa ai titolari delle cariche di governo locali e ai componenti delle autorità indipendenti di

garanzia, vigilanza e regolazione, nonché disposizioni concernenti il divieto di percezione di erogazioni provenienti da Stati esteri da parte dei titolari di cariche pubbliche »,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

## VII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Cultura, scienza e istruzione)

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

DL 10/2024: Disposizioni urgenti sulla <i>governance</i> e sugli interventi di competenza della Società « Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A. ». C. 1790 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	34
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	40

##### SEDE REFERENTE:

Istituzione della Giornata nazionale in memoria dei giornalisti uccisi a causa dello svolgimento della loro professione. C. 1447 Paolo Emilio Russo ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	37
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	37
---	----

##### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-02178 Manzi: Iniziative urgenti per garantire le assunzioni dei docenti dei concorsi PNRR nonché degli idonei del concorso ordinario del 2020.	
5-02179 Grippo: Iniziative urgenti per garantire le assunzioni dei docenti dei concorsi PNRR nonché degli idonei del concorso ordinario del 2020 .....	38
ALLEGATO 2 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	41
5-02181 Caso: Iniziative in materia di proroga dei contratti dei collaboratori scolastici .....	38
ALLEGATO 3 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	42
5-02180 Piccolotti: Iniziative urgenti per l'immissione in ruolo degli idonei al concorso per docente ordinario del 2020 .....	38
ALLEGATO 4 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	43
5-02182 Amorese: Interventi per favorire la scelta degli studi classici nella scuola superiore .	39
ALLEGATO 5 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	44

##### SEDE CONSULTIVA

*Giovedì 21 marzo 2024. – Presidenza del presidente Federico MOLLICONE. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione e il merito, Paola Frassinetti.*

**La seduta comincia alle 13.55.**

**DL 10/2024: Disposizioni urgenti sulla *governance* e sugli interventi di competenza della Società « Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A. ». C. 1790 Governo, approvato dal Senato.**  
(Parere alla VIII Commissione).  
  
(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Grazia DI MAGGIO (FDI), *relatrice*, riferisce che la Commissione è chiamata ad esaminare, ai fini dell'espressione del parere alla VIII Commissione (Ambiente), il disegno di legge di conversione del decreto-legge 10/2024 recante Disposizioni urgenti sulla *governance* e sugli interventi di competenza della Società « Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A. », già approvato dal Senato.

Nel rinviare per una disamina più dettagliata del contenuto alla documentazione predisposta dagli uffici, fa presente che l'articolo 1, prevede che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, la società ANAS Spa sia individuato quale soggetto attuatore degli interventi indicati all'Allegato A, e subentra nei relativi rapporti giuridici attivi e passivi alla Società che era stata individuata come soggetto attuatore delle opere complementari in ambito stradale connesse allo svolgimento delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026.

Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore di tale disposizione, tale società deve trasmettere ad ANAS una relazione circa lo stato di attuazione degli interventi citati e degli impegni finanziari assunti nell'espletamento delle relative attività.

Il nuovo comma 1-*bis* che prevede, inoltre, che a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, RFI SpA è incaricata dell'attuazione di una serie di interventi indicati all'Allegato A-*bis*. Anche in questo caso entro il termine di quindici giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni in esame, la società precedentemente incaricata dovrà inviare a RFI S.p.A. una relazione sullo stato dei lavori.

Il nuovo comma 1-*ter*, individua la società Ferrovienord SpA quale soggetto attuatore dell'intervento « Sede T2 MXP – Collegamento alla rete ferroviaria nazionale » relativo all'aeroporto di Malpensa e subentra alla Società nei relativi rapporti giuridici attivi e passivi, nonché nei procedimenti amministrativi pendenti.

L'articolo 2, modificato in sede referente, inserisce delle modifiche al testo del decreto-legge n. 16 del 2020, introducendo

alcune innovazioni in merito al regime di funzionamento e di composizione dell'organo di amministrazione della Società preposta alla realizzazione delle infrastrutture funzionali alle Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026, prevedendo, in particolare, che, dei 3 membri designati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e l'Autorità di Governo competente in materia di sport, uno assuma le funzioni di Presidente e uno quelle di amministratore delegato. Rimane ferma la possibilità di partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni dell'organo di amministrazione da parte dell'amministratore delegato della Fondazione « Milano-Cortina 2026 ».

Si prevede, inoltre, che in capo all'Amministratore delegato *pro tempore* della Società rimangano le funzioni di Commissario straordinario per la realizzazione degli interventi stradali ricompresi nel solo Allegato B nonché per la realizzazione dei soli interventi di adeguamento della pista olimpica di bob e slittino « Eugenio Monti » di Cortina d'Ampezzo. La revisione della *governance* della Società muove dall'esigenza, secondo quanto indicato nella relazione illustrativa, di distinguere i compiti tra i diversi membri dell'organo di amministrazione al fine di assicurare un'efficiente ed efficace gestione della stessa, distinguendo compiti, funzioni, attività e responsabilità anche in considerazione delle attribuzioni commissariali su opere connesse non affidate ad ANAS. A seguito di alcune modifiche apportate durante l'esame in sede referente, si prevede che l'intervento pubblico per il completamento delle opere necessarie allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano-Cortina 2026, deve tenere conto delle esigenze degli atleti e delle persone con disabilità.

L'articolo 3 stabilisce che l'amministratore delegato *pro tempore* di ANAS S.p.a. subentra quale commissario straordinario per la realizzazione dell'intervento relativo alla SS 36 – Messa in sicurezza della tratta Giusano-Civate. Al Commissario straordinario, che potrà nominare fino a un massimo di due sub-commissari scelti tra il personale di

Anas, sono attribuiti i poteri dei commissari straordinari previsti dall'articolo 4 del decreto-legge n. 32 del 2019. Al Commissario e agli eventuali sub-commissari nominati non spettano compensi, gettoni di presenza e indennità comunque denominate. Per lo svolgimento delle funzioni commissariali, il Commissario può avvalersi delle strutture della medesima società, delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e degli altri enti territoriali, che provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

A seguito delle modifiche apportate al Senato, inoltre, si prevede che l'amministratore delegato *pro tempore* di RFI SpA subentra quale commissario straordinario per la realizzazione degli interventi di rimozione di passaggi a livello presenti sulla SS 38 che collega la Valtellina con la Val Venosta attraverso il Passo dello Stelvio. Anche in questo caso per le funzioni commissariali, l'Amministratore delegato *pro tempore* di R.F.I. S.p.A. possa avvalersi delle strutture societarie interne, delle amministrazioni statali, centrali e periferiche, con la previsione di una clausola di invarianza finanziaria.

L'articolo 3-*bis*, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, contiene alcune norme relative agli enti locali interessati dai Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026, prevedendo che essi preveda che possano concorrere a finanziare e svolgere attività inerenti ai Giochi e finalizzate a favorire l'impatto positivo sul territorio di rispettiva competenza dal punto di vista sociale, ambientale ed economico. Sono previste inoltre forme di compensazione verso il concessionario nel caso vengano utilizzati impianti dati in concessione dall'ente locale. Regioni, province e comuni interessati possano disporre l'occupazione temporanea di aree attigue a quelle destinate alla realizzazione delle opere di impiantistica sportiva e infrastrutturali, come definiti nel Piano complessivo delle opere olimpiche, se ciò risulta necessario.

Le eventuali disponibilità derivanti dalle economie conseguite in relazione all'avvenuto collaudo degli interventi di cui al Piano complessivo delle opere olimpiche, nonché

le disponibilità derivanti dalla mancata realizzazione degli interventi, sono destinate, qualora non necessarie al completamento delle opere del Piano, alle finalità definite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e, per le relative parti di competenza, di concerto con il Ministro per lo sport e i giovani, previa intesa con le regioni Lombardia e Veneto e le province autonome di Trento e di Bolzano.

L'articolo 4, modificato dal Senato, reca una serie di disposizioni transitorie e finanziarie, relative, in particolare, ai tempi di adeguamento della convenzione quadro con ANAS da parte della società, agli oneri di investimento riconosciuti ad Anas, ai tempi di designazione dei componenti degli organi sociali della Società e di nomina degli organi sociali, nonché di adeguamento dello Statuto.

A favore di ANAS è autorizzata la spesa di 17,73 milioni di euro per l'anno 2032 e di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2033 e 2034, che deve essere destinata alla manutenzione e messa in sicurezza della rete stradale, anche al fine di garantire l'accessibilità complessiva dei territori interessati dagli eventi sportivi ai Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026.

A seguito delle modifiche introdotte nel corso dell'esame al Senato si prevede che la copertura dei costi per le attività svolte da ANAS sia assicurata mediante il versamento di contributi da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a valere sul quadro economico delle relative opere. Gli interventi sono inseriti al contenuto del contratto di programma sottoscritto dal Ministero delle infrastrutture e trasporti sottoscritto con ANAS. In ultimo è stato inserito il comma 3-*bis* in base al quale l'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali provvede all'aggiornamento degli strumenti di pianificazione per il contrasto al dissesto idrogeologico nel territorio di propria competenza, anche in più stralci funzionali.

L'articolo 5 dispone in merito all'entrata in vigore.

Formula quindi una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame (*vedi allegato 1*).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 14.**

**SEDE REFERENTE**

*Giovedì 21 marzo 2024. — Presidenza del presidente Federico MOLLICONE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione e il merito, Paola Frassinetti.*

**La seduta comincia alle 14.**

**Istituzione della Giornata nazionale in memoria dei giornalisti uccisi a causa dello svolgimento della loro professione.**

**C. 1447 Paolo Emilio Russo.**

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Nicole MATTEONI (FDI), *relatrice*, riferisce che la proposta di legge di cui la Commissione avvia oggi l'esame, è composta di un solo articolo e reca « Istituzione della Giornata nazionale in memoria dei giornalisti uccisi a causa dello svolgimento della loro professione », individuando tale giornata nel 3 maggio di ciascun anno, in concomitanza con la Giornata nazionale della libertà di stampa istituita dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite nel 1993.

Il comma 1 dell'articolo unico della proposta di legge individua appunto nel 3 maggio di ciascun anno quale Giornata nazionale in memoria dei giornalisti uccisi a causa dello svolgimento della loro professione.

Il comma 2 precisa che la Giornata nazionale non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260, in materia di ricorrenze festive.

Il comma 3 prevede che, al fine di celebrare la Giornata nazionale, lo Stato, le regioni, le province, le città metropolitane e i comuni possano promuovere, nell'ambito della loro autonomia e delle rispettive competenze, anche in cooperazione con le associazioni e con gli organismi operanti nel

settore, iniziative specifiche, cerimonie, convegni, incontri pubblici e altre attività finalizzati a valorizzare la libertà di stampa e il ruolo svolto dall'informazione.

Il comma 4, prevede poi che, nella Giornata nazionale, gli istituti scolastici di ogni ordine e grado (dalla scuola dell'infanzia alla scuola secondaria di secondo grado), nell'ambito della loro autonomia, possano promuovere iniziative didattiche volte a commemorare figure di giornalisti uccisi a seguito della loro attività e ad approfondire la conoscenza dell'attività professionale di giornalista nonché dedicare una lezione specifica all'articolo 21 della Costituzione italiana, dedicato a sancire per tutti, quale diritto fondamentale, la libertà di manifestazione del pensiero tramite la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione, e dunque anche la libertà di stampa, nonché la libertà di informazione.

Il comma 5, infine, dispone che dall'attuazione delle disposizioni previste dalla proposta di legge si provveda nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Federico MOLLICONE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.05.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Giovedì 21 marzo 2024.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.05 alle 14.10.

**INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA**

*Giovedì 21 marzo 2024. — Presidenza del presidente Federico MOLLICONE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione e il merito, Paola Frassinetti.*

**La seduta comincia alle 14.10.**

Federico MOLLICONE, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la trasmissione sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

**5-02178 Manzi: Iniziative urgenti per garantire le assunzioni dei docenti dei concorsi PNRR nonché degli idonei del concorso ordinario del 2020.**

**5-02179 Grippo: Iniziative urgenti per garantire le assunzioni dei docenti dei concorsi PNRR nonché degli idonei del concorso ordinario del 2020.**

Federico MOLLICONE, *presidente*, avverte che le interrogazioni in titolo, vertendo sulla stessa materia, saranno svolte congiuntamente.

Irene MANZI (PD-IDP) illustra l'interrogazione a sua prima firma in titolo.

Valentina GRIPPO (AZ-PER-RE) rinuncia ad illustrare l'interrogazione a sua prima firma in titolo.

Il Sottosegretario Paola FRASSINETTI risponde alle interrogazioni in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Irene MANZI (PD-IDP), replicando, si dichiara solo parzialmente soddisfatta della risposta fornita dal rappresentante del governo ribadendo le forti preoccupazioni circa le sorti dei docenti risultati idonei al concorso del 2020 che rischiano di rimanere esclusi a seguito della decisione dell'esecutivo circa l'anticipazione della facoltà assunzionali dei concorsi PNRR. Al riguardo nel sottolineare come anche il governo Draghi abbia in passato deciso di affrontare la questione delle graduatorie ribadisce l'urgenza di una decisione volta a temperare le esigenze legate ai concorsi richiamati con le legittime aspettative dei docenti idonei del concorso 2020.

Valentina GRIPPO (AZ-PER-RE), intervenendo da remoto, si dichiara solo parzialmente soddisfatta della risposta fornita

dal rappresentante del Governo associandosi alle considerazioni svolte dalla collega Manzi. Ricorda come anche i governi precedenti siano sempre fatti carico il passato delle graduatorie aperte. In uno spirito costruttivo si chiede perché le norme previste relative alle assunzioni legate al PNRR escludano di poter attingere alle precedenti graduatorie con presa quella dei concorsi dei docenti idonei del 2020 che sembra rispettare i parametri previsti. Ritiene quindi importante rispettare le aspettative degli idonei e Pro provare a individuare una soluzione che tenga conto delle esigenze di tutti i candidati risultati idonei. Si chiede pertanto se non sia opportuno che il governo convochi un tavolo di confronto al fine di contemperare tutti gli interessi in campo.

**5-02181 Caso: Iniziative in materia di proroga dei contratti dei collaboratori scolastici.**

Antonio CASO (M5S) illustra l'interrogazione in titolo.

Il Sottosegretario Paola FRASSINETTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Antonio CASO (M5S), replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta fornita dal Governo che ancora una volta non fornisce alcuna rassicurazione circa l'imminenza di una decisione che garantisca la proroga del contratto dei lavoratori dei collaboratori scolastici. Si chiede pertanto quale messaggio si possa dare ai 6.000 lavoratori coinvolti evidenziando come ormai manchino pochi giorni alla scadenza del contratto. Al riguardo auspica che il governo possa individuare tempestivamente una soluzione adeguata a risolvere le criticità evidenziate.

**5-02180 Piccolotti: Iniziative urgenti per l'immissione in ruolo degli idonei al concorso per docente ordinario del 2020.**

Elisabetta PICCOLOTTI (AVS) illustra l'interrogazione in titolo.

Il Sottosegretario Paola FRASSINETTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Elisabetta PICCOLOTTI (AVS), replicando, si dichiara soddisfatta della risposta fornita dal rappresentante del Governo auspicando che l'annunciata soluzione normativa che il Governo intende assumere possa davvero risolvere la questione dell'immissione in ruolo degli idonei al concorso del 2020. Nel preannunciare che certamente il suo gruppo voterà a favore dell'emendamento del Governo al decreto PNRR laddove esso confermi la soluzione da tutti auspicata, segnala altresì che anche il gruppo AVS ha presentato alcuni emendamenti che auspica possano essere tenuti nella dovuta considerazione.

**5-02182 Amorese: Interventi per favorire la scelta degli studi classici nella scuola superiore.**

Alessandro AMORESE (FDI) illustra l'interrogazione in titolo.

Il Sottosegretario Paola FRASSINETTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Alessandro AMORESE (FDI), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta fornita dal rappresentante del Governo che certamente è volta a riaffermare l'importanza degli studi classici. Più in generale ritiene che il liceo classico continui a rappresentare un'opzione di studio aperto verso il futuro e che a differenza delle materie scientifiche rappresenti un'opportunità di conoscenza degli autori che sono alla base dell'attuale cultura e delle radici classiche italiane. Coglie in fine l'occasione per rivolgere un saluto affettuoso alla professoressa di latino e greco Tavarelli recentemente scomparsa.

Federico MOLLICONE, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 14.35.**

## ALLEGATO 1

**DL 10/2024: Disposizioni urgenti sulla *governance* e sugli interventi di competenza della Società « Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A. ». C. 1790 Governo, approvato dal Senato.**

**PARERE APPROVATO**

La VII Commissione,  
esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge C. 1790 Governo, approvato dal Senato, di conversione del decreto-legge 5 febbraio 2024, n. 10, recante Disposizioni urgenti sulla

*governance* e sugli interventi di competenza della Società « Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A. »,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**



## ALLEGATO 2

**5-02178 Manzi e 5-02179 Grippo: Iniziative urgenti per garantire le assunzioni dei docenti dei concorsi PNRR nonché degli idonei del concorso ordinario del 2020.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Signor Presidente, Gentili Onorevoli, permettetemi di rendere un'unica risposta dal momento che la problematica sollevata con le due interrogazioni verte sul medesimo argomento.

Preliminarmente, preciso, diversamente da quanto sostenuto in uno degli atti ispettivi, che il PNRR impone che l'assunzione dei 70 mila docenti avvenga esclusivamente secondo il nuovo sistema di reclutamento, che, come noto, è stato profondamente revisionato dal PNRR medesimo, prevedendo nuove procedure concorsuali – peraltro già in atto – oltre che un ripensamento del percorso di formazione iniziale finalizzato a elevare la qualificazione professionale dei docenti.

Tanto premesso, voglio chiarire che si deve proprio a questo Governo la volontà di prorogare le graduatorie dei concorsi ordinari, che – lo ricordo – erano ancora pendenti al momento in cui si è introdotta la riforma PNRR con il decreto-legge n. 36 del 2022 e che, dunque, senza l'intervento normativo dello scorso anno, erano destinate alla cessazione alla loro naturale scadenza.

Solo grazie all'intervento di questo Governo, dunque, si è riusciti a contemperare l'esigenza di realizzazione del PNRR con le legittime aspettative degli idonei dei concorsi precedenti allo stesso PNRR, di cui la riforma del Ministro Bianchi si era del tutto disinteressata.

Ciò detto, non si può negare che la priorità attuale, imposta dal PNRR, resti quella di conseguire il *target* delle 70 mila assunzioni con le nuove modalità introdotte dal Piano medesimo.

Riguardo a tale *target*, tuttavia, il Ministero è riuscito ad ottenere, in sede di revisione del Piano, una importante flessibilità che rende ora possibile conseguire quelle assunzioni con più procedure concorsuali (fino a tre) in un maggiore lasso di tempo (fino al giugno 2026). Per garantire questa flessibilità è stata anche introdotta una specifica norma nel recente decreto PNRR che, a differenza di quanto asserito in uno degli atti ispettivi, serve solo a compensare le facoltà assunzionali tra i diversi anni scolastici nella denegata ipotesi che non si raggiungano i target intermedi previsti per i concorsi PNRR, il primo dei quali è in svolgimento proprio in questi giorni.

A decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, quindi, gli idonei dei concorsi precedenti al PNRR sono inseriti nelle graduatorie di riferimento utilizzate per le immissioni in ruolo, seppur nei limiti delle facoltà assunzionali residuali rispetto alle immissioni in ruolo necessarie al raggiungimento degli obiettivi previsti dal PNRR: facoltà che potranno solo beneficiare dell'eventuale utilizzo del meccanismo di flessibilità assunzionale di cui si è detto.

## ALLEGATO 3

**5-02181 Caso: Iniziative in materia di proroga dei contratti dei collaboratori scolastici.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Signor Presidente, Gentili Onorevoli, ringrazio gli onorevoli interroganti perché mi offrono la possibilità di ricordare che si deve a questo Governo il merito di avere individuato una soluzione per assicurare alle scuole il supporto di personale ATA aggiuntivo, in grado di accompagnarle nel percorso di attuazione sia delle azioni inerenti al PNRR sia a quelle di « Agenda Sud ».

Proprio a tale scopo, infatti, sono stati predisposti più interventi normativi nel corso del 2023 volti a individuare ingenti risorse, pari a circa 62 milioni di euro per il 2023 ed a 50 milioni di euro per il 2024.

Ciò premesso, per consentire la proroga di tali contratti, specifico che la legge, nell'individuare le coperture finanziarie, ha dovuto distinguere la platea dei collaboratori scolastici da quella degli assistenti amministrativi e tecnici.

Infatti, va detto subito che i compensi per i collaboratori scolastici non sono ammissibili nell'ambito delle risorse PNRR, non rispondendo le loro mansioni ai requisiti della circolare n. 4 del 2022 del Ministero dell'economia e delle finanze: per tale ragione, dunque, l'impiego dei collaboratori scolastici si è reso possibile solo grazie agli stanziamenti, di cui si è detto, indivi-

duati dal Ministero dell'istruzione e del merito.

Con riferimento, invece, al supporto degli assistenti amministrativi e tecnici incaricati di espletare le attività necessarie a realizzare i progetti PNRR, il Ministero dell'istruzione e del merito è riuscito ad ottenere che i relativi compensi siano posti a carico del PNRR nei limiti del 10 per cento delle spese di gestione.

Grazie a questo importante risultato, dunque, si renderà possibile un impiego di tale personale, entro il predetto limite di spesa, potenzialmente fino al 2026.

Con riferimento a quest'ultime figure, l'articolo 14, comma 11, del decreto-legge PNRR 4 ha semplificato le procedure di liquidazione dei compensi, che verranno erogati direttamente dal sistema NOIPA, centralizzando le operazioni di calcolo dei corrispettivi e consentendo anche, in caso di rinuncia all'incarico, di poter attingere alle graduatorie di istituto.

Con riferimento, invece, ai collaboratori scolastici, nel condividere l'esigenza di intervenire per prolungare i contratti in essere al 30 giugno 2024, informo che sono in corso le necessarie interlocuzioni per individuare le risorse da destinare alle predette finalità, pari a circa 20 milioni di euro.

## ALLEGATO 4

**5-02180 Piccolotti: Iniziative urgenti per l'immissione in ruolo degli idonei al concorso per docente ordinario del 2020.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Signor Presidente, Gentili Onorevoli, ringrazio l'onorevole interrogante perché mi consente di ribadire l'impegno, già più volte manifestato dal Ministro Valditara, in relazione alla questione oggetto della presente interrogazione, la quale merita, davvero, la massima attenzione.

Non vi è dubbio, infatti, che vada intrapresa ogni iniziativa possibile per salvaguardare la posizione dei docenti risultati vincitori delle prove suppletive dei concorsi banditi nel 2020 e che, in virtù della sentenza del Consiglio di Stato n. 766/24, rischiano di essere licenziati.

Si tratta dei candidati ai quali è stata preclusa la partecipazione alle prove scritte originariamente calendarizzate dall'amministrazione perché impossibilitati a causa delle restrizioni imposte durante la pandemia da COVID-19, alle quali gli stessi si sono rispettosamente attenuti.

Ricordo che le prime pronunce giudiziali sono state favorevoli agli interessati, sul presupposto che l'impedimento oggettivo alla partecipazione alle prove di concorso non potesse penalizzarli. Pertanto, l'amministrazione ha predisposto, in esecuzione delle sentenze, apposite sessioni suppletive delle prove scritte e orali con conseguente inserimento nelle graduatorie di merito.

Tuttavia, con l'ultima decisione, il Consiglio di Stato ha ritenuto che la situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19, unitamente alle misure adottate a tutela della pubblica incolumità, non risultino sufficienti a superare i principi di contemporaneità e contestualità delle prove concorsuali.

Ebbene, da un lato voglio assicurare che, intanto, il Ministero ha deciso di avvalersi di una specifica disposizione legislativa che gli consente, per salvaguardare la continuità didattica, di non eseguire la citata sentenza prima della fine del corrente anno scolastico.

Ma – cosa più rilevante – è intendimento del Governo intervenire nel primo provvedimento utile per consentire il superamento delle criticità dovute al mutato orientamento giurisprudenziale, rimandando, dunque, ad una specifica disposizione di legge la soluzione del problema.

Mi riferisco, in particolare, a un emendamento presentato in sede di conversione in legge del decreto-legge PNRR 4, che mira a sanare la posizione dei soggetti attualmente in servizio confermandoli in ruolo e che – anche alla luce dell'interesse manifestato da questa interrogazione – si auspica possa ottenere il più ampio e trasversale sostegno parlamentare.

## ALLEGATO 5

**5-02182 Amorese: Interventi per favorire la scelta degli studi classici nella scuola superiore.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Signor Presidente, Gentili onorevoli, preliminarmente ricordo che le iscrizioni al liceo classico hanno registrato una progressiva diminuzione dal 2011 al 2016 (dal 10-11 per cento degli iscritti nell'anno scolastico 2010-2011 al 5,8 per cento nell'anno scolastico 2015-2016).

A partire dagli anni successivi si è assistito a un'inversione di tendenza, con un progressivo aumento di iscritti al liceo classico, che di recente si è stabilizzata fino a pervenire ad un numero di iscrizioni per il prossimo anno scolastico pari a 26.794.

Va premesso che per valorizzare questo indirizzo e – più in generale – tutti i percorsi di natura « umanistica », non è indispensabile un intervento riformatore che lo renda più attrattivo. La chiave per il futuro risiede, infatti, in una scuola flessibile, multidisciplinare, capace di scoprire talenti e di appassionare le studentesse e gli studenti.

Per raggiungere questo obiettivo, più che una modifica degli ordinamenti, potrà risultare molto efficace – come questo Governo sta già facendo – conferire maggior valore alle azioni di orientamento e introdurre nuovi strumenti per una didattica sempre più personalizzata, partendo dalla scuola secondaria di primo grado, in cui la dimensione orientativa va indubbiamente potenziata affinché gli studenti possano fare scelte consapevoli per la prosecuzione del percorso di studi.

Inoltre, bisogna precisare che a ordinamento vigente è già prevista la possibilità di valorizzare l'eredità della tradizione greca e latina a partire dalla scuola secondaria di primo grado, utilizzando la quota di autonomia del 20 per cento a disposizione delle scuole oltre che della presenza di docenti appartenenti alla specifica classe di concorso. In tal senso le scuole possono prevedere nel Piano triennale dell'offerta formativa, anche

l'insegnamento del latino come occasione per autenticare e mettere a frutto attitudini, capacità e talenti nei quali reputino di poter esprimere il meglio di sé, in un'ottica orientativa.

Ricordo, altresì, che il Ministero promuove, ogni anno, le Olimpiadi di lingue e civiltà classiche, giunta alla XII edizione nell'anno scolastico 2023-2024. Si tratta di un concorso rivolto agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, che nasce per incentivare e rivitalizzare lo studio della lingua latina.

Aggiungo che anche quest'anno si celebra la Notte Nazionale del Liceo Classico, si tratta di uno degli eventi più innovativi ideati dalla scuola per promuovere il valore della cultura umanistica e l'attualità del suo studio. Nel corso del tempo, la Notte Nazionale del Liceo Classico ha dimostrato la vitalità del curriculum del classico, frequentato da studenti motivati, dotati di talento e passione, favorendo, per certi versi, l'orientamento di ragazzi, genitori e famiglie verso questo indirizzo liceale.

Val la pena ricordare anche il Protocollo d'intesa « Promozione e sviluppo della conoscenza della lingua e della cultura latina », rinnovato a gennaio 2024, che mira a promuovere la conoscenza e la diffusione della cultura latina.

Infine, nell'ambito della manifestazione « Didacta Italia 2024 » è stato previsto il Seminario sulla certificazione delle competenze linguistiche di latino.

Sono, questi, strumenti concreti, sui quali questo Governo sta investendo, nel convincimento che con la trasmissione della cultura classica alle studentesse e agli studenti, si renda possibile aprire la porta non solo al ricco patrimonio del passato, ma anche alla interpretazione e alla piena comprensione della complessità del nostro presente.

## VIII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Ambiente, territorio e lavori pubblici)

#### S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	45
SEDE REFERENTE:	
DL 10/2024: Disposizioni urgenti sulla <i>governance</i> e sugli interventi di competenza della Società « Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A. ». C. 1790 Governo, approvato dal Senato ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	45
SEDE CONSULTIVA:	
Disposizioni in materia di conflitti di interessi e delega al Governo per l'adeguamento della disciplina relativa ai titolari delle cariche di governo locali e ai componenti delle autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione, nonché disposizioni concernenti il divieto di percezione di erogazioni provenienti da Stati esteri da parte dei titolari di cariche pubbliche. C. 304 Conte (Parere alla I Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	49
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	52
SEDE REFERENTE:	
DL 10/2024: Disposizioni urgenti sulla <i>governance</i> e sugli interventi di competenza della Società « Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A. ». C. 1790 Governo, approvato dal Senato ( <i>Seguito dell'esame e conclusione</i> ) .....	50
ALLEGATO 2 ( <i>Proposte emendative presentate</i> ) .....	53

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Giovedì 21 marzo 2024.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.50 alle 14.

#### SEDE REFERENTE

*Giovedì 21 marzo 2024. — Presidenza del presidente Mauro ROTELLI.*

**La seduta comincia alle 14.**

**DL 10/2024: Disposizioni urgenti sulla *governance* e sugli interventi di competenza della Società « Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A. ». C. 1790 Governo, approvato dal Senato. (*Esame e rinvio*).**

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Gianangelo BOF (LEGA), *relatore*, osserva, preliminarmente, che i XXV Giochi olimpici invernali e XIV Giochi paralimpici invernali « Milano Cortina 2026 » rivestono uno straordinario rilievo internazionale. Per tale ragione, sottolinea che il provvedimento all'esame della Commissione reca disposizioni per accelerare la realizzazione delle opere per lo svolgimento degli eventi sportivi, al fine di procedere ad una revisione complessiva delle attribuzioni commissariali delle opere connesse e necessarie allo svolgimento degli eventi, nonché della *governance* della società « Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A. ».

Nel rinviare per una disamina più dettagliata del contenuto alla documentazione predisposta dagli uffici, espone in sintesi i contenuti del provvedimento facendo innanzitutto presente che l'articolo 1, al comma 1, prevede che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, la società ANAS Spa è individuata quale soggetto attuatore degli interventi di cui all'Allegato A del decreto stesso e subentra nei relativi rapporti giuridici e nei procedimenti amministrativi pendenti alla Società che era stata individuata come soggetto attuatore delle opere complementari in ambito stradale connesse allo svolgimento delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026.

Evidenzia che entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, tale società deve trasmettere ad ANAS una relazione circa lo stato di attuazione degli interventi citati e degli impegni finanziari assunti nell'espletamento delle relative attività. L'intervento ha l'obiettivo, da un lato, di velocizzare la realizzazione delle opere, diversificando i soggetti attuatori, e dall'altro di assicurare l'attuazione degli interventi sulle infrastrutture stradali da parte di un soggetto che possiede le competenze tecniche specifiche per tale categoria di opere.

Segnala che, nel corso dell'esame al Senato, è stato introdotto il comma 1-*bis* che prevede, inoltre, che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, la società RFI S.p.A. è individuata quale soggetto attuatore degli interventi di cui all'Allegato A-*bis*, tra i quali segnala l'adeguamento infrastrutturale della Stazione ferroviaria di Trento e il rinnovo della Stazione di Belluno, di Feltre, il miglioramento dell'accessibilità della stazione di Longarone e gli interventi concernenti il ponte nelle Alpi. Anche in questo caso entro il termine di quindici giorni dall'entrata in vigore delle disposizioni in esame, la società precedentemente incaricata dovrà inviare a R.F.I. S.p.A., che subentra nei relativi rapporti giuridici e nei procedimenti amministrativi pendenti, una relazione sullo stato dei lavori.

Riferisce poi che il comma 1-*ter*, anch'esso introdotto nel corso dell'esame al Senato, prevede che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, la società Ferrovienord S.p.A. è individuata quale soggetto attuatore dell'intervento « Sede T2 MXP – Collegamento alla rete ferroviaria nazionale » relativo all'aeroporto di Malpensa e subentra alla Società precedentemente incaricata nei relativi rapporti giuridici attivi e passivi, nonché nei procedimenti amministrativi pendenti.

Illustra quindi il contenuto dell'articolo 2 che inserisce delle modifiche al testo del decreto-legge n. 16 del 2020, introducendo alcune innovazioni in merito al regime di funzionamento e di composizione dell'organo di amministrazione della Società preposta alla realizzazione delle infrastrutture funzionali alle Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026. In particolare, la nuova composizione dell'organo di amministrazione della Società « Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A. » prevede che, dei 3 membri designati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e l'Autorità di Governo competente in materia di sport, uno assuma le funzioni di Presidente, uno quelle di amministratore delegato, e uno quelle di consigliere. All'amministratore delegato della Società « Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A. » restano attribuite le funzioni di commissario straordinario per la realizzazione degli interventi stradali (e non anche di quelli ferroviari, in conseguenza della modifica introdotta dal Senato) indicati all'Allegato B del provvedimento in esame (aggiunto come Allegato 1 al decreto-legge n. 16 del 2020), nonché le funzioni di commissario straordinario per gli interventi di adeguamento della pista di bob e slittino « Eugenio Monti » di Cortina, previste dall'articolo 16, comma 3-*bis*, del decreto-legge n. 121 del 2021. Al consigliere designato sono invece assegnate le deleghe in materia di monitoraggio e coordinamento delle attività di *internal auditing* e rendicontazione. Sulle funzioni delegate, l'organo di amministrazione può, in qualun-

que momento, impartire direttive e avocare a sé operazioni rientranti nella delega. Rimane ferma la possibilità di partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni dell'organo di amministrazione da parte dell'amministratore delegato della Fondazione « Milano-Cortina 2026 ». Si abroga inoltre la disposizione (comma 7 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 16 del 2020), che stabiliva che i componenti dell'organo di amministrazione e del collegio sindacale potessero essere revocati solo dai soggetti che li avevano nominati.

Rileva che la revisione della *governance* della Società muove dall'esigenza di distinguere i compiti tra i diversi membri dell'organo di amministrazione al fine di assicurare un'efficiente ed efficace gestione della stessa, distinguendo compiti, funzioni, attività e responsabilità anche in considerazione delle attribuzioni commissariali su opere connesse non affidate ad ANAS. A seguito di alcune modifiche apportate durante l'esame al Senato, si prevede, inoltre, che l'intervento pubblico per il completamento delle opere necessarie allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano-Cortina 2026 deve tenere conto delle esigenze degli atleti e delle persone con disabilità.

Riferisce poi sull'articolo 3 che prevede che l'amministratore delegato *pro tempore* di ANAS S.p.A. subentri quale commissario straordinario per la realizzazione dell'intervento relativo alla SS 36 – Messa in sicurezza della tratta Giussano-Civate. Al Commissario straordinario, che potrà nominare fino a un massimo di due sub-commissari scelti tra il personale di Anas, sono attribuiti i poteri dei commissari straordinari previsti dall'articolo 4 del decreto-legge n. 32 del 2019 (cd. Sblocca-cantieri). Al Commissario e agli eventuali sub-commissari nominati non spettano compensi, gettoni di presenza e indennità comunque denominati. Gli eventuali rimborsi spese sono invece fissati nel limite massimo di 50.000 euro annui. Per lo svolgimento delle funzioni commissariali, l'amministratore delegato *pro tempore* di ANAS può avvalersi delle strutture della medesima società, delle amministrazioni centrali e periferiche dello

Stato e degli altri enti territoriali, che provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Segnala, inoltre, che a seguito delle modifiche apportate dal Senato si prevede che l'amministratore delegato *pro tempore* di RFI S.p.A. subentri quale commissario straordinario per la realizzazione degli interventi di rimozione di passaggi a livello presenti sulla SS 38 che collega la Valtellina con la Val Venosta attraverso il Passo dello Stelvio. Anche in questo caso per le funzioni commissariali, l'Amministratore delegato *pro tempore* di R.F.I. S.p.A. può nominare fino a due sub-commissari, a cui, al pari del Commissario straordinario, non spetta alcun compenso. Gli eventuali rimborsi spese sono invece fissati nel limite massimo di 50.000 euro annui. Si prevede, inoltre, che possa avvalersi delle strutture societarie interne, delle amministrazioni statali, centrali e periferiche, con la previsione di una clausola di invarianza finanziaria.

Fa presente che l'articolo 3-*bis*, introdotto al Senato, contiene alcune norme relative agli enti locali interessati dai Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026, prevedendo che essi possano concorrere a finanziare e svolgere attività inerenti ai Giochi e finalizzate a favorire l'impatto positivo sul territorio di rispettiva competenza dal punto di vista sociale, ambientale ed economico, secondo una pianificazione definita d'intesa con il Comitato organizzatore. Si prevede, inoltre, che gli enti concedenti impianti sportivi sono autorizzati a procedere alla revisione del relativo contratto, al fine di regolare gli effetti della mancata fruizione dei medesimi impianti da parte dei concessionari mediante la rideterminazione della durata del contratto di concessione, nella misura strettamente necessaria a ricondurlo ai livelli di equilibrio e di traslazione del rischio pattuiti al momento della sua conclusione. Tale disposizione non si applica ai contratti di concessione in relazione ai quali l'equilibrio economico – finanziario e i livelli di traslazione del rischio pattuiti al momento della sua conclusione siano altrimenti assicurati.

Le regioni, le province autonome e i comuni interessati possono disporre l'occupazione temporanea di aree attigue a quelle destinate alla realizzazione delle opere di impiantistica sportiva e infrastrutturali, come definite nel Piano complessivo delle opere olimpiche, se ciò risulti necessario ad assicurare la fruibilità e funzionalità degli impianti e delle infrastrutture nonché lo svolgimento dell'evento. Sono applicabili, in quanto compatibili, talune disposizioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità.

Le eventuali disponibilità derivanti dalle economie conseguite in relazione all'avvenuto collaudo degli interventi di cui al Piano complessivo delle opere olimpiche, nonché le disponibilità derivanti dalla mancata realizzazione degli interventi, sono destinate, qualora non necessarie al completamento delle opere del Piano, alle finalità definite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e, per le relative parti di competenza, di concerto con il Ministro per lo sport e i giovani, previa intesa con le regioni Lombardia e Veneto e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Evidenzia poi che l'articolo 4 reca una serie di disposizioni transitorie e finanziarie, relative, in particolare, ai tempi di adeguamento della convenzione quadro con ANAS da parte della società, agli oneri di investimento riconosciuti ad Anas, ai tempi di designazione dei componenti degli organi sociali della Società e di nomina degli organi sociali, nonché di adeguamento dello Statuto. A favore di ANAS è autorizzata la spesa di 17,73 milioni di euro per l'anno 2032 e di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2033 e 2034, che deve essere destinata alla manutenzione e messa in sicurezza della rete stradale, anche al fine di garantire l'accessibilità complessiva dei territori interessati dagli eventi sportivi ai Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026.

Segnala quindi che nel corso dell'esame al Senato sono state inserite ulteriori disposizioni volte a: prevedere che la coper-

tura dei costi per l'attività di ANAS per la realizzazione delle opere del piano approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, per le quali la Società « Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A. » intende avvalersi di tale società per la fase di affidamento ed esecuzione delle opere, sia assicurata mediante il versamento di contributi da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, riconoscendo oneri di investimento nel limite complessivo massimo del 9 per cento del quadro economico per ciascuno degli interventi i quali sono recepiti in sede di aggiornamento del contratto di programma (comma 3-bis); determinare le somme per gli interventi indicati all'Allegato A-bis, in relazione alle attività già svolte dalla Società « Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A. » alla data di entrata in vigore della disposizione, nonché per quelle di monitoraggio, nella misura dell'1,5 per cento dei relativi quadri economici, entro i limiti delle risorse allo stato disponibili sugli stessi (comma 3-ter); stabilire che le somme per l'intervento Collegamento alla rete ferroviaria nazionale relativo all'aeroporto di Malpensa, in relazione alle attività già svolte dalla Società « Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A. » alla data di entrata in vigore della disposizione, nonché per quelle di monitoraggio, sono determinate nella misura dell'1,5 per cento dei relativi quadri economici, entro i limiti delle risorse allo stato disponibili sugli stessi (comma 3-*quater*).

Fa poi presente che ulteriori disposizioni inserite al Senato sono, infine, volte a stabilire che l'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali provvede all'aggiornamento degli strumenti di pianificazione per il contrasto al dissesto idrogeologico nel territorio di competenza, che è approvato anche in più stralci funzionali, il primo dei quali riguarda il territorio del comune di Cortina (comma 3-*quinquies*), nonché ad autorizzare la medesima autorità a reclutare, nel biennio 2024-2025, un determinato contingente di personale, al fine di potenziare le attività finalizzate a mitigare il rischio idrogeologico e gli effetti del cambiamento climatico, anche con spe-



cifico riferimento al necessario monitoraggio e governo del rischio idrogeologico per lo svolgimento delle Olimpiadi Milano Cortina, ivi compresa l'attività di pianificazione prevista al comma 3-*quinquies* (comma 3-*sexies*).

Per quanto concerne infine gli allegati al decreto, ricorda che l'Allegato A prevede l'elenco delle opere complementari in ambito stradale connesse allo svolgimento dell'evento Milano-Cortina 2026 affidate ad ANAS S.p.A. come soggetto attuatore, l'allegato B prevede l'elenco delle opere complementari in ambito stradale già oggetto di commissariamento, per cui è disposta la nomina dell'amministratore delegato della Società « Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A. », quale commissario straordinario, tra cui la SS 51 – Variante di Cortina e Variante di Longarone, mentre l'allegato A-*bis* elenca, in ultimo, le opere complementari in ambito ferroviario connesse allo svolgimento dell'evento Milano-Cortina 2026 affidate a RFI S.p.A.

Mauro ROTELLI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare del provvedimento.

Ricorda che, come convenuto nella riunione dell'ufficio di presidenza testé svoltasi, il termine per la presentazione delle proposte emendative è anticipato alle ore 14.30 della giornata odierna e che la seduta per la votazione delle proposte emendative presentate si svolgerà dalle ore 15.30 dopo l'esame in sede consultiva della proposta di legge n. 304.

Rinvia quindi il seguito dell'esame del provvedimento alla già convocata seduta pomeridiana.

**La seduta termina alle 14.10.**

#### SEDE CONSULTIVA

*Giovedì 21 marzo 2024. – Presidenza del presidente Mauro ROTELLI. – Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Tullio Ferrante.*

**La seduta comincia alle 15.30.**

**Disposizioni in materia di conflitti di interessi e delega al Governo per l'adeguamento della disciplina relativa ai titolari delle cariche di governo locali e ai componenti delle autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione, nonché disposizioni concernenti il divieto di percezione di erogazioni provenienti da Stati esteri da parte dei titolari di cariche pubbliche.**

**C. 304 Conte.**

(Parere alla I Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Dario IAIA (FDI), *relatore*, preliminarmente, fa presente che il testo – originariamente costituito da diciotto articoli – a seguito delle proposte emendative approvate, da ultimo, nella seduta del 21 marzo dalla I Commissione Affari Costituzionali, consta di un unico articolo, recante una delega al Governo per la riforma della disciplina in materia di conflitto di interessi per i titolari di cariche di governo statali, regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano e per i presidenti e i componenti delle autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione.

In particolare, segnala che il comma 1, nel conferire la delega al Governo ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge, un decreto legislativo di riforma della materia del conflitto di interessi, delimita l'ambito applicativo della disciplina in esame, individuandone i destinatari nei presidenti e i componenti delle autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione, nei titolari di cariche di governo statali (come definiti dalla lettera *a*) e di cariche di governo regionali (come definiti alla lettera *b*)).

Osserva che il comma 2 elenca principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega. Tra questi, vi è l'individuazione delle situazioni di incompatibilità, suscettibili di dar luogo a conflitto di interessi ai sensi della lettera *a*) della disposizione in esame. Al riguardo, si prevede che il legislatore delegato debba individuare situazioni di incompatibilità – di ordine generale – nei

casi in cui i soggetti di cui al citato comma 1 rivestano cariche, uffici o funzioni in enti di diritto pubblico, anche economici, ovvero svolgano attività professionali o di lavoro autonomo, in forma associata o societaria, di consulenza o arbitrale (lettere b) e c)).

Con riferimento ai profili di interesse per la Commissione Ambiente, segnala inoltre che la lettera e) prevede quale criterio direttivo l'individuazione di una ulteriore situazione di incompatibilità, nei casi di proprietà, possesso o disponibilità di partecipazioni superiori al 50 per cento del capitale sociale di un'impresa che svolge la propria attività in regime di concessione rilasciata dallo Stato o dalle regioni, di un'impresa che sia titolare di diritti esclusivi o che operi in regime di monopolio.

Il criterio di cui alla lettera f), inoltre, disciplina le predette situazioni di incompatibilità prevedendo l'introduzione di un termine temporale per l'opzione tra il mantenimento delle cariche di cui al comma 1 e il conferimento delle partecipazioni ad una società fiduciaria autorizzata.

Sulla scorta di queste considerazioni formula una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame (*vedi allegato 1*).

Il sottosegretario Tullio Ferrante concorda con il parere formulato dal relatore.

Carla GIULIANO (M5S), preannunciando il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di parere del relatore, esprime sconcerto per l'ennesima umiliazione che il Governo infligge al Parlamento: l'attribuzione di una delega all'Esecutivo per disciplinare il conflitto di interessi, infatti, lede le prerogative dell'opposizione – che aveva promosso l'iniziativa legislativa – e, in generale, del Parlamento, confermando la pericolosa tendenza dell'attuale maggioranza a depotenziare tutti i possibili presidi a tutela della legalità e della trasparenza: tale orientamento viene, a suo avviso, ribadito anche nel disegno di legge presentato dal Ministro della giustizia, che abroga il reato di abuso di ufficio e depenalizza il traffico di influenze. Da ultimo, stigmatizza

la scelta della Commissione giustizia di non esprimere il parere sulla proposta di legge in esame.

Mauro ROTELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore (*vedi allegato 1*).

**La seduta termina alle 15.40.**

#### SEDE REFERENTE

*Giovedì 21 marzo 2024. — Presidenza del presidente Mauro ROTELLI. – Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Tullio Ferrante.*

**La seduta comincia alle 15.40.**

**DL 10/2024: Disposizioni urgenti sulla governance e sugli interventi di competenza della Società «Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.».**

**C. 1790 Governo, approvato dal Senato.**

*(Seguito dell'esame e conclusione).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta anti-meridiana odierna.

Mauro ROTELLI, *presidente*, ricorda che nella seduta odierna la Commissione ha avviato l'esame del provvedimento e che si è concluso l'esame preliminare. Comunica, altresì, che sono state presentate quarantatré proposte emendative (*vedi allegato 2*).

Gianangelo BOF (LEGA), *relatore*, esprime parere contrario su tutte le proposte emendative presentate.

Il sottosegretario Tullio Ferrante concorda con il parere espresso dal relatore.

Sara FERRARI (PD-IDP) sottoscrive l'emendamento Bonelli 1.1.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Bonelli 1.1, sottoscritto dalla deputata Ferrari, nonché gli emendamenti a prima firma Ilaria Fontana 1.2, 1.3, 1.5 e 1.4.

Sara FERRARI (PD-IDP) sottoscrive l'emendamento Bonelli 1.6.

La Commissione respinge l'emendamento Bonelli 1.6, sottoscritto dalla deputata Ferrari.

Mauro ROTELLI, *presidente*, constata l'assenza del presentatore degli articoli aggiuntivi Bonelli 1.01 e 1.02, si intende vi abbia rinunciato.

Sara FERRARI (PD-IDP) sottoscrive gli emendamenti Bonelli 2.1 e 2.2.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Bonelli 2.1 e 2.2, sottoscritti dalla deputata Ferrari, nonché l'emendamento Simiani 2.3.

Mauro ROTELLI, *presidente*, constata l'assenza del presentatore degli emendamenti Bonelli 2.4 e 2.9, si intende vi abbia rinunciato.

La Commissione respinge l'emendamento Ilaria Fontana 2.5.

Mauro ROTELLI, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Bonelli 2.8, si intende vi abbia rinunciato.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti a prima firma Ilaria Fontana 2.6, 2.7 e 2.10, nonché gli emendamenti a prima firma Simiani 2.11 e 2.12 e l'emendamento Ilaria Fontana 2.13.

Sara FERRARI (PD-IDP) sottoscrive l'emendamento Bonelli 3.1.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Bonelli 3.1, sottoscritto dalla deputata Ferrari, e Simiani 3.4, nonché gli identici emendamenti Simiani 3.2, Ilaria Fontana 3.5 e Bonelli 3.6. La Commissione respinge, altresì, con distinte votazioni, gli emendamenti a prima firma Ilaria Fontana 3.3, 3.7 e 3.8, nonché gli identici emendamenti Ilaria Fontana 3.9 e Bonelli 3.10.

Mauro ROTELLI, *presidente*, constata l'assenza del presentatore degli emendamenti Bonelli 3-bis.1 e 3-bis.2, si intende vi abbia rinunciato.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli articoli aggiuntivi a prima firma Ilaria Fontana 3-bis.01 e 3-bis.02, nonché gli articoli aggiuntivi Roggiani 3-bis.03 e Simiani 3-bis.04.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti a prima firma Simiani 4.1, 4.2 e 4.3, nonché gli articoli aggiuntivi a prima firma Ilaria Fontana 4.01, 4.02 e 4.03.

Mauro ROTELLI, *presidente*, avverte che si è così concluso l'esame delle proposte emendative presentate. Comunica, altresì, che le Commissioni I (Affari costituzionali), VII (Cultura), IX (Trasporti) e XI (Lavoro) hanno espresso parere favorevole, mentre il Comitato per la legislazione ha espresso parere favorevole con osservazione.

La Commissione delibera di conferire il mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Mauro ROTELLI, *presidente*, avverte che la Presidenza si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

**La seduta termina alle 15.55.**

## ALLEGATO 1

**Disposizioni in materia di conflitti di interessi e delega al Governo per l'adeguamento della disciplina relativa ai titolari delle cariche di governo locali e ai componenti delle autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione, nonché disposizioni concernenti il divieto di percezione di erogazioni provenienti da Stati esteri da parte dei titolari di cariche pubbliche. C. 304 Conte.**

**PARERE APPROVATO**

La VIII Commissione,

esaminata la proposta di legge recante disposizioni in materia di conflitti di interessi e delega al Governo per l'adeguamento della disciplina relativa ai titolari delle cariche di governo locali e ai componenti delle autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione, nonché disposizioni concernenti il divieto di percezione di erogazioni provenienti da Stati esteri da parte dei titolari di cariche pubbliche (C. 304 Conte);

rilevato che l'articolo 1, al comma 1, delega il Governo ad adottare un decreto legislativo di riforma della disciplina in materia di conflitto di interessi per i titolari di cariche di governo statali, regionali e per i presidenti e i componenti delle autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione;

evidenziato che al comma 2, lettere *b*) e *c*), si prevede che il legislatore delegato

debba individuare situazioni di incompatibilità nei casi in cui i soggetti di cui al citato comma 1 rivestano cariche, uffici o funzioni in enti di diritto pubblico, anche economici, ovvero svolgano attività professionali o di lavoro autonomo, in forma associata o societaria, di consulenza o arbitrale;

valutati positivamente i principi e i criteri direttivi di cui al comma 2, lettere *e*) e *f*), in materia di incompatibilità delle predette cariche con la proprietà, il possesso o la disponibilità di partecipazioni superiori al 50 per cento del capitale sociale di un'impresa che svolge la propria attività in regime di concessione rilasciata dallo Stato o dalle regioni, di un'impresa che sia titolare di diritti esclusivi o che operi in regime di monopolio,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

## ALLEGATO 2

**DL 10/2024: Disposizioni urgenti sulla *governance* e sugli interventi di competenza della Società « Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A. ». C. 1790 Governo, approvato dal Senato.**

**PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE**

ART. 1.

*Al comma 1, ultimo periodo, dopo le parole:* di cui al primo periodo *aggiungere le seguenti:* , con particolare riferimento al rispetto della normativa in materia ambientale e paesaggistica, ivi comprese le verifiche di ottemperanza alle prescrizioni contenute nei provvedimenti che autorizzano gli interventi.

**1.1.** Bonelli, Ferrari.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* La relazione di cui al precedente periodo è trasmessa anche alle Commissioni parlamentari competenti per materia.

**1.2.** Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Francesco Silvestri.

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

1.1. Al fine di realizzare le opere necessarie alla realizzazione delle linee ferroviarie Calalzo-Cortina e Tirano-Bormio-Males, è autorizzata una spesa di 100 milioni di euro per ciascun anno 2024, 2025, 2026. Agli oneri derivanti dal presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare d'intesa con i presidenti delle regioni Lombardia e Veneto e delle province autonome di Trento e di Bolzano, sono identificate le tempistiche e le modalità di erogazione del finanziamento di cui al

comma 1-*bis* necessarie alla realizzazione delle linee ferroviarie suddette.

**1.3.** Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Francesco Silvestri.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1.1. Le regioni Lombardia e Veneto, le province autonome di Trento e Bolzano nonché gli enti locali interessati, provvedono, di concerto con ANAS S.p.A. quale soggetto attuatore degli interventi di cui al presente articolo, alla stesura di un piano straordinario della mobilità, della circolazione e della viabilità riguardanti le zone a qualsiasi titolo interessate dagli eventi sportivi comprese le località di primo accesso alla valle. Agli oneri derivanti dal presente comma pari a un milione di euro per ciascun anno 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

*Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* e piano straordinario per la mobilità, per la circolazione e per la viabilità.

**1.5.** Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Francesco Silvestri.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1.1. Per la realizzazione delle opere complementari e connesse allo svolgimento delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2020-2026, ogni intervento edilizio relativo alla demolizione, ricostruzione e realizzazione di opere, deve tener conto degli indicatori dell'« impronta di carbonio », dell'« impronta idrica », (valutata anche come dato

aggregato nell'ambito territoriale dei Piani di bacino), nonché dell'« impronta ecologica » complessiva, applicando la metodologia di cui all'annesso metodologico al rapporto periodico ISPRA 288/2018 – ISBN 978-88-448-0902-7 e suoi aggiornamenti. Gli esiti dei calcoli effettuati sulla base dei suddetti indicatori sono resi pubblici con le modalità stabilite dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica sia prima dell'effettivo inizio dei lavori, e sia all'ultimazione delle opere effettivamente eseguite.

**1.4.** Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Francesco Silvestri.

*Dopo il comma 1-ter, aggiungere il seguente:*

*1-quater.* Gli interventi di cui agli allegati A e A-bis sono assoggettati a valutazione d'impatto ambientale (VIA) e, ove necessario ai sensi della normativa vigente, a valutazione ambientale strategica (VAS), per i quali si procede all'avvio immediato dei procedimenti. Al fine di garantire la celere definizione dei relativi procedimenti amministrativi volti alla realizzazione degli interventi, le autorità competenti possono disporre il dimezzamento dei termini di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di valutazione d'impatto ambientale (VIA), valutazione ambientale strategica (VAS) e autorizzazione integrata ambientale (AIA).

**1.6.** Bonelli, Ferrari.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

**Art. 1-bis.**

*(Tavolo di confronto permanente)*

1. Al fine di garantire adeguate forme di partecipazione alle comunità locali interessate e alle associazioni di tutela del territorio, è istituito un Tavolo di confronto permanente in tema di sostenibilità ambientale delle opere connesse allo svolgimento delle Olimpiadi invernali Milano Cortina.

2. Il tavolo è composto da 7 membri, di cui:

*a)* uno designato dal Comitato Olimpico Internazionale;

*b)* uno designato dalla società Simico (Società Infrastrutture Milano Cortina 2020 – 2026 S.p.a);

*c)* due designati dalle associazioni di tutela ambientale e paesaggistica maggiormente rappresentative sul territorio;

*d)* due esperti designati dagli enti locali coinvolti;

*e)* un componente della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale – VIA e VAS designato dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica.

3. Il Tavolo di confronto è convocato con frequenza bimestrale, con l'obiettivo di analizzare congiuntamente le principali criticità dei progetti, individuare soluzioni condivise e monitorare l'attuazione delle opere.

4. Il Tavolo di confronto resta operativo sino al completamento delle opere connesse allo svolgimento delle Olimpiadi invernali Milano Cortina.

**1.02.** Bonelli.

**ART. 2.**

*Sopprimerlo.*

**2.1.** Bonelli, Ferrari.

*Al comma 1, lettera a), numero 1-bis), aggiungere le seguenti parole: , nonché della tutela ambientale.*

**2.2.** Bonelli, Ferrari.

*Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 2).*

**2.3.** Simiani, Curti, Scarpa, Braga.

*Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso comma « 5-ter », primo periodo, sop-*

*primere le seguenti parole:* nonché degli interventi di cui all'articolo 16, comma 3-*bis*, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156.

*Conseguentemente, al comma 1, lettera a), numero 2), dopo il capoverso comma « 5-ter », aggiungere il seguente:*

5-*ter*.1. L'articolo 16, comma 3-*bis*, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, è abrogato. Si intende, altresì, abrogata, ogni disposizione che preveda la realizzazione degli interventi di adeguamento della pista olimpica di bob e slittino « Eugenio Monti » di Cortina d'Ampezzo o la realizzazione di nuove piste da bob che prevedano consumo di nuovo suolo.

**2.5.** Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Francesco Silvestri.

*Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso comma « 5-ter », primo periodo, dopo le parole:* decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156. *aggiungere le seguenti:* Gli interventi stradali e ferroviari di cui all'allegato 1 sono soggetti alle autorizzazioni previste dalla parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006.

**2.6.** Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Francesco Silvestri.

*Al comma 1, lettera a), numero 2) capoverso comma « 5-ter », secondo periodo, dopo le parole:* attività di *internal auditing* e rendicontazione *aggiungere le seguenti:* che devono essere comunicate, annualmente, alle Commissioni parlamentari competenti.

**2.7.** Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Francesco Silvestri.

*Al comma 1, lettera a), numero 2), dopo il capoverso comma « 5-ter », aggiungere il seguente:*

5-*ter*.1. Per gli interventi di gestione e manutenzione delle opere di cui all'articolo

16, comma 3-*bis*, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, è autorizzata una spesa di 2 milioni di euro per ogni anno dal 2024 fino al 2054. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 100 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

**2.10.** Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Francesco Silvestri.

*Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 3).*

**2.11.** Simiani, Curti, Scarpa, Braga.

*Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 4).*

**2.12.** Simiani, Curti, Scarpa, Braga.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-*bis*. L'amministratore delegato *pro tempore* di ANAS S.p.A., nello svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, presenta annualmente alle Commissioni parlamentari competenti una relazione sullo stato di avanzamento dei lavori e dei rispettivi costi sostenuti per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1.

**2.13.** Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Francesco Silvestri.

## ART. 3.

*Sopprimerlo.*

**3.1.** Bonelli, Ferrari.

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole:* Giussano-Civate *aggiungere le seguenti:* alla SS 639 Variante di Vercurago, alla SS 42 – « del Tonale e della Mendola » – lotto 1 (comune di Trescore Balneario); lotto 2 (comune di Entratico), alla SS 38 – Tangenziale sud di Sondrio e alla SS 36 –

Completamento percorso ciclabile « Abbadia Lariana » ed è nominato Commissario straordinario per le ulteriori opere indicate nell'Allegato A,.

*Conseguentemente, al medesimo comma, ultimo periodo, sostituire le parole: dell'intervento con le seguenti: di ciascuno degli interventi.*

**3.4.** Simiani, Curti, Scarpa, Braga.

*Al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.*

\* **3.5.** Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Francesco Silvestri.

\* **3.6.** Bonelli, Ferrari.

\* **3.2.** Simiani, Curti, Scarpa, Braga.

*Al comma 1, sostituire le parole: 50.000 euro annui con le seguenti: 20 mila euro annui.*

**3.3.** Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Francesco Silvestri.

*Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'esercizio delle funzioni di commissario straordinario dell'amministratore delegato pro tempore di ANAS S.p.A. di cui ai commi 1 e 2 cessano il 28 febbraio 2026.*

**3.7.** Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Francesco Silvestri.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

2.1. Per la realizzazione delle opere complementari e connesse allo svolgimento delle Olimpiadi invernali Milano - Cortina 2020-2026, ogni intervento edilizio relativo alla demolizione, ricostruzione e realizzazione di opere, deve tener conto: 1) dell'indicatore « carbon footprint » utilizzato per il calcolo del carico ambientale derivante da tali interventi anche in relazione ad eventuali variazioni d'uso del suolo; 2) dell'impronta idrica, ovvero delle conseguenze dell'impermeabilizzazione sul rischio idroge-

ologico e sull'alterazione del regime idrico già esistente, dell'impoverimento degli *stock* idrici legati agli acquiferi, della riduzione della pressione preesistente al loro utilizzo e della conseguente scarsità/*deficit* idrico e vengono analizzati anche come dato aggregato nell'ambito territoriale dei Piani di bacino; 3) dell'impronta ecologica complessiva applicando la metodologia di cui all'annesso metodologico al rapporto periodico ISPRA 288/2018 – ISBN 978-88-448-0902-7 e suoi aggiornamenti. I calcoli e gli indicatori dal precedente periodo, sono resi pubblici con le modalità stabilite dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e comunque prima dell'effettivo inizio dei lavori e all'ultimazione delle opere effettivamente eseguite.

**3.8.** Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Francesco Silvestri.

*Al comma 2-bis, sopprimere l'ultimo periodo.*

\* **3.9.** Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Francesco Silvestri.

\* **3.10.** Bonelli.

ART. 3-bis.

*Dopo l'articolo 3-bis, aggiungere il seguente:*

Art. 3-ter.

*(Disposizioni in materia di bilancio economico dei servizi ecosistemici)*

1. Entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i Comuni interessati dalle opere per lo svolgimento delle Olimpiadi 2020-2026 predispongono il bilancio ecologico-economico dei servizi ecosistemici sulla base dei criteri e dei parametri di contabilità ambientale (impronta ecologica), nel rispetto dell'annesso metodologico al rapporto periodico ISPRA 288/2018 – ISBN 978-88-448-0902-7 e suoi aggiornamenti, riportando a bilancio da un lato il costo deri-



vante dalla perdita di servizi ecosistemici per ogni ettaro di suolo consumato o impermeabilizzato e dall'altro il valore aggiunto acquisito con la riqualifica e con l'acquisizione di nuove infrastrutture verdi e blu.

2. Il « bilancio ecologico-economico dei servizi ecosistemici » è lo strumento utile per attribuire una valutazione economica delle funzioni ecologiche nei bilanci ambientali e nella pianificazione territoriale al fine di garantire l'uso sostenibile delle risorse naturali e delle funzioni degli ecosistemi, concorrendo ad una gestione durevole del capitale naturale.

3. I bilanci ecologici-economici dei servizi ecosistemici di ogni Comune devono evidenziare il controvalore economico anche: *a)* dell'Impronta idrica, ovvero le conseguenze dell'impermeabilizzazione sul rischio idrogeologico e sull'alterazione del regime idrico già esistente, dell'impoverimento degli *stock* idrici legati agli acquiferi, della riduzione della pressione preesistente al loro utilizzo e della conseguente scarsità/*deficit* idrico e vengono analizzati anche come dato aggregato nell'ambito territoriale dei Piani di bacino; *b)* dell'Impronta di carbonio delle attività e dei prodotti relative alle opere connesse ad ogni titolo edilizio in base alle dichiarazioni dei proponenti redatte raccogliendo le dichiarazioni e le asseverazioni dei realizzatori delle opere e dei fornitori dei servizi; *c)* dell'impronta ecologica complessiva applicando la metodologia di cui all'annesso metodologico al rapporto periodico ISPRA 288/2018 – ISBN 978-88-448-0902-7 e suoi aggiornamenti.

4. I dati risultati dai bilanci ecologici-economici dei servizi ecosistemici sono pubblicati nel sito internet di ciascun comune.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, i comuni interessati dalle opere per lo svolgimento delle Olimpiadi 2020-2026 provvedono con le risorse umane economiche e strumentali previste a legislazione vigente e comunque senza maggiori oneri per la finanza pubblica.

**3-bis.01.** Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Francesco Silvestri.

*Dopo l'articolo 3-bis, aggiungere il seguente:*

Art. 3-ter.

*(Misure in materia di sicurezza infrastrutturale)*

1. Al fine di favorire la sicurezza delle strade, dei viadotti e dei ponti comprese le attività di progettazione e manutenzione ordinaria e straordinaria presenti sull'intero territorio delle regioni interessate dalla realizzazione delle opere connesse allo svolgimento delle Olimpiadi invernali Milano Cortina 2020-2026 è istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un fondo di 80 milioni di euro per ciascun anno 2024, 2025 e 2026.

2. Agli oneri derivanti dal precedente comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

**3-bis.02.** Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Francesco Silvestri.

*Dopo l'articolo 3-bis, aggiungere il seguente:*

Art. 3-ter.

*(Disposizioni in merito alla realizzazione di opere funzionali alle Olimpiadi da parte di privati)*

1. Le Province Autonome di Trento e Bolzano e i Comuni nei cui territori soggetti privati realizzano, anche nell'ambito di convenzioni urbanistiche, infrastrutture o impianti per lo svolgimento dei Giochi olimpici sono autorizzati, per garantire la funzionalità di dette opere entro il 31 ottobre 2025, a riconoscere a detti soggetti attuatori contributi economici a copertura degli oneri per l'incremento dei fattori produttivi. I predetti Enti sono, altresì, autorizzati ad adottare ogni iniziativa volta ad assicurare la messa a disposizione, in via temporanea, degli spazi necessari per le competizioni olimpiche e per i servizi accessori, anche mediante contratti di loca-

zione, sostenendone i relativi oneri e con impegno del soggetto privato a rendere funzionali tali spazi entro il 31 ottobre 2025. Gli Enti erogano tali risorse al soggetto attuatore dell'intervento ovvero al soggetto che mette a disposizione gli spazi, previo rilascio di fideiussione a garanzia del rispetto del suddetto termine. Fatti salvi eventuali maggiori danni, il mancato rispetto del termine determina l'incameramento della garanzia. Nella fattispecie di cui al secondo periodo, la spesa è rendicontata dai soggetti attuatori agli Enti con relazione attestante i maggiori oneri per l'incremento dei fattori produttivi. Il mancato rispetto del termine del 31 ottobre 2025 comporta la restituzione agli Enti di quanto ricevuto. L'efficacia delle disposizioni di cui al presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea, richiesta a cura del Ministero dell'economia e delle finanze o ad altra procedura consentita dai Regolamenti europei in materia di aiuti di Stato.

**3-bis.03.** Roggiani.

*Dopo l'articolo 3-bis, aggiungere il seguente:*

Art. 3-ter.

*(Disposizioni in merito al finanziamento delle infrastrutture sportive olimpiche)*

1. Le risorse stanziare per lo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano-Cortina 2026 dalle leggi n. 178 del 2020, n. 197 del 2022 e n. 234 del 2021 per la realizzazione, il potenziamento o l'efficientamento delle infrastrutture sportive necessarie per ottemperare alle indicazioni del Comitato Olimpico Internazionale e delle Federazioni sportive coinvolte, sono concesse ed erogate nel rispetto degli articoli 1-12 e 55 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato e delle relative

procedure di comunicazione alla Commissione che saranno dettagliate in un successivo atto che definirà le modalità di finanziamento a cura del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

**3-bis.04.** Simiani, Curti, Scarpa, Braga, Roggiani, Peluffo, Quartapelle Procopio, Mauri.

ART. 4.

*Al comma 1, sopprimere il primo periodo.*

**4.1.** Simiani, Curti, Scarpa, Braga.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: nomina degli organi sociali ai sensi del comma 2 con le seguenti: data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.*

**4.2.** Simiani, Curti, Scarpa, Braga.

*Sopprimere il comma 2.*

**4.3.** Simiani, Curti, Scarpa, Braga.

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

Art. 4-bis.

1. Al fine di promuovere l'uso di servizi di trasporto pubblico locale e ferroviario in attuazione del Piano generale della mobilità ciclistica, in relazione alle regioni interessate dalle Olimpiadi 2020-2026, il fondo di cui all'articolo 1, comma 479, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è incrementato di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

**4.01.** Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Francesco Silvestri.

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

Art. 4-bis.

*(Disposizioni in materia di tutela dei lavoratori)*

1. L'Ispettorato nazionale del lavoro (INL), con cadenza semestrale e fino al completamento degli interventi di cui al presente decreto, effettua un monitoraggio circa la regolarità dei contratti di lavoro per la realizzazione delle opere complementari e connesse allo svolgimento delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2020-2026.

2. L'Ispettorato nazionale del lavoro nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente e comunque senza maggiori oneri per la finanza pubblica, effettua controlli *in loco* e verifiche amministrative, a campione, senza alcun preavviso, sul regolare svolgimento del rapporto di lavoro nonché sul rispetto della normativa relativa alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

3. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente e comunque senza maggiori oneri per la finanza pubblica, prov-

vede con cadenza semestrale a pubblicare nel proprio portale telematico i dati trasmessi dall'Ispettorato nazionale del lavoro (INL).

**4.02.** Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Francesco Silvestri.

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

Art. 4-bis.

*(Modifiche alla legge 27 dicembre 2019, n. 160)*

1. Al fine di favorire il ricorso alla mobilità alternativa e di potenziare i percorsi di collegamento urbano destinati alla mobilità ciclistica nelle regioni interessate dalla realizzazione delle opere complementari e connesse allo svolgimento delle Olimpiadi 2020-2026, il fondo di cui all'articolo 1, comma 47, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è incrementato di un milione di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

**4.03.** Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Francesco Silvestri.

## IX COMMISSIONE PERMANENTE

### (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

#### S O M M A R I O

#### SEDE CONSULTIVA:

DL 10/2024: Disposizioni urgenti sulla <i>governance</i> e sugli interventi di competenza della Società « Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A. ». C. 1790 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	60
ALLEGATO ( <i>Parere approvato</i> ) .....	63
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	62

#### SEDE CONSULTIVA

*Giovedì 21 marzo 2024. — Presidenza del presidente Salvatore DEIDDA.*

#### La seduta comincia alle 13.40.

**DL 10/2024: Disposizioni urgenti sulla *governance* e sugli interventi di competenza della Società « Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A. ».**

**C. 1790 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alla VIII Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, avverte che il gruppo PD-IDP ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Carmine Fabio RAIMONDO (FDI), *relatore*, riferisce per le parti di competenza della IX Commissione sul decreto-legge n. 10 del 2024, recante disposizioni urgenti sulla *governance* e sugli interventi di competenza

della Società « Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A. », approvato dal Senato.

Fa presente che il provvedimento consta di 5 articoli.

L'articolo 1 individua quale principale ente attuatore delle opere connesse allo svolgimento delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina del 2026, l'ANAS.

L'Azienda per questo subentra in tutti i contratti che erano stati stipulati e la cui esecuzione era stata avviata dal precedente ente attuatore.

Peraltro, durante l'esame al Senato, è stato aggiunto il comma 1-*bis*, che stabilisce come, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame, R.F.I. S.p.A. è incaricata dell'attuazione degli interventi di cui all'Allegato A-*bis*, subentrando in tutti i rapporti giuridici, tanto quelli attivi quanto quelli passivi, nonché procedurali in sede amministrativa, alla società precedentemente incaricata.

Per quanto riguarda gli interventi in questione, fermo restando il rinvio al sopra richiamato allegato A-*bis*, segnala l'adeguamento infrastrutturale della stazione ferroviaria di Trento e il rinnovo della stazione di Belluno.

Il secondo periodo del citato comma 1-bis prevede una clausola di salvaguardia dei rapporti ormai già sorti o esauriti. L'ultimo periodo prevede, invece, che, entro il termine di quindici giorni dall'entrata in vigore delle disposizioni in esame, la società precedentemente incaricata dovrà inviare a R.F.I. S.p.A. una relazione sullo stato dei lavori.

Sempre il Senato ha introdotto altresì il comma 1-ter in base al quale, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, la società Ferrovienord S.p.A. è individuata quale soggetto attuatore dell'intervento « Sede T2 MXP – Collegamento alla rete ferroviaria nazionale » relativo all'aeroporto di Malpensa e subentra nei relativi rapporti giuridici attivi e passivi, nonché nei procedimenti amministrativi pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alla società.

Il comma in questione, al contempo, introduce una clausola di salvaguardia degli atti adottati e dei rapporti giuridici sorti antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Da ultimo si prevede che entro quindici giorni dalla medesima data di entrata in vigore, la società trasmetta alla Ferrovienord S.p.A. una relazione circa lo stato di attuazione dell'intervento in questione e circa gli impegni finanziari assunti nell'espletamento delle relative attività.

Solo per completezza, segnala che l'articolo 2, modificato dal Senato, inserisce delle modifiche al testo del decreto-legge n. 16 del 2020, introducendo alcune innovazioni in merito al regime di funzionamento e di composizione dell'organo di amministrazione della società preposta alla realizzazione delle infrastrutture funzionali alle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026.

L'articolo 3 a sua volta concerne aspetti dei commissari straordinari e, per quel che inerisce alle competenze della Commissione Trasporti, prevede che l'amministratore delegato *pro tempore* di R.F.I. S.p.A. subentri quale commissario straordinario per la realizzazione degli interventi di ri-

mozione di passaggi a livello presenti sulla S.S. 38. Il comma in questione, inoltre, prevede la salvezza dei rapporti giuridici già sorti e ormai esauriti.

Da ultimo si stabilisce che l'amministratore delegato di RFI può nominare fino a due sub-commissari, a cui, al pari del Commissario straordinario, non spetta alcun compenso. Gli eventuali rimborsi spese sono invece fissati nel limite massimo di 50.000 euro annui.

Il comma 2-ter, anch'esso introdotto in sede referente al Senato, infine, prevede che, per le funzioni commissariali di cui al comma precedente, l'amministratore delegato *pro tempore* di R.F.I. S.p.A. possa avvalersi delle strutture societarie interne, delle amministrazioni statali, centrali e periferiche, con la previsione di una clausola di invarianza finanziaria.

Per il contenuto degli articoli successivi, che non investono direttamente le competenze della Commissione, rinvia al testo del disegno di legge di conversione e alla documentazione predisposto dagli uffici.

Precisa che le disposizioni di quantificazione e copertura finanziaria sono previste all'articolo 4.

Formula infine una proposta di parere favorevole (*vedi allegato*).

Anthony Emanuele BARBAGALLO (PD-IDP) ricorda che le Olimpiadi di Milano-Cortina rappresentano una straordinaria vetrina per il nostro Paese; al contempo si dichiara assai preoccupato. Ricorda le perplessità già espresse nella seduta di interrogazioni a risposta immediata in Commissione del 21 febbraio, non solo in ordine alla vicenda della pista da bob a Cortina, ma in generale per l'ingente mole di investimenti stanziati per opere che però non potranno essere realizzate nei tempi previsti.

Non è la prima volta, aggiunge, che i lavori programmati per grandi eventi sportivi non vengono completati in tempo utile nel nostro Paese; ritiene comunque che in questo caso circa un terzo delle opere siano a rischio. Registra poi l'esistenza di un vero e proprio balletto sulla *governance*, con conflitti di interesse già esistenti e che certo aumenteranno nel tempo. Sperando comun-

que per il meglio, preannunzia l'astensione dal voto, nonché un'azione dettagliata di verifica sui singoli passaggi di questa incresciosa vicenda.

Francesca GHIRRA (AVS) condivide le preoccupazioni del collega Barbagallo. La sua forza politica, argomenta, è ovviamente favorevole alle Olimpiadi Milano-Cortina, che rappresentano una straordinaria occasione, ma al contempo intende esprimere grande preoccupazione in merito alla gestione delle opere. Vi è certamente più margine che non per quelle relative al G7 in Puglia, ma si tratta di interventi assai più importanti. Il passaggio da Simico ad ANAS desta ulteriore inquietudine, per le tempistiche, per i conflitti di interesse e per la sostenibilità ambientale: la costruzione della pista da bob, ad esempio, ha già causato un gran numero di larici abbattuti, e vi sono 3

miliardi di euro di nuovo asfalto rispetto a solo 400 milioni di euro per nuove ferrovie. Infine, le Olimpiadi rischiano comunque di essere un'occasione sprecata, e quanto a questo cita la mancata costruzione della bretella tra l'aeroporto di Bergamo e Bergamo città. In conclusione, preannunzia voto contrario della sua forza politica.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore (*vedi allegato*).

**La seduta termina alle 13.50.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Giovedì 21 marzo 2024.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.50 alle 13.55.

ALLEGATO

**DL 10/2024: Disposizioni urgenti sulla *governance* e sugli interventi di competenza della Società « Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A. ». C. 1790 Governo, approvato dal Senato.**

**PARERE APPROVATO**

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge recante « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 febbraio 2024, n. 10, recante disposizioni urgenti sulla *governance* e sugli in-

terventi di competenza della Società “Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.” » (C. 1790 Governo, approvato dal Senato),

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

## XI COMMISSIONE PERMANENTE

### (Lavoro pubblico e privato)

#### S O M M A R I O

#### SEDE CONSULTIVA:

DL 10/2024: Disposizioni urgenti sulla <i>governance</i> e sugli interventi di competenza della Società « Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A. ». C. 1790 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	64
ALLEGATO ( <i>Parere approvato</i> ) .....	68

#### INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sul rapporto tra Intelligenza Artificiale e mondo del lavoro, con particolare riferimento agli impatti che l'intelligenza artificiale generativa può avere sul mercato del lavoro .....	66
Audizione di Massimo Chiriatti, tecnologo e saggista ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	66
Audizione di rappresentanti di Bin-Italia ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	66
ERRATA CORRIGE .....	67

#### SEDE CONSULTIVA

Giovedì 21 marzo 2024. — Presidenza del presidente Walter RIZZETTO.

#### La seduta comincia alle 14.05.

**DL 10/2024: Disposizioni urgenti sulla *governance* e sugli interventi di competenza della Società « Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A. ».**

**C. 1790 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alla VIII Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione avvia l'esame del provvedimento in titolo.

Walter RIZZETTO, *presidente*, in sostituzione del relatore, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, osserva che la Commissione è chiamata a esprimere alla Commissione VIII (Ambiente) il parere di

competenza sul disegno di legge C. 1790, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 febbraio 2024, n. 10, recante disposizioni urgenti sulla *governance* e sugli interventi di competenza della Società « Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A. », approvato dal Senato.

Rileva preliminarmente che il provvedimento ha l'obiettivo di consentire il completamento in tempi certi delle opere necessarie allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano-Cortina 2026, attraverso la revisione complessiva delle attribuzioni commissariali e della *governance* della società Infrastrutture Milano-Cortina 2020-2026 SpA, detta Simico SpA.

Passando ad esaminare il contenuto del provvedimento, composto da 6 articoli, in particolare soffermandosi sulle parti di interesse della XI Commissione, rileva che l'articolo 1 prevede che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, ANAS S.p.a. è individuato quale



soggetto attuatore degli interventi di cui all'Allegato A del decreto stesso (ovvero delle opere complementari in ambito stradale), e subentra nei relativi rapporti giuridici attivi e passivi alla Società Simico spa (che era stata individuata come soggetto attuatore di tali opere connesse allo svolgimento delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026). A seguito di alcune modifiche apportate nel corso dell'esame in sede referente al Senato, si prevede, inoltre, che a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame, R.F.I. S.p.A. è incaricato per l'attuazione di una serie di interventi di cui all'Allegato A-bis.

L'articolo 2, modificato in sede referente al Senato, inserisce delle modifiche al testo del decreto-legge n. 16 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, introducendo alcune innovazioni in merito al regime di funzionamento e di composizione dell'organo di amministrazione della Società Simico preposta alla realizzazione delle infrastrutture funzionali alle Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026.

La revisione della *governance* della Società muove dall'esigenza, secondo quanto indicato nella relazione illustrativa di accompagnamento del provvedimento d'urgenza in esame, di distinguere i compiti tra i diversi membri dell'organo di amministrazione al fine di assicurare un'efficiente ed efficace gestione della stessa, distinguendo compiti, funzioni, attività e responsabilità anche in considerazione delle attribuzioni commissariali su opere connesse non affidate ad ANAS.

L'articolo 3 stabilisce che l'amministratore delegato *pro tempore* di ANAS S.p.a. subentri quale commissario straordinario per la realizzazione dell'intervento relativo alla SS 36 – Messa in sicurezza della tratta Giussano-Civate. Al Commissario straordinario, che potrà nominare fino a un massimo di due sub-commissari scelti tra il personale di Anas, sono attribuiti i poteri dei commissari straordinari previsti dall'articolo 4 del decreto-legge n. 32 del 2019. Al Commissario e agli eventuali sub-commissari nominati non spettano compensi, get-

toni di presenza e indennità comunque denominate. Gli eventuali rimborsi spese sono posti a carico del quadro economico delle opere nel limite massimo di 50 mila euro annui.

A seguito delle modifiche apportate dalla Commissione in sede referente al Senato, inoltre, si prevede che l'amministratore delegato *pro tempore* di R.F.I. S.p.A. subentri quale commissario straordinario per la realizzazione degli interventi di rimozione di passaggi a livello presenti sulla SS 38 che collega la Valtellina con la Val Venosta attraverso il Passo dello Stelvio.

Il Commissario straordinario può nominare fino a un massimo di due sub-commissari, scelti tra il personale della RFI S.p.A. Al Commissario straordinario e agli eventuali sub-commissari nominati non spettano compensi, gettoni di presenza e indennità, comunque denominati. Gli eventuali rimborsi di spese sono posti a carico dei quadri economici degli interventi di cui al primo periodo nel limite complessivo massimo di 50.000 euro annui.

L'articolo 3-bis, introdotto nel corso dell'esame in sede referente al Senato, contiene alcune norme relative agli enti locali interessati dai Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026, autorizzando gli enti territoriali a partecipare alle attività connesse ai giochi e ad adottare misure per favorire l'impatto positivo sul territorio.

L'articolo 4, modificato in sede referente al Senato, reca una serie di disposizioni transitorie e finanziarie, prevedendo, tra l'altro, che per le esigenze di funzionamento volte a potenziare le attività finalizzate a mitigare il rischio idrogeologico e gli effetti del cambiamento climatico, anche con specifico riferimento al necessario monitoraggio e governo del rischio idrogeologico per lo svolgimento delle Olimpiadi Milano Cortina, ivi compresa l'attività di pianificazione di cui al comma 3-*quinquies* (aggiornamento degli strumenti di pianificazione per il contrasto al dissesto idrogeologico nel territorio di competenza), l'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali è autorizzata a reclutare, nel biennio 2024-2025, con rapporto di lavoro subor-

dinato a tempo indeterminato, mediante l'indizione di concorsi pubblici o mediante le ulteriori modalità di reclutamento previste a legislazione vigente, in aggiunta alle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, il seguente contingente di personale: 1 dirigente di prima fascia, 1 dirigente di seconda fascia, 1 unità da inquadrare nell'Area delle Elevate Professionalità prevista dal vigente CCNL del Comparto Funzioni Centrali 2019-2021, e 12 unità da inquadrare nell'Area dei funzionari prevista dal citato CCNL. Per effetto di quanto previsto dal presente comma, nella vigente dotazione organica dell'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali è istituita 1 posizione di dirigente di prima fascia e 1 posizione nell'Area delle Elevate Professionalità.

L'articolo 5 dispone che il decreto-legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Formula, in conclusione, una proposta di parere favorevole (*vedi allegato*).

Mauro Antonio Donato LAUS (PD-IDP) preannuncia il voto di astensione del suo gruppo, facendo presente che, pur auspicando con convinzione una buona riuscita dello svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano-Cortina 2026, desta una certa preoccupazione la questione attinente ai tempi di esecuzione delle opere e alla trasparenza sulla gestione delle risorse.

Marcello COPPO (FDI) desidera rivolgere i più sentiti auguri al deputato Giovine, oggi impossibilitato a partecipare alla seduta odierna per motivi personali, essendo in procinto di diventare padre.

Walter RIZZETTO, *presidente*, dopo essersi associato agli auguri al deputato Giovine, nessun altro chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 14.10.**

## INDAGINE CONOSCITIVA

*Giovedì 21 marzo 2024. — Presidenza del presidente Walter RIZZETTO.*

**La seduta comincia alle 14.10.**

**Indagine conoscitiva sul rapporto tra Intelligenza Artificiale e mondo del lavoro, con particolare riferimento agli impatti che l'intelligenza artificiale generativa può avere sul mercato del lavoro.**

Walter RIZZETTO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la resocontazione stenografica e la trasmissione attraverso la *web-tv* della Camera dei deputati.

**Audizione di Massimo Chiriatti, tecnologo e saggista.**  
(*Svolgimento e conclusione*).

Walter RIZZETTO, *presidente*, introduce l'audizione.

Massimo CHIRIATTI, *tecnologo e saggista*, intervenendo in videoconferenza, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Interviene quindi, formulando osservazioni e ponendo quesiti, il presidente Walter RIZZETTO.

Massimo CHIRIATTI, *tecnologo e saggista*, intervenendo in videoconferenza, risponde ai quesiti posti e rende ulteriori precisazioni.

Walter RIZZETTO, *presidente*, ringrazia l'audito per il contributo fornito all'indagine conoscitiva e dichiara, quindi, conclusa l'audizione.

**Audizione di rappresentanti di Bin-Italia.**  
(*Svolgimento e conclusione*).

Walter RIZZETTO, *presidente*, introduce l'audizione.

Sandro GOBETTI, *presidente di Basic Income Netkork – Italia*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi, formulando osservazioni e ponendo quesiti, il presidente Walter RIZZETTO, a più riprese, e il deputato Francesco MARI (AVS).

Sandro GOBETTI, *presidente di Basic Income Netkork – Italia*, risponde, a più riprese, ai quesiti posti e rende ulteriori precisazioni.

Walter RIZZETTO, *presidente*, ringrazia l'audito per il contributo fornito all'inda-

gine conoscitiva e dichiara, quindi, conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 14.40.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

#### ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 273 del 20 marzo 2024, a pag. 158, prima colonna, riga 39, la parola: « 9.03 » è sostituita dalla seguente: « 9.013 ».

ALLEGATO

**DL 10/2024: Disposizioni urgenti sulla *governance* e sugli interventi di competenza della Società « Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A. ». C. 1790 Governo, approvato dal Senato.**

**PARERE APPROVATO**

La XI Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge disegno C. 1790, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 febbraio 2024, n. 10, recante disposizioni urgenti sulla *governance* e sugli interventi di competenza della Società « Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A. », approvato dal Senato;

rilevato che il provvedimento persegue l'obiettivo di consentire il completamento in tempi certi delle opere necessarie allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano-Cortina 2026, attraverso la revisione complessiva delle attribuzioni commissariali e della *governance* della società Infrastrutture Milano-Cortina 2020-2026 SpA, detta Simico SpA;

preso atto del contenuto dell'articolo 4, che, nel prevedere disposizioni transito-

rie e finanziarie, contempla, tra l'altro – per le esigenze di funzionamento volte a potenziare le attività finalizzate a mitigare il rischio idrogeologico e gli effetti del cambiamento climatico, anche con specifico riferimento al necessario monitoraggio e governo del rischio idrogeologico per lo svolgimento delle Olimpiadi Milano Cortina – norme volte ad autorizzare l'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali a reclutare personale (dirigenti, funzionari nonché lavoratori di elevata professionalità) nel biennio 2024-2025 con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, mediante l'indizione di concorsi pubblici o mediante le ulteriori modalità di reclutamento previste a legislazione vigente, in aggiunta alle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

## XII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari sociali)

#### S O M M A R I O

#### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l'elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato. Atto n. 122 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i> ) .....	69
ALLEGATO ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	71

#### ATTI DEL GOVERNO

*Giovedì 21 marzo 2024. — Presidenza del presidente Ugo CAPPELLACCI. — Interviene il Ministro per la disabilità Alessandra Locatelli.*

#### La seduta comincia alle 13.45.

**Schema di decreto legislativo recante definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l'elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato.**

**Atto n. 122.**

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato, da ultimo, nella seduta del 19 marzo 2024.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, ricorda che è nella disponibilità di tutti i deputati della Commissione già da ieri la proposta

di parere predisposta dal relatore, favorevole con alcune premesse e diverse osservazioni (*vedi allegato*).

Massimiliano PANIZZUT (LEGA), *relatore*, precisa che la sua proposta di parere tiene conto dei rilievi emersi dalle audizioni informali e dei contributi scritti, forniti sia dai colleghi che dai soggetti auditi, ringraziando tutti i componenti della Commissione che hanno contribuito a individuare proposte di modifica e integrazione del testo in esame.

Il Ministro Alessandra LOCATELLI si associa ai ringraziamenti formulati dal relatore Panizzut, osservando che i rilievi contenuti nel parere, frutto anche dell'apporto dei gruppi parlamentari di minoranza, consentiranno di migliorare l'efficacia del decreto all'esame della Commissione.

Gian Antonio GIRELLI (PD-IDP) preannuncia l'astensione del Partito Democratico sulla proposta di parere, riconoscendo allo stesso tempo la serietà del lavoro svolto dal relatore, in un clima di disponibilità e di confronto. Rileva, tuttavia, che su alcuni aspetti critici del provvedimento sarebbe

stato opportuno un maggiore coraggio da parte della Commissione nel rendere più cogenti i rilievi formulati.

Sottolinea, inoltre, l'importanza di avere a disposizione risorse finanziarie adeguate, per evitare che gli obiettivi dell'intervento normativo in oggetto risultino sostanzialmente poco raggiungibili. Segnala, in proposito, che è compito della Commissione provare a sovvertire una tendenza, oramai di lungo periodo, per la quale le decisioni assunte dal Ministero dell'economia e delle finanze impediscono, di fatto, di attuare le misure necessarie in diversi settori. Ribadisce in proposito che il proprio gruppo sarà sempre al fianco di chi, inclusa eventualmente l'attuale maggioranza, intendesse perseguire l'obiettivo di destinare maggiori risorse per interventi di carattere sociale, volti a contrastare a contrastare le situazioni di disagio.

Pone, inoltre, in evidenza i ritardi per quanto concerne la piena attuazione della legge n. 328 del 2000 per quanto riguarda gli ambiti territoriali, con conseguenti disparità tra le varie regioni. Invita, pertanto, a riflettere sul tema dell'autonomia differenziata, precisando di continuare a considerarsi un sostenitore dell'autonomia senza però venire meno al principio di assicurare pari dignità a tutti.

Marianna RICCIARDI (M5S), nel manifestare apprezzamento per il confronto che

si è svolto con il ministro Locatelli e per il recepimento di alcune proposte avanzate dal proprio gruppo, preannuncia il voto di astensione del Movimento 5 Stelle sulla proposta di parere, anche in considerazione del fatto che i rilievi in esso inseriti avrebbero potuto assumere una forma più vincolante.

Luana ZANELLA (AVS) ringrazia il relatore per aver accolto diverse proposte di integrazione del parere da lei stessa suggerite, con l'auspicio che esse possano contribuire a una più chiara definizione del testo, ritenendo importante assicurare l'efficacia di interventi che sono in grado di migliorare la qualità della vita delle persone con disabilità, dei loro familiari e delle comunità di riferimento.

Nel valutare come importante e positivo il confronto che si è svolta all'interno della Commissione e osservando che il parere avrebbe potuto assumere una forma maggiormente vincolante nei confronti del Governo, preannuncia il proprio voto di astensione sulla proposta di parere del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 13.55.**

ALLEGATO

**Schema di decreto legislativo recante definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l'elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato. Atto n. 122.**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XII Commissione (Affari sociali),

esaminato lo schema di decreto legislativo recante definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l'elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato (Atto n. 122);

rilevato che il provvedimento in esame è il terzo schema predisposto e presentato alle Camere ai sensi della disciplina di delega di cui alla legge 22 dicembre 2021, n. 227, che ha previsto l'adozione di uno o più decreti legislativi per la revisione e il riordino delle disposizioni vigenti in materia di disabilità;

ritenuto che lo schema in oggetto sia conforme ai principi e criteri direttivi contenuti nell'articolo 2, comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* e *h)* della citata legge n. 227;

preso atto dell'intesa sancita in sede di Conferenza unificata l'11 gennaio 2024 e del parere reso dalla Sezione consultiva del Consiglio di Stato nell'adunanza del 30 gennaio 2024;

considerato quanto emerso dalle audizioni informali svoltesi nelle sedute del 27 febbraio e del 4 marzo 2024 e dalla documentazione fornita dai soggetti invitati in audizione,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con le seguenti osservazioni:*

*a)* all'articolo 2, comma 1, lettera *a)*, dopo le parole: « una durata compromis-

sione fisica, mentale, intellettiva » aggiungere le seguenti: « del neurosviluppo »;

*b)* all'articolo 3, comma 2, unificare il secondo e il terzo periodo;

*c)* all'articolo 6, comma 8, valutare l'opportunità di fissare un termine inferiore a quello ordinario, indicato in novanta giorni, per la conclusione del procedimento per la valutazione di base nel caso in cui siano coinvolti soggetti minori;

*d)* all'articolo 7, comma 2, prevedere l'intesa in sede di Conferenza unificata nell'ambito del procedimento di adozione del decreto interministeriale ivi previsto, per l'individuazione delle prestazioni erogabili ai sensi del comma 1 del medesimo articolo;

*e)* all'articolo 9, comma 6, valutare l'opportunità, al fine di consentire un'accelerazione delle procedure, e nel rispetto delle vigenti disposizioni, di prevedere che l'INPS sia autorizzato a bandire e, successivamente, ad assumere il personale ivi previsto, nonché di prevedere il ricorso all'istituto della mobilità;

*f)* all'articolo 13, comma 1, prevedere che la trasmissione del certificato abbia valore per il conseguimento anche delle prestazioni sociosanitarie, oltre che di quelle sociali e socio-assistenziali;

*g)* all'articolo 15, comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Le modalità con cui dare attuazione a quanto previsto dal presente comma sono individuate nell'ambito della programmazione regionale e locale »;

*h)* all'articolo 18, comma 4, dopo le parole « volti anche ad eliminare » aggiungere le seguenti « e a prevenire »;

*i)* all'articolo 18, sostituire il comma 5 con il seguente « 5. Il progetto di vita deve essere sostenibile nel tempo ovvero garantire continuità degli strumenti, delle risorse, degli interventi, dei benefici, delle prestazioni, dei servizi e degli accomodamenti ragionevoli sempre nel rispetto della autodeterminazione del beneficiario »;

*l)* all'articolo 18, aggiungere, in fine, il seguente comma: « 6. L'articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328, è sostituito dal seguente: "(Art. 14. – *Progetto di vita delle persone con disabilità*). – Le persone con disabilità di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 possono richiedere l'elaborazione del progetto di vita di cui all'articolo 2, comma 2, lettera *c*), della legge 22 dicembre 2021, n. 227". » Conseguentemente, sopprimere la lettera *f*) del comma 1 dell'articolo 37;

*m)* all'articolo 20, comma 1, specificare che la libertà di scelta sul luogo di abitazione debba includere anche con chi vivere;

*n)* all'articolo 22, con riferimento alla figura di supporto a processi di partecipazione, prevedere l'assenza di oneri a carico della persona con disabilità ovvero la presenza di oneri solo ove non si tratti di personale appartenente ai servizi pubblici, individuato a discrezione della persona con disabilità al di fuori dell'unità di valutazione;

*o)* all'articolo 22, aggiungere, in fine, il seguente comma: « 3. Nella previsione di attivazione delle unità di valutazione di cui all'articolo 24, sono stabilite le modalità con le quali le medesime unità garantiscono, con il proprio personale, il supporto di cui al comma 1, qualora la persona con disabilità non ne scelga un'altra »;

*p)* all'articolo 24, comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Le regioni stabiliscono le modalità con le quali le unità di valutazione garantiscono, con il proprio personale, il supporto di cui all'articolo 22, qualora la persona con disabilità non effettui la nomina di cui al comma 2, lettera *c*) »;

*q)* all'articolo 26, comma 3, lettera *b*), includere anche gli interventi relativi alla tutela della salute;

*r)* all'articolo 26, comma 3, lettera *f*), sopprimere le parole « , salva diversa disposizione regionale »;

*s)* all'articolo 26, comma 5, prevedere che l'aggiornamento del progetto di vita possa essere richiesto, oltre che dalla persona con disabilità, anche da chi la rappresenta;

*t)* all'articolo 26, comma 7, sostituire le parole: « è approvato e sottoscritto » con le seguenti: « è sottoscritto dalla persona con disabilità secondo le proprie capacità comunicative o da chi ne cura gli interessi »;

*u)* all'articolo 28, comma 8, valutare l'opportunità di prevedere un termine più ampio per l'adozione del decreto ivi previsto, anche in considerazione della circostanza che il Consiglio di Stato ha rilevato la natura regolamentare dello stesso;

*v)* all'articolo 30, dopo il comma 1, aggiungere il seguente: « 1-*bis*. Gli ambiti territoriali sociali provvedono, per quanto di competenza rispetto alle proprie programmazioni in corso, agli strumenti correttivi previsti dal comma 1 e con le medesime modalità. Rispetto alle programmazioni successive, gli ambiti territoriali sociali tengono conto di quanto individuato nei singoli progetti individuali censiti ai sensi dell'articolo 36, anche al fine di fissare nuovi obiettivi di servizio »;

*z)* all'articolo 32, valutare l'opportunità di prevedere che una quota delle risorse ivi previste possa essere destinata anche alla formazione dei soggetti coinvolti nella fase della valutazione di base di cui all'articolo 6;

*aa)* all'articolo 33, commi 3 e 4, valutare l'opportunità di fare riferimento ai territori coinvolti nella fase sperimentale anziché ai soggetti;

*bb)* introdurre una disposizione volta a dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, lettera *h*), numero 2,



della legge 22 dicembre 2021, n. 227, concernente le procedure volte alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione, con riguardo alle prestazioni in favore delle persone con disabilità;

*cc*) dopo l'articolo 36, inserire il seguente: « Art. 36-bis. (*Clausola di salvaguardia*). – 1. Le disposizioni del presente de-

creto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione. 2. Resta fermo che nelle province autonome di Trento e di Bolzano il procedimento valutativo di base è assicurato ai sensi dei rispettivi ordinamenti e che alle funzioni attribuite dal presente decreto all'INPS provvedono le medesime province ».

## XIII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Agricoltura)

#### S O M M A R I O

#### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di rappresentanti della Confederazione agromeccanici e agricoltori italiani (CAI Agromec), dell'Unione nazionale contoterzisti agromeccanici ed industriali (UNCAI), di Coldiretti, di Confagricoltura, della Confederazione italiana degli agricoltori (CIA), della Copagri e di Alleanza delle cooperative italiane – agroalimentare (in videoconferenza), sulle problematiche che riguardano il settore delle aziende che prestano servizi alle imprese agricole (c.d. contoterzisti) .....	74
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	74

#### AUDIZIONI INFORMALI

*Giovedì 21 marzo 2024.*

**Audizione informale di rappresentanti della Confederazione agromeccanici e agricoltori italiani (CAI Agromec), dell'Unione nazionale contoterzisti agromeccanici ed industriali (UNCAI), di Coldiretti, di Confagricoltura, della Confederazione italiana degli agricoltori (CIA), della Copagri e di Alleanza delle cooperative italiane – agroalimentare (in videoconferenza), sulle problematiche che riguardano il set-**

**tore delle aziende che prestano servizi alle imprese agricole (c.d. contoterzisti).**

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.45 alle 14.35.

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Giovedì 21 marzo 2024.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.40 alle 15.10.

## XIV COMMISSIONE PERMANENTE

### (Politiche dell'Unione europea)

#### S O M M A R I O

#### SEDE CONSULTIVA:

DL 19/2024: Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). C. 1752 Governo (Parere alla V Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	75
ALLEGATO 1 (Proposta di parere alternativo presentata dal gruppo M5S) .....	85
ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione) .....	87
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro di partenariato globale e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Regno di Thailandia, dall'altra, fatto a Bruxelles il 14 dicembre 2022. C. 1686 Governo (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	78
ALLEGATO 3 (Parere approvato dalla Commissione) .....	88
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Governo della Malaysia, dall'altra, fatto a Bruxelles il 14 dicembre 2022. C. 1687 Governo (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	79
ALLEGATO 4 (Parere approvato dalla Commissione) .....	89
<b>ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:</b>	
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al controllo degli investimenti esteri nell'Unione, che abroga il regolamento (UE) 2019/452 del Parlamento europeo e del Consiglio. COM(2024) 23 final (Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	81
AVVERTENZA .....	84

#### SEDE CONSULTIVA

Giovedì 21 marzo 2024. — Presidenza del presidente Alessandro GIGLIO VIGNA.

**La seduta comincia alle 13.35.**

**DL 19/2024: Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).**

**C. 1752 Governo.**

(Parere alla V Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Alberto BAGNAI (LEGA), *relatore*, ricorda che il disegno di legge in esame dispone la conversione in legge del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

L'articolo 1 del decreto-legge detta disposizioni per la realizzazione degli investimenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza e di quelli non più finanziati con

le risorse del PNRR, nonché in materia di revisione del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR. A seguito del negoziato con la Commissione europea sulle modifiche al PNRR, conclusosi con l'approvazione della decisione dell'8 dicembre 2023 da parte del Consiglio ECOFIN, la dotazione finanziaria complessiva del Piano è passata da 191,49 miliardi di euro a 194,42 miliardi di euro. L'incremento di circa 2,9 miliardi di euro è dovuto ai contributi aggiuntivi a fondo perduto (2,76 miliardi) assegnati all'Italia per l'iniziativa *RepowerEU* (che diventa parte integrante del PNRR) e all'adeguamento della dotazione finanziaria del PNRR alla rivalutazione del prodotto interno lordo (140 milioni circa).

Oltre alle nuove misure del *RepowerEU*, le modifiche hanno riguardato la rimodulazione di diversi interventi già finanziati dal PNRR, sia in termini di revisione di obiettivi quantitativi (target) e delle loro scadenze, sia in termini di modifica (in aumento o diminuzione) delle risorse finanziarie assegnate, nonché il definanziamento integrale – condiviso con la Commissione europea – di taluni interventi precedentemente inseriti nel Piano e che, in sede di attuazione o rendicontazione, hanno manifestato rilevanti criticità ai fini del rispetto delle condizionalità imposte dal Piano.

L'articolo 2 prevede a disciplinare il monitoraggio – al 31 dicembre 2023 – degli interventi finanziati con risorse PNRR e prevede l'attivazione di poteri sostitutivi in caso di ritardi e inerzie da parte dei soggetti attuatori, oltre a disciplinare le azioni di recupero nel caso di omesso o incompleto conseguimento degli obiettivi finali dei programmi e interventi PNRR, accertato dalla Commissione europea.

L'articolo 3 attribuisce al Comitato per la lotta contro le frodi nei confronti dell'Unione europea, a tal fine integrato, le attività di prevenzione e contrasto alle frodi e agli altri illeciti sui finanziamenti connessi al PNRR.

Il provvedimento in esame prevede l'incremento della composizione della Struttura di missione per il PNRR, istituita presso

la Presidenza del Consiglio (articolo 4), nonché misure di rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni titolari delle misure PNRR e dei soggetti attuatori (articolo 8); sono inoltre adottate misure riguardanti il CNEL, tra cui l'aumento della dotazione organica, con l'inserimento del Presidente del CNEL tra i membri della cabina di regia PNRR (articolo 10).

L'intervento normativo introduce ulteriori misure di semplificazione delle procedure finanziarie per l'utilizzo delle risorse PNRR con la previsione di un'anticipazione, alle amministrazioni interessate, del 30 per cento del costo dei singoli interventi da effettuare; stabilisce che le amministrazioni titolari di interventi non più finanziati sul PNRR provvedano al recupero delle somme già erogate, prevedendo un meccanismo che consenta, anche con compensazioni finanziarie, la realizzazione degli interventi; provvede inoltre affinché, per gli interventi non più finanziati dal PNRR e PNC, restino confermate le assegnazioni per l'incremento dei prezzi dei materiali, purché gli interventi stessi siano integralmente finanziati a valere su risorse a carico delle amministrazioni e siano aggiornati i cronoprogrammi (articolo 11).

Il Capo II del provvedimento detta disposizioni urgenti in materia di istruzione e di merito per garantire il raggiungimento di obiettivi PNRR relativi ai target sull'istruzione tecnico-pratica, sulla formazione continua degli insegnanti, sugli istituti tecnici professionali, nonché sulla riorganizzazione della Scuola di alta formazione dell'istruzione.

L'articolo 17 dispone l'adozione di misure in materia di università e ricerca, in particolare al fine di accelerare e snellire le procedure per la creazione di alloggi e residenze per studenti universitari e in materia di riconoscimento dei crediti formativi, nonché in materia di istruzione post universitaria.

Ai fini della ricostruzione della carriera e dell'inquadramento dei ricercatori, dei dirigenti di ricerca e dei professori (assunti mediante chiamata e procedura selettiva), l'articolo 18 prevede il riconoscimento del

periodo di servizio maturato presso l'università di provenienza con un trattamento economico non inferiore a quello attribuito presso la stessa.

In materia di digitalizzazione, sono disposte modifiche al Codice dell'amministrazione digitale; in particolare, è istituito il « Sistema di portafoglio digitale italiano (Sistema IT-Wallet) », quale soluzione di portafoglio digitale pubblico (cd. IT-Wallet pubblico) (articolo 20);

Il VI Capo, inoltre, prevede disposizioni in materia di giustizia, tra cui interventi per il reclutamento e la stabilizzazione di personale nell'amministrazione della giustizia (articolo 22) e incentivi al personale (articolo 23), disposizioni in ambito di reclutamento dei magistrati tributari (articolo 24), disposizioni in materia di pignoramento di crediti verso terzi (articolo 25), disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale (articolo 26) e norme in materia di giustizia riparativa (articolo 27).

Nel disegno di legge è inoltre previsto che nelle more dell'aggiornamento del contratto di programma con RFI – parte investimenti – per il 2022-2026, con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il MEF, siano rimodulate le fonti di finanziamento degli interventi ferroviari ricompresi nella M3-C1 del PNRR e sia effettuata una ricognizione delle risorse nazionali che si rendono disponibili a seguito della rimodulazione PNRR per le misure di competenza del MIT, da finalizzare all'aggiornamento per il 2024 del contratto di programma con RFI – parte investimenti (articolo 28);

All'interno del decreto sono previsti interventi in materia di prevenzione e contrasto del lavoro irregolare (articolo 29); per il rafforzamento dell'attività di accertamento e contrasto delle violazioni in ambito contributivo (articolo 30); per il potenziamento del personale ispettivo in materia di lavoro (Ispettorato Nazionale del Lavoro, Nucleo dei Carabinieri, INPS e INAIL) per i controlli relativi alla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

È introdotto un nuovo sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori

autonomi (cosiddetta patente a crediti), obbligatoria per imprese e lavoratori autonomi che intendano operare nell'ambito di cantieri edili (articolo 29).

Inoltre, il decreto-legge in esame adotta disposizioni in materia di investimenti infrastrutturali (IX Capo), anche relativi a piccole opere, nonché misure per i piani urbani delle città metropolitane, per i progetti di rigenerazione urbana (articolo 35) e per la prevenzione dei rischi idrogeologici (articolo 36); inoltre, prevede l'istituzione del « Piano transizione 5.0 » che concede agevolazioni fiscali, nella forma del credito d'imposta, alle imprese che investono in tecnologie innovative (articolo 38).

Ulteriori misure sono predisposte per assicurare la continuità operativa degli impianti ex Ilva (articolo 39); per la riduzione dei tempi di pagamento da parte delle pubbliche amministrazioni (articolo 40); in materia di controlli sugli interventi di efficientamento energetico (articolo 41).

Il IV Capo è dedicato ad interventi in materia di salute, in particolare al rafforzamento del ruolo e delle competenze di Agenas nell'attuazione del progetto PNRR riguardante il Fascicolo Sanitario Elettronico (articolo 42) ed al possibile riutilizzo della piattaforma creata per la verifica del *Green Pass*, validata a livello europeo, anche per altre e future certificazioni sanitarie (articolo 43).

L'articolo 46 disciplina l'entrata in vigore del presente decreto-legge.

Passa ad illustrare i contenuti della proposta di parere, ricordando, conclusivamente, come il provvedimento non evidenzii aspetti di criticità sotto il profilo della compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea.

Piero DE LUCA (PD-IDP), nel dichiarare il voto contrario del suo Gruppo, sottolinea come il decreto-legge presenti una serie di criticità anche nella prospettiva della compatibilità comunitaria, e rischi di condizionare il pieno utilizzo delle risorse poste a disposizione del Paese con il PNRR.

Raffaele BRUNO (M5S) illustra la proposta di parere alternativo presentata dal suo Gruppo (*vedi allegato 1*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore (*vedi allegato 2*).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro di partenariato globale e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Regno di Thailandia, dall'altra, fatto a Bruxelles il 14 dicembre 2022.**

**C. 1686 Governo.**

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Alessandro GIGLIO VIGNA, *presidente e relatore*, ricorda che l'Intesa, sottoscritta a margine del Vertice tra l'Unione europea e l'Associazione delle Nazioni del Sud-Est asiatico (ASEAN) del dicembre 2022, s'inquadra nella più ampia Strategia dell'UE per l'Indo-Pacifico, sulla base di valori universali condivisi, come la democrazia e i diritti umani.

L'obiettivo è sviluppare un dialogo globale e intensificare la cooperazione in tutti i settori di interesse comune, nonché stabilire la cornice giuridica e politico-istituzionale di riferimento per le relazioni bilaterali con la Thailandia.

L'Accordo in esame – fin qui ratificato da otto Stati membri dell'UE – si compone di sessantaquattro articoli, suddivisi in otto titoli.

Più nel dettaglio, rilevo che il Titolo I – relativo alla natura dell'Accordo e all'ambito di applicazione – riconosce quale elemento essenziale dell'Intesa il rispetto dei principi democratici e dei diritti umani, enunciati nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e negli altri strumenti internazionali sui diritti umani applicabili alle Parti, nonché del principio dello Stato di diritto.

Vengono inoltre ribaditi gli impegni a promuovere lo sviluppo sostenibile, a col-

laborare per affrontare le sfide connesse ai cambiamenti climatici e alla globalizzazione e a contribuire all'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.

Inoltre, le Parti convengono di cooperare nella lotta contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa e di promuovere l'attuazione degli strumenti internazionali sul disarmo. Nello stesso ambito rientra anche l'impegno comune a rispettare gli obblighi di lotta contro il commercio illegale di armi leggere e di piccolo calibro e per prevenire e combattere il terrorismo, in particolare tramite lo scambio di informazioni.

Il Titolo II riguarda la cooperazione bilaterale, regionale e internazionale, promuovendo lo scambio di informazioni nell'ambito di consessi quali l'ONU e le sue Agenzie, l'ASEAN, il Vertice Asia-Europa (ASEM), la Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo e l'Organizzazione mondiale del commercio (OMC).

Il Titolo III concerne la cooperazione in materia di scambi e investimenti, incluso il settore sanitario e fitosanitario: in particolare, le Parti si adoperano per migliorare la comprensione reciproca delle rispettive leggi e politiche in materia di concorrenza, nonché per promuovere lo scambio di informazioni sui diritti di proprietà intellettuale.

Il Titolo IV riguarda la cooperazione nel settore della libertà, della sicurezza e della giustizia, con l'obiettivo di promuovere lo Stato di diritto. Viene altresì riconosciuto che la parità di genere e l'emancipazione di tutte le donne rappresentano un motore della democrazia, dello sviluppo sostenibile, della pace e della sicurezza. Le Parti si impegnano ad intensificare la cooperazione in materia di assistenza giudiziaria reciproca e di estradizione sulla base degli accordi internazionali pertinenti.

In materia di politiche migratorie, la Thailandia e ciascuno Stato membro dell'Unione europea convengono di riammettere tutti i propri cittadini che non soddisfino o non soddisfino più le condizioni vigenti di ingresso, soggiorno o residenza nel territorio di uno Stato membro o della Thailandia.

Le Parti convengono di cooperare anche nella lotta contro la criminalità organizzata transnazionale, la criminalità economica e finanziaria, la corruzione e gli abusi sessuali su minori.

Il Titolo V disciplina la cooperazione in altri settori, quali la promozione e la tutela dei diritti umani, le politiche macroeconomiche, la fiscalità, la politica industriale, la scienza e la tecnologia, i cambiamenti climatici – definiti «una minaccia esistenziale per l'umanità» –, l'energia, i trasporti, il turismo, l'istruzione e la cultura, la protezione dell'ambiente, l'agricoltura e la sanità.

Il Titolo VI definisce gli strumenti di cooperazione, prevedendo che le Parti mettano a disposizione i necessari mezzi, anche finanziari, per conseguire gli obiettivi di cooperazione sopra citati, anche invitando la Banca europea per gli investimenti a proseguire gli interventi in Thailandia. È prevista anche la cooperazione verso i Paesi terzi, attraverso un dialogo regolare sui rispettivi programmi di sviluppo e azioni comuni volte a fornire assistenza allo sviluppo sostenibile dei Paesi confinanti con la Thailandia.

Il Titolo VII delinea il quadro istituzionale, istituendo un Comitato misto – che si riunisce almeno ogni due anni, a turno a Bangkok e a Bruxelles. Il Comitato è incaricato di garantire il buon funzionamento dell'Accordo e formulare raccomandazioni per promuoverne gli obiettivi, oltre che risolvere eventuali divergenze derivanti dall'interpretazione o dall'applicazione dell'Intesa stessa.

Il Titolo VIII reca le disposizioni finali. In particolare, la clausola evolutiva, consente alle Parti di estendere l'Accordo al fine di intensificare la cooperazione, anche mediante accordi specifici o protocolli. Inoltre, fatte salve le pertinenti disposizioni del Trattato sull'Unione europea e del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, né l'Accordo in esame né qualsiasi azione intrapresa in sua applicazione pregiudica la competenza degli Stati membri ad avviare con la Thailandia attività di cooperazione bilaterale o a concludere, se del caso, nuovi accordi di partenariato e cooperazione. Per

quanto riguarda l'entrata in vigore e l'applicazione provvisoria, l'Accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui l'ultima Parte notifica all'altra l'avvenuto completamento delle procedure giuridiche.

Ricorda che l'Intesa ha origine nella capacità dell'UE di stipulare con Paesi terzi accordi internazionali. A tale fine esistono in ambito UE procedure ben definite per l'apertura e la conduzione di negoziati nonché per la conclusione di tali accordi. Anche nel caso in cui si riscontrassero profili di incompatibilità tra norme dell'Accordo e norme di diritto dell'UE, il contrasto sarebbe risolto all'interno dell'ordinamento dell'UE attraverso i rimedi previsti dai Trattati, in particolare attraverso l'intervento della Corte di giustizia dell'UE.

Poiché l'Accordo non evidenzia problemi di compatibilità con il diritto dell'UE, dal momento che si ratifica di un accordo concluso in sede unionale, secondo le procedure previste dai Trattati, propone l'espressione di un parere favorevole (*vedi allegato 3*).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Governo della Malaysia, dall'altra, fatto a Bruxelles il 14 dicembre 2022.**

**C. 1687 Governo.**

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Calogero PISANO (NM(N-C-U-I)-M), *relatore*, ricorda che tale Intesa – analoga-mente all'Accordo con la Thailandia appena illustrato – è stata sottoscritta a margine del Vertice tra l'Unione europea e l'Associazione delle Nazioni del Sud-Est asiatico (ASEAN) del dicembre 2022. Si tratta del primo accordo bilaterale concluso tra l'Unione europea e la Malaysia e

si inquadra anch'esso nella Strategia dell'UE per l'Indo-Pacifico.

L'obiettivo è instaurare un partenariato rafforzato tra le Parti e approfondire e consolidare la cooperazione sulle questioni di reciproco interesse. L'Accordo comprende, inoltre, un'importante sezione sulla cooperazione commerciale, che apre la strada alla conclusione dei negoziati in corso sull'Accordo di libero scambio.

L'Accordo in esame – fin qui ratificato da dieci Stati membri dell'UE – si compone di sessanta articoli, suddivisi in dieci titoli, con una struttura per molti versi analoga a quella dell'Accordo di partenariato UE-Thailandia appena illustrato.

Il Titolo I – relativo alla natura dell'Accordo e all'ambito di applicazione – riconosce quale elemento essenziale dell'Intesa il rispetto dei principi democratici e dei diritti umani, enunciati nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo nonché del principio dello Stato di diritto.

Il Titolo II riguarda la cooperazione bilaterale, regionale e internazionale, promuovendo lo scambio di informazioni nell'ambito di consessi quali l'ONU e le sue Agenzie, l'ASEAN, il Vertice Asia-Europa (ASEM), la Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo e l'Organizzazione mondiale del commercio (OMC).

Il Titolo III concerne la cooperazione in materia di pace, sicurezza e stabilità internazionali: le Parti convengono di cooperare per la prevenzione e la repressione degli atti di terrorismo e di altri gravi crimini. Le Parti convengono, inoltre, di rafforzare gli accordi internazionali sulle armi di distruzione di massa, garantendo il pieno rispetto e l'attuazione, a livello nazionale, degli obblighi assunti nell'ambito di trattati e accordi internazionali sul disarmo e sulla non proliferazione.

Il Titolo IV riguarda la cooperazione in materia di commercio e investimenti, prevedendo l'impegno a concludere un Accordo di libero scambio e la promozione della collaborazione su questioni sanitarie e fitosanitarie, ostacoli tecnici agli scambi, dogane, concorrenza e diritti di proprietà intellettuale.

Il Titolo V reca disposizioni in materia di giustizia e sicurezza, con l'obiettivo di promuovere lo Stato di diritto. In particolare, nell'ambito della cooperazione volta a prevenire e a controllare l'immigrazione clandestina, le Parti convengono che la Malaysia e ogni Stato membro dell'Unione europea riammetteranno, fatta salva la necessità di confermare la cittadinanza, tutti i propri cittadini presenti illegalmente nel territorio di uno Stato membro o della Malaysia, su richiesta della controparte e senza ulteriori formalità oltre a quelle elencate dall'Accordo. Ulteriori disposizioni riguardano la lotta alla criminalità organizzata, alla criminalità economica e finanziaria, alla corruzione e al finanziamento del terrorismo.

Osserva che il Titolo VI disciplina la cooperazione in altri settori, quali la promozione e la tutela dei diritti umani, la regolamentazione dei settori bancario e assicurativo, le politiche macroeconomiche, la fiscalità, la politica industriale, la *cyber*-sicurezza, il turismo e l'audiovisivo.

Il Titolo VII riguarda la cooperazione in materia di istruzione, scienza, tecnologia e innovazione, attraverso scambio di informazioni, promozione di partenariati di ricerca e promozione della formazione e degli scambi di ricercatori. È presente l'impegno ad intensificare la cooperazione nel settore dell'energia, al fine di diversificare l'approvvigionamento e aumentare l'efficienza energetica, e nel settore dei trasporti. Le Parti convengono inoltre di cooperare per promuovere la salvaguardia dell'ambiente e di incoraggiare il dialogo in materia di agricoltura, allevamento, pesca e sviluppo rurale.

Il Titolo VIII definisce gli strumenti di cooperazione, prevedendo che le Parti mettano a disposizione i necessari mezzi, anche finanziari, per conseguire gli obiettivi di cooperazione sopra citati; nel contempo, le Parti adottano misure adeguate per prevenire e combattere le frodi e ogni altra attività illecita che leda i rispettivi interessi finanziari.

Il Titolo IX delinea il quadro istituzionale, istituendo un Comitato misto – che si riunisce almeno ogni due anni, in Malaysia o a Bruxelles –, incaricato di garantire il



buon funzionamento dell'Accordo e formulare raccomandazioni per promuoverne gli obiettivi, oltre che risolvere eventuali divergenze derivanti dall'interpretazione o dall'applicazione dell'Intesa stessa.

Il Titolo X reca le disposizioni finali: in particolare, si prevede che qualsiasi differenza o divergenza tra le Parti venga composta in via amichevole, attraverso consultazioni o negoziati nell'ambito del Comitato misto, senza rivolgersi a un terzo o a un tribunale internazionale. Per quanto riguarda l'entrata in vigore, l'Accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui l'ultima Parte notifica all'altra l'avvenuto completamento delle procedure giuridiche necessarie.

Poiché l'Accordo non evidenzia problemi di compatibilità con il diritto dell'UE, dal momento che si ratifica di un accordo concluso in sede unionale, secondo le procedure previste dai Trattati, propone l'espressione di un parere favorevole (*vedi allegato 4*).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 13.45.**

#### ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

*Giovedì 21 marzo 2024. — Presidenza del presidente Alessandro GIGLIO VIGNA.*

**La seduta comincia alle 13.45.**

**Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al controllo degli investimenti esteri nell'Unione, che abroga il regolamento (UE) 2019/452 del Parlamento europeo e del Consiglio. COM(2024) 23 final.**

(Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà).

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Alessandro GIGLIO VIGNA, *presidente*, in sostituzione del relatore on. Pietrella,

impossibilitato a partecipare alla seduta, segnala che la proposta di regolamento al nostro esame è volta a ridefinire la disciplina vigente in materia di investimenti esteri nell'Unione europea, che è contenuta nel regolamento (UE) 2019/452, che verrebbe abrogato e sostituito.

Si tratta di una tematica molto importante, davvero strategica e centrale per gli interessi dell'Unione europea nel suo complesso, ma anche dei singoli Stati membri. Si parla, infatti, di come individuare e controllare gli investimenti che stabiliscono o mantengono un legame economico durevole tra un investitore estero e il destinatario dell'UE. Ciò comprende, tra l'altro, l'acquisizione di una partecipazione di maggioranza o di una piena partecipazione, nonché qualsiasi acquisizione di azioni che conferiscono all'investitore estero il diritto di controllare o influenzare le operazioni del destinatario dell'UE o la creazione di strutture nell'UE (investimenti « *greenfield* »).

Preliminarmente, ritiene utile riportare qualche informazione sulle motivazioni che hanno spinto la Commissione a rivedere una normativa che è stata adottata soltanto pochi anni fa, in quanto il regolamento vigente è entrato in applicazione nell'ottobre 2020. Ricorda che esso ha istituito, per la prima volta, un quadro normativo comune dell'UE per il controllo degli investimenti esteri diretti (IDE) da parte degli Stati membri nonché un meccanismo di cooperazione tra questi ultimi e la Commissione al fine di valutare e, potenzialmente, limitare gli IDE che possono rappresentare una minaccia per la sicurezza o l'ordine pubblico nell'UE o nei suoi Stati membri.

L'adozione del regolamento si era resa necessaria in considerazione del notevole incremento di casi in cui gli investitori stranieri, in particolare i cosiddetti fondi sovrani (che si differenziano da altri investitori per il fatto di essere riconducibili, pur non identificandosi, ad uno Stato), acquisiscono il controllo di imprese europee che dispongono di tecnologie fondamentali e in ragione del fatto che gli investitori dell'UE spesso non godono degli stessi diritti di investire nel Paese da cui proviene l'investimento. Il regolamento ha cercato

pertanto di rispondere alle crescenti preoccupazioni riguardo ad alcuni investitori esteri che cercano di acquisire il controllo di imprese dell'UE che forniscono tecnologie, infrastrutture o fattori produttivi critici, dispongono di informazioni sensibili e svolgono attività essenziali per la sicurezza o l'ordine pubblico a livello dell'UE.

La Commissione ha valutato il regolamento vigente, pubblicando anche una relazione in merito. La valutazione ha messo in evidenza importanti lacune che non permettono di affrontare adeguatamente i rischi per la sicurezza e l'ordine pubblico associati a determinati investimenti esteri nell'UE, rischi che, recentemente, a giudizio della Commissione, sono ulteriormente cresciuti a causa della pandemia di COVID-19, della guerra in Ucraina e delle notevoli tensioni geopolitiche presenti sullo scenario globale. Sulla stessa lunghezza d'onda anche la Corte dei conti europea che, in una relazione recentemente pubblicata, sostiene che i rischi associati agli investimenti esteri sono diventati più seri negli ultimi anni, specie per le questioni connesse all'autonomia e alle attività strategiche (ad es. impianti nucleari o porti), ai settori sensibili (quali quelli che riguardano fattori produttivi critici in materia di difesa come i semiconduttori o i microchip a duplice uso) o al trasferimento di tecnologie sensibili verso un paese terzo i cui intenti strategici non sono in linea con gli interessi dell'UE.

La Commissione osserva che questa situazione ha contribuito all'aumento significativo del numero di Stati membri che hanno adottato un meccanismo nazionale di controllo e all'ampliamento da parte di alcuni Stati membri del numero di settori soggetti al controllo. Tuttavia, il fatto che gli Stati membri si stiano muovendo autonomamente comporta il rischio di acuire le differenze tra le legislazioni nazionali e tra i meccanismi nazionali di controllo degli investimenti esteri. Permangono infatti differenze sostanziali per quanto concerne l'ambito di applicazione, le soglie e i criteri utilizzati per valutare se un investimento possa incidere negativamente sulla sicurezza o sull'ordine pubblico, ma anche nelle procedure di controllo. Tali divergenze rap-

presentano un problema per il buon funzionamento del mercato interno in quanto creano condizioni di disparità e aumentano i costi di conformità a carico degli investitori che intendono notificare operazioni in più di uno Stato membro.

Inoltre, la Commissione ricorda che l'Unione europea rappresenta una delle principali destinazioni mondiali di IDE ma una quota significativa di essi è ancora destinata agli Stati membri che non dispongono di un meccanismo di controllo, il che comporta vulnerabilità in quanto gli IED potenzialmente critici non vengono in tal modo individuati.

Gli Stati Uniti sono ancora il principale investitore estero nell'UE, seguiti dal Regno Unito, ma molto importante è anche il ruolo giocato, soprattutto per gli investimenti *greenfield*, dai centri finanziari *offshore*, come Bermuda, Isole Cayman, Isole Normanne (Regno Unito), Isole Vergini britanniche e Maurizio. Altri paesi da cui provengono molti investimenti sono tra gli altri la Cina, la Svizzera, il Giappone, l'India. La Germania, con una quota del 17,2 per cento di tutte le acquisizioni, si è confermata come prima destinazione degli investimenti esteri diretti nel 2022. La Spagna, nonostante un calo del 17,5 per cento del numero di acquisizioni nel 2022 rispetto al 2021, ha mantenuto il secondo posto con una quota del 13,5 per cento. Seguono l'Italia, la Francia e i Paesi Bassi.

Sottolinea, prima di illustrare i principali contenuti della proposta all'esame della Commissione, che l'Esecutivo europeo non ha ritenuto opportuno effettuare una valutazione d'impatto, ritenendo sufficiente pubblicare la citata relazione di valutazione del regolamento vigente.

Sarebbe tuttavia opportuno, nel corso dell'esame della proposta, valutare più approfonditamente questa scelta della Commissione, anche acquisendo il giudizio del Governo. Ciò anche in considerazione del fatto che al momento non è pervenuta la relazione del Governo ai sensi della legge 234 del 2012.

La Commissione informa di avere in ogni caso consultato nella fase di elabora-

zione della proposta gli Stati membri e i portatori di interesse.

Ciò premesso, passa successivamente all'illustrazione delle principali misure presentate, rinviando alla documentazione prodotta dall'Ufficio RUE per ulteriori approfondimenti.

Obiettivo generale dell'intervento normativo in esame è pertanto quello di rafforzare sicurezza e ordine pubblico dell'UE nel contesto degli investimenti esteri.

Per conseguirlo, la Commissione propone, in primo luogo, di estendere l'ambito di applicazione del regolamento, che comprenderebbe sia gli « investimenti esteri diretti » (come nel regolamento vigente), che gli « investimenti nell'UE con controllo estero », vale a dire effettuati da un soggetto dell'UE controllato da un investitore di paesi terzi, in capo al quale permane il potere decisionale in merito all'investimento. Questa tipologia di investimenti, presenta, a giudizio della Commissione, potenzialmente gli stessi rischi per la sicurezza o l'ordine pubblico di quelli diretti effettuati a partire da paesi terzi.

In secondo luogo, propone di imporre a tutti gli Stati membri di istituire un meccanismo di controllo degli investimenti esteri per motivi di sicurezza o di ordine pubblico (ai sensi del regolamento vigente gli Stati membri « possono » adottarlo). Il meccanismo dovrà essere notificato alla Commissione, che sarà tenuta a pubblicare un elenco dei meccanismi di controllo nazionali. Ricorda che attualmente 22 Stati membri dell'UE dispongono di un meccanismo nazionale di controllo degli investimenti esteri.

La Commissione europea individua anche un ambito di applicazione settoriale minimo in cui tutti gli Stati membri dovranno controllare gli investimenti esteri. Si tratta degli investimenti in imprese dell'UE che partecipano a progetti o programmi di interesse dell'UE, indicati nell'allegato I (come le reti transeuropee dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni, il Fondo europeo per la difesa, il regolamento sulla politica spaziale e il programma di ricerca e innovazione Orizzonte Europa) e gli investimenti in società dell'UE attive in settori critici per la sicurezza

o gli interessi dell'ordine pubblico dell'UE, indicati nell'allegato II (come semiconduttori, intelligenza artificiale, robotica, medicinali critici e prodotti a duplice uso). Gli Stati membri dovranno garantire che i loro meccanismi di controllo impongano un obbligo di autorizzazione per tali investimenti. La Commissione potrà modificare gli allegati tramite atti delegati.

Si tratta di un passaggio, quest'ultimo, che va sicuramente approfondito e valutato adeguatamente nel corso dell'esame della proposta.

La Commissione propone poi di garantire regole di armonizzazione minima su struttura e funzionamento dei meccanismi nazionali e di rafforzare il meccanismo di cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione, che consente di scambiare informazioni e suggerire misure se un investimento estero può incidere negativamente sulla sicurezza o sull'ordine pubblico in più di uno Stato membro o attraverso un progetto o programma di interesse dell'UE. Gli Stati potranno presentare osservazioni, la Commissione anche emettere pareri. Sono previste tra l'altro norme che stabiliscono gli obblighi di notifica degli investimenti esteri e le relative procedure, nonché i requisiti informativi minimi o ancora misure per la determinazione del probabile impatto di un investimento estero sulla sicurezza o sull'ordine pubblico, nonché per consentire in alcuni casi alla Commissione e agli altri Stati membri di aprire una procedura d'ufficio in assenza della notifica da parte dello Stato membro interessato dall'investimento estero.

La Commissione pertanto propone di estendere l'ambito di applicazione del regolamento vigente, imporre agli Stati membri di adottare un meccanismo di controllo, armonizzare alcuni elementi dei meccanismi nazionali e rafforzare la cooperazione. In sostanza, propone di rinforzare il regolamento vigente, ritenendolo troppo debole e non sufficientemente adeguato per affrontare alcune problematiche legate agli investimenti esteri. Ebbene, al riguardo ritiene opportuno ricordare che, nel corso della XVII legislatura, la Commissione attività produttive della Camera esaminò, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, la

proposta di regolamento per il controllo degli IDE (che ha portato all'adozione del regolamento (UE) 2019/452), approvando il 13 dicembre 2017, un documento finale. Quest'ultimo, nel valutare favorevolmente la proposta, e in particolare la scelta di affrontare un « fenomeno in rapidissima crescita e in grado di alterare in misura decisiva gli assetti e gli equilibri economici e finanziari internazionali », recava tuttavia una serie di osservazioni. Una di queste chiedeva proprio – legge testualmente – di « valutare se in una materia nella quale la competenza dell'UE così ampia non sia più opportuno un intervento maggiormente incisivo di quello prospettato, che potrebbe, invece, risultare troppo cauto ».

Passando agli aspetti relativi al rispetto dei principi in materia di riparto di competenze previsti dai Trattati, rileva, anzitutto, che la base giuridica su cui si fonda la proposta è correttamente costituita dagli articoli 207 e 114 del TFUE. Gli investimenti esteri diretti sono infatti compresi nell'elenco delle questioni attinenti alla politica commerciale comune a norma dell'articolo 207, par. 1, TFUE. A norma dell'articolo 3, par. 1, lettera e), TFUE, l'UE ha competenza esclusiva nel settore della politica commerciale comune.

La Commissione ritiene inoltre necessario utilizzare l'articolo 114 per affrontare le differenze tra i meccanismi nazionali che possono ostacolare le libertà fondamentali e avere un effetto diretto sul funzionamento del mercato interno.

Per quanto riguarda la conformità al principio di sussidiarietà, la Commissione motiva la necessità di intervenire legislativamente a livello di UE dal momento che i meccanismi di controllo degli Stati membri differiscono in termini di portata, contenuto ed effetto, il che comporta un quadro normativo frammentato delle norme nazionali e un aumento dei rischi, soprattutto per quanto riguarda il controllo degli investimenti esteri all'interno dell'UE. Ciò compromette il mercato interno introducendo condizioni di disparità e costi inutili per i soggetti che intendono svolgere un'attività economica in settori pertinenti per la sicurezza o l'ordine pubblico. Inoltre, la

Commissione rileva che il controllo degli investimenti esteri nell'UE è questione transnazionale con implicazioni transfrontaliere che deve essere affrontata a livello dell'Unione. Un investimento estero in uno Stato membro può infatti avere un impatto che va oltre i suoi confini, ripercuotendosi su un altro Stato membro o a livello dell'UE.

Per quanto riguarda, invece, la conformità della proposta al principio di proporzionalità, la Commissione sostiene che le misure proposte si limitano a conseguire l'obiettivo individuato, consentendo nel contempo agli Stati membri di tenere conto delle specificità nazionali nei loro meccanismi di controllo e di prendere la decisione finale su eventuali investimenti esteri. Impongono inoltre alle imprese di cooperare con le autorità nazionali di controllo, ma i costi amministrativi per le imprese saranno ragionevoli e proporzionati grazie al modulo standardizzato per le notifiche al meccanismo di cooperazione.

Tenendo conto che il termine per la verifica di sussidiarietà scade il 30 aprile 2024, propone, per meglio apprezzare i contenuti richiamati, di svolgere un breve ciclo di audizioni, che coinvolga anche i rappresentanti del Governo, la Banca d'Italia e l'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane (ICE).

**La seduta termina alle 13.50.**

#### AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

#### COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

*Sulla riunione plenaria della Conferenza degli organi specializzati negli affari dell'Unione dei Parlamenti dell'UE (COSAC), svoltasi a Madrid dal 26 al 28 novembre 2023.*

*Sulla riunione dei Presidenti della Conferenza degli organi specializzati negli affari dell'Unione dei Parlamenti dell'UE (COSAC), svoltasi a Namur dal 14 al 15 gennaio 2024.*

## ALLEGATO 1

**DL 19/2024: Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). C. 1752 Governo.****PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVO PRESENTATA DAL GRUPPO M5S**

La XIV Commissione permanente,

esaminato, per i profili di competenza, il testo del disegno di legge di conversione del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante «ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)»;

rilevato che il decreto-legge lascia in larga parte irrisolte le problematiche legate alle difficoltà e ai ritardi nella spesa evidenziati per un gran numero di misure del PNRR: se da un lato, infatti, il decreto contiene alcune indicazioni sulle risorse stanziare per portare comunque a compimento quei progetti rientranti in misure che sono state del tutto o in parte stralciate dal Piano a seguito della sua revisione, dall'altro, in assenza di un database aggiornato su tutti i progetti che saranno realizzati con i fondi del Piano, non è possibile allo stato attuale decifrare con esattezza quali di questi progetti saranno portati a termine con altre fonti di finanziamento e quali invece saranno eliminati del tutto;

preso atto della memoria della Corte dei conti dello scorso 18 marzo sull'esame del nuovo decreto-legge nel quale la giustizia contabile critica, tra le altre misure, la riduzione dell'ammontare complessivo delle risorse destinabili ad investimenti in sanità e, in particolare, il rinvio dell'attuazione del progetto «Verso un ospedale sicuro e sostenibile» alla effettiva messa a disposizione di spazi finanziari adeguati;

più in generale, la Corte dei conti rileva, in analogia con quanto già evidenziato dall'Ufficio parlamentare di bilancio, come manchino nel nuovo decreto informazioni di dettaglio sui costi e come «sul fronte delle maggiori esigenze finanziarie

sarebbe stato auspicabile esplicitare l'elenco delle misure per le quali è stimato un incremento dei costi»; La Relazione tecnica si limita «a fornire gli elementi di sintesi delle valutazioni condotte per pervenire alla stima delle risorse Pnrr da integrare» e non riporta invece «le informazioni di dettaglio, necessarie al fine di ricostruire pienamente le valutazioni alla base del processo di quantificazione seguito»;

evidenziato inoltre come per coprire i progetti defianziati e originariamente inclusi nel PNRR, vengano dirottate risorse da altri Fondi, principalmente il Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) e il Piano nazionale complementare (PNC). In particolare, il Fondo complementare è una delle voci principali a cui il Governo ha scelto di attingere per finanziare i progetti rimossi dal Piano: per coprire i costi delle nuove misure vengono infatti tagliati 3,8 miliardi di investimenti del PNC, solo in parte compensati da un rifinanziamento che però arriverà in gran parte dal 2026;

considerato che entrambi i Fondi, sia il PNC sia il FSC, sono utilizzabili con forti limitazioni: il primo, infatti, ha già creato obbligazioni giuridicamente vincolanti non defianziabili, se non rinunciando ad interventi già previsti per un valore equivalente; il secondo, come noto, impone di concentrare l'80 per cento delle misure nelle Regioni del Mezzogiorno;

rilevato altresì che con questa logica di rimodulazione, a rimetterci saranno soprattutto i Comuni che pagheranno le spese del dirottamento dei Fondi operato dal Governo per coprire le opere defianziate con la revisione del Piano: tra questi, quelli per investimenti, messa in sicurezza degli edifici e infrastrutture. L'elenco dei tagli è

molto lungo: meno risorse per gli investimenti e la messa in sicurezza di edifici e territori, meno risorse per le ferrovie regionali (-410 milioni), per il rinnovo delle flotte di bus, treni e navi « verdi » (-60 milioni); meno risorse per il rinnovamento degli ospedali (-500 milioni del Fondo complementare);

evidenziato altresì che circa 1,8 miliardi di euro di risorse provengono dal definanziamento di due Fondi che mettevano a disposizione proprio risorse a favore degli enti locali: si tratta del Fondo istituito presso il Ministero dell'interno per investimenti a favore dei Comuni (1,06 miliardi) e di quello per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio (734,5 milioni); altri tagli consistenti riguardano 900 milioni derivanti dal Fondo per l'avvio di opere indifferibili, i cui Fondi già assegnati, però, restano a disposizione anche per quei progetti che non rientrano più nel PNRR;

rilevato che le coperture dovrebbero essere individuate contestualmente alle spese da finanziare e non con un mero riferimento a Fondi a destinazione indistinta, bensì individuando, sebbene a grandi linee, le specifiche finalizzazioni di spesa da ridurre o sopprimere. Ciò consentirebbe una valutazione contestuale delle priorità di spesa, rendendo possibile al tempo stesso una prima verifica della coerenza del quadro generale di finanza pubblica;

in particolare, desta preoccupazione il fatto che il rifinanziamento previsto sia avvenuto su Fondi che non prevedono scadenze e controlli puntuali, come invece previsto per la spesa dei Fondi del PNRR e

che l'assenza di adeguati meccanismi di verifica, così come la mancanza della scadenza tassativa del 2026 prevista dal Piano, esponga al concreto rischio di ritardi nella spesa;

ritenuto che il FSC 2020-2027, per la parte non ancora impegnata, pari a circa 42 miliardi, è soggetto a una programmazione che arriva al 2031 e l'ammontare maggiore di risorse risulta concentrato nel quadriennio 2027-2030. Andrebbe quindi chiarito quali interventi esclusi dal PNRR si intende differire in modo così considerevole nel tempo;

ritenuto altresì che critica rimane poi l'attuazione dal punto di vista dell'emanazione dei provvedimenti attuativi: il nuovo decreto PNRR, attualmente all'esame della Camera, rinvia infatti a 26 provvedimenti per rendere pienamente operative le misure previste dal testo, un numero che va ad aggiungersi ai 315 provvedimenti attuativi ancora da varare;

rilevato che, complessivamente, non sembra trascurabile il rischio che la revisione complessiva del PNRR, che inserisce nuove spese nel Piano senza cancellare quelle già previste, ma « esternalizzandole » a carico del bilancio nazionale, generi un cospicuo aumento della spesa, salvo che l'impegno a mantenere la realizzazione delle spese originarie non vada inteso come meramente programmatico e privo di contenuto fattivo,

esprime

**PARERE CONTRARIO.**

## ALLEGATO 2

**DL 19/2024: Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). C. 1752 Governo.****PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XIV Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge in titolo, di conversione in legge del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) (C.1752 Governo);

considerato che il disegno di legge in esame reca ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) in applicazione della Decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, riguardante la procedura per la revisione dei Piani nazionali

di ripresa e resilienza delineata dall'articolo 21 del Regolamento (UE) 2021/241, al fine di tenere conto di « circostanze oggettive » ritenute idonee a pregiudicare la realizzazione di alcune Riforme o Investimenti;

evidenziato che il provvedimento, espressamente finalizzato a dare attuazione al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), non presenta profili di incompatibilità con il diritto dell'Ue,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

## ALLEGATO 3

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro di partenariato globale e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Regno di Thailandia, dall'altra, fatto a Bruxelles il 14 dicembre 2022. C. 1686 Governo.**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XIV Commissione,

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge in titolo, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro di partenariato globale e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Regno di Thailandia, dall'altra, fatto a Bruxelles il 14 dicembre 2022 (C. 1686 Governo);

espressa piena condivisione per le finalità dell'Accordo, sottoscritto a margine del Vertice tra l'Unione europea e l'Associazione delle Nazioni del Sud-Est asiatico (ASEAN) del dicembre 2022, nel contesto

della più ampia Strategia dell'UE per l'Indo-Pacifico, fondata sulla base di valori universali condivisi, come la democrazia e i diritti umani;

evidenziato che l'Intesa, che ha origine nella capacità dell'Unione di stipulare con Paesi terzi accordi internazionali, è stata conclusa in sede unionale secondo le procedure previste dai Trattati e non presenta problemi di compatibilità con l'ordinamento dell'UE,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**



ALLEGATO 4

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Governo della Malaysia, dall'altra, fatto a Bruxelles il 14 dicembre 2022. C. 1687 Governo.**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XIV Commissione,

premessi che l'Intesa è stata sottoscritta a margine del Vertice tra l'Unione europea e l'Associazione delle Nazioni del Sud-Est asiatico (ASEAN) del dicembre 2022;

condiviso l'obiettivo d'instaurare un partenariato rafforzato tra le Parti ed ap-

profondire e consolidare la cooperazione sulle questioni di reciproco interesse;

ritenuto che l'Accordo non evidenzia problemi di compatibilità con il diritto dell'UE, trattandosi di un'intesa conclusa in sede unionale, secondo le procedure previste dai Trattati,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

## COMMISSIONE PARLAMENTARE

### di controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

#### S O M M A R I O

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE .....	90
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Sulla pubblicità dei lavori .....	90
Indagine conoscitiva sugli investimenti finanziari e sulla composizione del patrimonio degli enti previdenziali e dei fondi pensione anche in relazione allo sviluppo del mercato finanziario e al contributo fornito alla crescita dell'economia reale.	
Audizione di rappresentanti della Federazione Banche Assicurazioni e Finanza (FeBAF) <i>(Svolgimento e conclusione)</i> .....	90

#### COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

*Giovedì 21 marzo 2024. — Presidenza del presidente Alberto BAGNAI.*

#### La seduta comincia alle 8.30.

Alberto BAGNAI, *presidente*, comunica che, secondo quanto stabilito dall'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, la Commissione si avvarrà della collaborazione del dottor Toni Marcelli, del professor Michele Faioli e del dottor Vittorio Zupo. I Presidenti delle Camere hanno autorizzato le predette collaborazioni.

Nessuno chiedendo di intervenire, così rimane stabilito.

#### La seduta termina alle 8.35.

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.*

#### INDAGINE CONOSCITIVA

*Giovedì 21 marzo 2024. — Presidenza del presidente Alberto BAGNAI.*

#### La seduta comincia alle 8.35.

#### Sulla pubblicità dei lavori.

Alberto BAGNAI, *presidente*, comunica che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata, se non vi sono obiezioni, anche tramite l'impianto audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione in diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

**Indagine conoscitiva sugli investimenti finanziari e sulla composizione del patrimonio degli enti previdenziali e dei fondi pensione anche in relazione allo sviluppo del mercato finanziario e al contributo fornito alla crescita dell'economia reale.**

**Audizione di rappresentanti della Federazione Banche Assicurazioni e Finanza (FeBAF).**

*(Svolgimento e conclusione).*

Alberto BAGNAI, *presidente*, introduce l'audizione del dottor Pierfrancesco Gaggi, *segretario generale della Federazione banche assicurazioni e finanza (FeBAF)* e del dottor Dario Focarelli, *direttore generale dell'Associazione Nazionale per le Imprese Assicuratrici (ANIA) e coordinatore del gruppo di lavoro FeBAF sugli investitori istituzionali*.

Pierfrancesco GAGGI, *segretario generale della Federazione Banche Assicurazioni e Finanza (FeBAF)* svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Interviene, formulando domande e richieste di chiarimenti, Alberto BAGNAI, *presidente*, a cui rispondono Pierfrancesco

GAGGI, *segretario generale della Federazione banche assicurazioni e finanza (FeBAF)*, e Dario FOCARELLI, *direttore generale dell'Associazione Nazionale per le Imprese Assicuratrici (ANIA)*.

Alberto BAGNAI, *presidente*, dopo aver ringraziato gli auditi, dichiara conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 9.20.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.*

## COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

### sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su altri illeciti ambientali e agroalimentari

#### S O M M A R I O

#### AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori .....	92
Audizione di Vincenzo Infantino, direttore generale di ARPA Sicilia .....	92
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	93

#### AUDIZIONI

*Giovedì 21 marzo 2024. — Presidenza del presidente Jacopo MORRONE.*

#### La seduta comincia alle 13.50.

#### Sulla pubblicità dei lavori.

Jacopo MORRONE, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

#### Audizione di Vincenzo Infantino, direttore generale di ARPA Sicilia.

Jacopo MORRONE, *presidente*, introduce l'audizione di Vincenzo Infantino, direttore generale di ARPA Sicilia. Il direttore generale è accompagnato dall'ingegnere Salvatore Caldara, direttore dell'unità operativa

complessa « valutazioni e pareri ambientali » di ARPA Sicilia.

Ricorda che la seduta si svolge nelle forme dell'audizione libera ed è aperta alla partecipazione da remoto dei componenti della Commissione. Avverte, inoltre, che i lavori potranno proseguire in forma segreta, sia a richiesta degli auditi, sia dei colleghi, sospendendosi in tal caso la partecipazione da remoto e la trasmissione sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Vincenzo INFANTINO, *direttore generale di ARPA Sicilia*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, Jacopo MORRONE, *presidente*, la deputata Eliana LONGI (FDI), nonché il senatore Pietro LOREFICE (M5S).

Vincenzo INFANTINO, *direttore generale di ARPA Sicilia*, replica, a più riprese, ai quesiti sui temi oggetto dell'audizione. Interviene anche, a più riprese, Salvatore CAL-

DARA, direttore dell'unità operativa complessa « valutazioni e pareri ambientali » di ARPA Sicilia, fornendo ulteriori elementi di valutazione.

Jacopo MORRONE, presidente, ringrazia l'auditore per il contributo fornito ai lavori della Commissione e dichiara conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 14.55.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 14.55 alle 15.05.

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.*

## INDICE GENERALE

### COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 febbraio 2024, n. 10, recante disposizioni urgenti sulla <i>governance</i> e sugli interventi di competenza della Società « Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A ». C. 1790 Governo, approvato dal Senato (Parere alla Commissione VIII) ( <i>Esame e conclusione – Parere con osservazione</i> ) .....	3
<i>ERRATA CORRIGE</i> .....	5

### GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

<i>GIUNTA PLENARIA</i> .....	6
<i>AUTORIZZAZIONI AD ACTA:</i>	
Domanda di autorizzazione al sequestro di corrispondenza concernente i deputati Bonifazi e Boschi nonché Luca Lotti, deputato all'epoca dei fatti, proveniente dal GUP presso il Tribunale di Firenze (proc. penale n. 1227/22 RGNR – n. 777/22 RG GIP – Doc. IV, n. 2) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione</i> ) .....	6
<i>AVVERTENZA</i> .....	8

### I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

DL 10/2024: Disposizioni urgenti sulla <i>governance</i> e sugli interventi di competenza della Società « Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A. ». C. 1790 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	9
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato)</i> .....	21
<i>SEDE REFERENTE:</i>	
Disposizioni in materia di conflitti di interessi e delega al Governo per l'adeguamento della disciplina relativa ai titolari delle cariche di governo locali e ai componenti delle autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione, nonché disposizioni concernenti il divieto di percezione di erogazioni provenienti da Stati esteri da parte dei titolari di cariche pubbliche. C. 304 Conte ( <i>Seguito dell'esame e conclusione</i> ) .....	14
<i>ALLEGATO 2 (Emendamento 1.6 del Relatore e relativi subemendamenti)</i> .....	23
<i>ALLEGATO 3 (Proposta emendativa e relativi subemendamenti approvati)</i> .....	26
<i>ALLEGATO 4 (Correzione di forma approvata)</i> .....	28

### III Affari esteri e comunitari

COMITATO PERMANENTE SULLA POLITICA ESTERA PER L'INDO-PACIFICO.

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulle tematiche relative alla proiezione dell'Italia e dei Paesi europei nell'Indo-pacifico ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	29
--	----

**IV Difesa**

## INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulla difesa cibernetica: nuovi profili e criticità.

Audizione del Direttore dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, Bruno Frattasi (*Svolgimento e conclusione*) ..... 30

**VI Finanze**

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 31

## SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di conflitti di interessi e delega al Governo per l'adeguamento della disciplina relativa ai titolari delle cariche di governo locali e ai componenti delle autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione, nonché disposizioni concernenti il divieto di percezione di erogazioni provenienti da Stati esteri da parte dei titolari di cariche pubbliche. C. 304 Conte (Parere alla I Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) ..... 31

ALLEGATO (*Parere approvato dalla Commissione*) ..... 33

**VII Cultura, scienza e istruzione**

## SEDE CONSULTIVA:

DL 10/2024: Disposizioni urgenti sulla *governance* e sugli interventi di competenza della Società « Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A. ». C. 1790 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) ..... 34

ALLEGATO 1 (*Parere approvato*) ..... 40

## SEDE REFERENTE:

Istituzione della Giornata nazionale in memoria dei giornalisti uccisi a causa dello svolgimento della loro professione. C. 1447 Paolo Emilio Russo (*Esame e rinvio*) ..... 37

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 37

## INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-02178 Manzi: Iniziative urgenti per garantire le assunzioni dei docenti dei concorsi PNRR nonché degli idonei del concorso ordinario del 2020.

5-02179 Grippo: Iniziative urgenti per garantire le assunzioni dei docenti dei concorsi PNRR nonché degli idonei del concorso ordinario del 2020 ..... 38

ALLEGATO 2 (*Testo della risposta*) ..... 41

5-02181 Caso: Iniziative in materia di proroga dei contratti dei collaboratori scolastici ..... 38

ALLEGATO 3 (*Testo della risposta*) ..... 42

5-02180 Piccolotti: Iniziative urgenti per l'immissione in ruolo degli idonei al concorso per docente ordinario del 2020 ..... 38

ALLEGATO 4 (*Testo della risposta*) ..... 43

5-02182 Amorese: Interventi per favorire la scelta degli studi classici nella scuola superiore . 39

ALLEGATO 5 (*Testo della risposta*) ..... 44

**VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici**

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 45

## SEDE REFERENTE:

DL 10/2024: Disposizioni urgenti sulla <i>governance</i> e sugli interventi di competenza della Società « Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A. ». C. 1790 Governo, approvato dal Senato ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	45
---	----

## SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di conflitti di interessi e delega al Governo per l'adeguamento della disciplina relativa ai titolari delle cariche di governo locali e ai componenti delle autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione, nonché disposizioni concernenti il divieto di percezione di erogazioni provenienti da Stati esteri da parte dei titolari di cariche pubbliche. C. 304 Conte (Parere alla I Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	49
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	52

## SEDE REFERENTE:

DL 10/2024: Disposizioni urgenti sulla <i>governance</i> e sugli interventi di competenza della Società « Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A. ». C. 1790 Governo, approvato dal Senato ( <i>Seguito dell'esame e conclusione</i> ) .....	50
ALLEGATO 2 ( <i>Proposte emendative presentate</i> ) .....	53

**IX Trasporti, poste e telecomunicazioni**

## SEDE CONSULTIVA:

DL 10/2024: Disposizioni urgenti sulla <i>governance</i> e sugli interventi di competenza della Società « Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A. ». C. 1790 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	60
ALLEGATO ( <i>Parere approvato</i> ) .....	63
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	62

**XI Lavoro pubblico e privato**

## SEDE CONSULTIVA:

DL 10/2024: Disposizioni urgenti sulla <i>governance</i> e sugli interventi di competenza della Società « Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A. ». C. 1790 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	64
ALLEGATO ( <i>Parere approvato</i> ) .....	68

## INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sul rapporto tra Intelligenza Artificiale e mondo del lavoro, con particolare riferimento agli impatti che l'intelligenza artificiale generativa può avere sul mercato del lavoro .....	66
Audizione di Massimo Chiriatti, tecnologo e saggista ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	66
Audizione di rappresentanti di Bin-Italia ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	66
ERRATA CORRIGE .....	67

**XII Affari sociali**

## ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l'elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato. Atto n. 122 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i> ) .....	69
ALLEGATO ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	71



**XIII Agricoltura**

## AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di rappresentanti della Confederazione agromeccanici e agricoltori italiani (CAI Agromec), dell'Unione nazionale contoterzisti agromeccanici ed industriali (UNCAI), di Coldiretti, di Confagricoltura, della Confederazione italiana degli agricoltori (CIA), della Copagri e di Alleanza delle cooperative italiane – agroalimentare (in videoconferenza), sulle problematiche che riguardano il settore delle aziende che prestano servizi alle imprese agricole (c.d. contoterzisti) .....	74
--	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	74
---	----

**XIV Politiche dell'Unione europea**

## SEDE CONSULTIVA:

DL 19/2024: Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). C. 1752 Governo (Parere alla V Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	75
--	----

ALLEGATO 1 (Proposta di parere alternativo presentata dal gruppo M5S) .....	85
---	----

ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione) .....	87
---	----

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro di partenariato globale e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Regno di Thailandia, dall'altra, fatto a Bruxelles il 14 dicembre 2022. C. 1686 Governo (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	78
---	----

ALLEGATO 3 (Parere approvato dalla Commissione) .....	88
---	----

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Governo della Malaysia, dall'altra, fatto a Bruxelles il 14 dicembre 2022. C. 1687 Governo (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	79
--	----

ALLEGATO 4 (Parere approvato dalla Commissione) .....	89
---	----

## ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al controllo degli investimenti esteri nell'Unione, che abroga il regolamento (UE) 2019/452 del Parlamento europeo e del Consiglio. COM(2024) 23 final (Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	81
--	----

AVVERTENZA .....	84
------------------	----

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE**

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE .....	90
------------------------------------	----

## INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori .....	90
-----------------------------------	----

Indagine conoscitiva sugli investimenti finanziari e sulla composizione del patrimonio degli enti previdenziali e dei fondi pensione anche in relazione allo sviluppo del mercato finanziario e al contributo fornito alla crescita dell'economia reale.

---

Audizione di rappresentanti della Federazione Banche Assicurazioni e Finanza (FeBAF) (Svolgimento e conclusione) .....	90
---	----

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE  
CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ALTRI ILLECITI AMBIENTALI E  
AGROALIMENTARI**

AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori .....	92
Audizione di Vincenzo Infantino, direttore generale di ARPA Sicilia .....	92
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	93

*Stabilimenti Tipografici*  
*Carlo Colombo S. p. A.*



\*19SMC0082800\*